

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

319° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	30
2 ^a - Giustizia	»	40
3 ^a - Affari esteri	»	50
5 ^a - Bilancio	»	57
6 ^a - Finanze e tesoro	»	66
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	98
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	103
11 ^a - Lavoro	»	104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	110

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	5
---	------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	Pag.	115
--	------	-----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	121
Sul ciclo dei rifiuti	»	126
Infanzia	»	161
Sull'affare Telekom-Serbia	»	163
Mitrokhin	»	166

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	168
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	173
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	174
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	177

CONVOCAZIONI	Pag.	178
------------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Marcello Dell'Utri, in relazione al procedimento penale n. 19821/2002 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

Il PRESIDENTE dà conto della richiesta di rinvio dell'esame avanzata dal senatore Dell'Utri.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Renzo Gubert, in relazione al procedimento penale n. 1896/2000 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano

Il PRESIDENTE comunica che in data 10 luglio 2003 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Renzo Gubert, con riferimento al procedimento penale n. 1896/2000 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano.

Il 1º marzo 2000 le signore Caterina De Simone e Nerina Gavina, responsabili nazionali dell'Associazione ArciLesbica, hanno proposto atto di denuncia-querela nei confronti del senatore Renzo Gubert per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso, a loro avviso, mediante dichia-

razioni rese dal predetto senatore sul quotidiano «Alto Adige» del 7 gennaio 2000. Tali dichiarazioni facevano seguito ad una polemica sviluppata a livello locale sul linguaggio e sulla metodologia utilizzata per una campagna di informazione e prevenzione contro la sindrome da immunodeficienza acquisita (nell'ambito della quale era stato divulgato un opuscolo dell'Associazione ArciLesbica – particolarmente mirato alle persone che attuano pratiche omosessuali e bisessuali – a difesa del quale la signora Gavina era intervenuta il giorno prima per lettera sul medesimo quotidiano). Le dichiarazioni del senatore Gubert, secondo i denunciati, si porrebbero in contrasto con i consolidati riscontri scientifici ed istituzionali secondo cui l'omosessualità rappresenta una variante naturale del comportamento umano ed una caratteristica della personalità; esse, ad avviso dei denunciati, non potrebbero in alcun modo essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore GUBERT, al quale pone una domanda il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Gubert, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2383) *Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il senatore ROTONDO ritiene che le motivazioni, riferite dal rappresentante del Governo, che hanno indotto a varare il decreto-legge in esame, legate alla minore fornitura di energia da parte della rete idrica e ad un maggior consumo in questo particolare periodo stagionale, dovrebbero essere oggetto di più attenta valutazione. Più in generale, infatti, appare opportuno analizzare la complessiva situazione della produzione elettrica nazionale, poiché non sembra vera l'affermazione secondo cui ci si trova di fronte ad una situazione eccezionale. Il sistema elettrico nazionale viaggia in condizioni limite ormai da molto tempo; basti pensare, ad esempio, che già nel dicembre 2002 si era sfiorato il pareggio tra la potenza disponibile e la domanda. Pertanto tale stato di crisi può, in concomitanza con circostanze contingenti, degenerare in un disequilibrio pericoloso.

Tuttavia, proprio in ragione di tale situazione complessiva, le disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 158 del 2003 sono fortemente discutibili: in primo luogo l'innalzamento dei limiti relativi alle temperature degli scarichi termici riguarda impianti, con potenza termica superiore a 300 MW, per lo più collocati in aree sensibili per quanto concerne l'equi-

librio ambientale. In particolare, l'innalzamento delle acque di raffreddamento si ripercuote in modo grave soprattutto laddove le acque sono meno profonde, come lungo la costa adriatica; pertanto, vi è la seria possibilità che il mutamento di questi parametri possa incidere su un equilibrio ambientale assai delicato. A ciò deve poi aggiungersi il fenomeno della eutrofizzazione delle acque, derivante dalla riduzione dell'ossigeno disciolto. Dunque, l'insieme di tali considerazioni induce a ritenere che con tale decreto-legge non si modificano soltanto parametri fisici, ma si rischia di incidere sui profili riguardanti la tutela ambientale, alterando altresì le finalità del decreto legislativo n. 152 del 1999. Di conseguenza, bisognerebbe prevedere strumenti alternativi che consentano di mantenere il livello della produzione elettrica, senza alterare in modo irreversibile gli equilibri ambientali.

Il senatore CHINCARINI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

0/2383/1/10 e 13

«Il Senato,

esaminato l'atto Senato n. 2383, "Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza";

premessi che:

il provvedimento in esame è motivato da ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, legate al perdurare delle attuali condizioni meteorologiche, che hanno determinato una riduzione degli apporti di energia elettrica ed un incredibile aumento dei prelievi;

il provvedimento presenta una validità transitoria, limitata ai 75 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge;

vi è tuttavia un'incertezza di fondo sull'impatto ambientale della misura che consente l'innalzamento della temperatura degli scarichi termici delle centrali elettriche di potenza superiore a 300 MW;

è pertanto necessario verificare le conseguenze della misura in esame sull'equilibrio naturale delle acque destinate a ricevere gli scarichi delle centrali elettriche,

impegna il Governo:

a verificare l'impatto ambientale della misura che consente l'innalzamento della temperatura degli scarichi delle centrali elettriche, attraverso la realizzazione di appositi campionamenti delle acque ricettrici da parte degli organismi tecnici competenti in materia».

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che l'attuale situazione del settore energetico configuri un tipico caso straordinario di necessità ed urgenza, che legittima pienamente, pertanto, l'adozione dello strumento del de-

creto-legge. Pur convenendo con i rappresentanti dell'opposizione sulla necessità di fronteggiare le emergenze anche con provvedimenti di più ampio respiro, ricorda come negli anni passati vi siano stati forti resistenze nell'adottare provvedimenti di pianificazione più generale, volti ad aumentare l'offerta di energia. In particolare, cita ad esempio le difficoltà riscontratesi nella procedura per l'approvazione del cosiddetto decreto sblocca centrali.

Ritiene, infine, che talune osservazioni dei Senatori dell'opposizione non siano infondate, ma che la situazione attuale rendesse necessario adottare provvedimenti concreti al fine di risolvere la delicata emergenza in atto.

Ad avviso del senatore MONTINO, il decreto-legge in titolo, nel tentativo di fronteggiare una situazione di emergenza, rischia di produrre effetti indesiderabili: la variazione di alcuni gradi della temperatura degli scarichi termici produce un riscaldamento delle acque, in particolare marine, in un periodo in cui, per motivi legati all'andamento stagionale, le temperature delle acque sono già alte. Pertanto, i mutamenti ai parametri di cui alla nota 1, della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999 rischiano di determinare conseguenze disastrose sulla fauna e sulla flora marina, presenti nelle acque superficiali e in quelle profonde, oltre che di causare mutamenti nei corsi di acqua dolce. Si tratta di effetti tanto più gravi se si considera che essi si protrarranno inevitabilmente su una scala temporale più lunga rispetto a quella dell'emergenza. A ciò deve poi aggiungersi che da qualche anno si assiste ad un mutamento profondo del clima e, pertanto, intervenire secondo l'impostazione di cui al decreto-legge in titolo, potrebbe aggravare tale situazione.

Bisogna, quindi, tentare di invertire la tendenza, cercando di mantenere livelli accettabili nella disponibilità delle fonti energetiche con una serie di soluzioni diverse: in primo luogo, occorrerebbe riattivare o ristrutturare alcuni impianti e centrali e, al limite, prevedere la costruzione di nuove strutture che, ovviamente, dovranno essere valutate sotto i profili dell'impatto ambientale e della loro ubicazione. In secondo luogo, ancor più opportuna sarebbe una politica tendente al risparmio energetico; ad esempio, in molti uffici vi è un uso indiscriminato degli impianti di condizionamento, tenuti accesi anche di notte, che determina un differenziale tra la temperatura esterna e quella climatizzata di circa 15-18 gradi. Per fronteggiare tali evidenti distorsioni occorrerebbe fissare un limite nella differenza tra temperatura esterna e temperatura climatizzata, nonché stabilire periodi di accensione degli impianti di condizionamento, sulla falsariga di quanto già accade con riferimento al periodo invernale.

In conclusione, fermo restando l'obiettivo di garantire la disponibilità delle fonti energetiche, soprattutto per quanto riguarda il comparto industriale, bisognerebbe dare maggiore risalto alle fonti di energia rinnovabile che però, nell'ultimo periodo, sono state fortemente penalizzate in riferimento alle risorse finanziarie.

Il presidente PONTONE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore BETTAMIO, nel convenire con il senatore Montino sulla necessità di evitare soluzioni ancor più dannose per il futuro, sottolinea tuttavia l'opportunità di fronteggiare le situazioni di emergenza con strumenti in grado di produrre risultati concreti ed immediati. Non sarebbe sufficiente cercare di risolvere il problema della continuità delle forniture di energia, con provvedimenti atti a produrre risultati esclusivamente in un'ottica di lungo periodo. Al riguardo, fa osservare come il problema principale del settore continui ad essere determinato dal cronico squilibrio esistente tra domanda ed offerta di energia.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore PONZO, ringrazia tutti i senatori intervenuti, che hanno evidenziato i medesimi problemi ed espresso preoccupazioni in ordine all'innalzamento dei limiti relativi alle temperature degli scarichi termici. Tuttavia, non sembrano prospettarsi vere alternative per ripristinare e garantire la continuità delle forniture elettriche in una condizione di emergenza che rischia di aggravarsi nei prossimi giorni. Pertanto, appaiono ingiustificate alcune prese di posizione eccessivamente allarmistiche che rischiano di riproporre quella sorta di terrorismo psicologico esercitato in passato nei confronti dell'energia nucleare; infatti, l'Italia ha deciso di chiudere con tale fonte energetica, ma attualmente la richiede a costi elevati a paesi confinanti come la Francia e la Svizzera. La stessa impostazione volta al potenziamento delle energie alternative non sembra aver dato fin qui risultati soddisfacenti: basti pensare ad esempio all'esperienza dell'energia eolica. Sulla base di queste argomentazioni, restano valide quindi le soluzioni contenute nel decreto-legge in esame, peraltro limitate ad un periodo temporale di 75 giorni, fermo restando che in futuro occorrerà aprire una seria riflessione sulle alternative da trovare per fronteggiare le situazioni di emergenza.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti presentati riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore TURRONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi.

Il senatore ROTONDO, illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, osserva che le proposte presentate sono volte a mantenere i limiti vigenti relativi alle temperature degli scarichi termici, configurando altresì alcune soluzioni alternative per fronteggiare l'emergenza legata alla continuità delle forniture di energia elettrica.

Il senatore MONTINO, intervenendo sui restanti emendamenti presentati dal Gruppo dei democratici di sinistra, osserva che le proposte presentate mirano a rispettare la normativa vigente per quanto attiene il li-

vello delle temperature degli scarichi termici. Infatti, la finalità principale è quella di evitare che, incidendo sui parametri fisici, si producano effetti irreversibili sugli equilibri ambientali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente PONTONE avverte che la seduta delle Commissioni riunite Industria ed Ambiente, già prevista per le ore 21,30 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2383

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati.»

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 4, 6 e 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.»

1.27

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 4, 6 e 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione delle autorità preposte al controllo, campionamento ed analisi delle acque nonché delle autorità competenti in base alla normativa vigente per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di raffreddamento.».

1.26

MONTINO, MACONI, GASBARRI

Al comma 1, dopo le parole: «a 300 MW», sostituire il resto della frase con: «si confermano le norme precedenti.».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «300 MW» aggiungere le seguenti: «non ricadenti nell'area della laguna di Venezia.».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «75 giorni» con le seguenti: «30 giorni.».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e con esclusione delle zone vulnerabili e delle aree individuate come sensibili ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 1999».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «sono così modificati», aggiungere le seguenti: «previa verifica, da parte delle autorità competenti ed a spese dei titolari degli impianti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, della compatibilità ambientale dell'aumento di temperatura delle acque di raffreddamento con le caratteristiche di ciascun corpo idrico recipiente».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 34,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «per il mare e».

Conseguentemente, alla fine della medesima lettera, aggiungere il seguente periodo: «Restano invariati i limiti di temperatura stabiliti per il mare dalla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni».

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi».

Conseguentemente, alla fine della medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi i limiti di temperatura per le zone di foce dei corsi d'acqua non significativi stabiliti dalla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni».

1.42

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C», alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e alla let-

tera c) sostituire le parole: «i 4°C» con le seguenti: «i 3°C» e le parole: «i 2°C» con le seguenti: «1°C».

1.45

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C», alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e alla lettera c) sostituire le parole: «i 4°C» con le seguenti: «i 3°C» e le parole: «i 2°C» con le seguenti: «1°C».

1.44

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C», alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e alla lettera c) sostituire le parole: «i 4°C» con le seguenti: «i 3°C» e le parole: «i 2°C» con le seguenti: «1°C».

1.43

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C», alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e alla lettera c) sostituire le parole: «i 4°C» con le seguenti: «i 3°C» e le parole: «i 2°C» con le seguenti: «1°C».

1.35

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C» e alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C».

1.38

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C» e alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C».

1.36

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C» e alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C».

1.37

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C» e alla lettera b) sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C».

1.48

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C» e alla

lettera c) sostituire le parole: «i 4°C» con le seguenti: «i 3°C» e le parole: «i 2°C» con le seguenti: «1°C».

1.49

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C» e alla lettera c) sostituire le parole: «i 4°C» con le seguenti: «i 3°C» e le parole: «i 2°C» con le seguenti: «1°C».

1.32

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C».

1.31

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C» e le parole: «i 3,5°C» con le seguenti: «i 3°C».

1.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «37°C» con le seguenti: «35°C».

1.28

MONTINO, MACONI, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, CHIUSOLI, GARAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 35°C».

1.29

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i 37°C» con le seguenti: «i 36°C».

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3,5 °C» con le seguenti: «1,5 °C».

1.30

MONTINO, MACONI, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, CHIUSOLI, GARAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i 3,5 °C» con le seguenti: «i 3 °C».

1.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; tali incrementi di temperatura si applicano laddove l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo recettore non determinano alterazioni dell'ambiente idrico o non accrescano i rischi di formazione di barriere termiche».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.47

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «i 37 °C» con le seguenti: «i 35 °C» e alla lettera c), sostituire le parole: «i 4 °C» con le seguenti: «i 3 °C» e le parole: «i 2 °C» con le seguenti: «1 °C».

1.46

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «i 37 °C» con le seguenti: «i 36 °C» e alla lettera c), sostituire le parole: «i 4 °C» con le seguenti: «i 3 °C» e le parole: «i 2 °C» con le seguenti: «1 °C».

1.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «37 °C» con le seguenti: «34 °C».

1.33

MONTINO, MACONI, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «i 37 °C» con le seguenti: «i 35 °C».

1.34

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «i 37 °C» con le seguenti: «i 36 °C».

1.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.41

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i 4 °C» con le seguenti: «i 3 °C» e le parole: «i 2 °C» con le seguenti: «1 °C».

1.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «4°C» con le seguenti: «2,5°C».

1.39

MONTINO, MACONI, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i 4 °C» con le seguenti: «i 3 °C».

1.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «su almeno metà» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «resta fermo il divieto che tale variazione superi 1°C su almeno metà di qualsiasi sezione a valle».

1.40

MONTINO, MACONI, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i 2 °C» con le seguenti «1°C».

1.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I nuovi limiti di cui al comma 1 non sono applicabili qualora i corpi idrici ricettori siano costituiti da acque nelle quali, nei dieci anni precedenti, siano stati registrati livelli significativi di inquinamento o di aumento della temperatura, con particolare riferimento a fenomeni di inquinamento termico».

1.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili previa verifica positiva, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed a spese dei titolari delle centrali che intendono avvalersi di tali misure, della compatibilità ambientale dell'innalzamento delle temperature degli scarichi con le caratteristiche biologiche peculiari di ciascun ecosistema recipiente e fermo restando l'obbligo di evitare la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi».

1.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I limiti di cui al comma 1, entrano in vigore solo previa verifica da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, della inidoneità delle predette misure ad incidere negativamente sulle capacità di autodepurazione dei corpi idrici, sulla solubilità dell'ossigeno disciolto negli stessi e sulla assenza di rischi di stress termici per le comunità animali e vegetali presenti».

1.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli aumenti di temperatura di cui all'articolo 1 sono sospesi, anche su richiesta delle regioni o degli enti locali interessati, qualora siano segnalati alterazioni dell'ambiente idrico ricettore ovvero si verificano effetti negativi sulla flora e la fauna in esso viventi».

1.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti prodotti dalle misure di cui all'articolo 1 sui corsi d'acqua e sugli ecosistemi interessati dall'aumento delle temperature delle acque di raffreddamento in applicazione del presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi di temperatura consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora o la fauna presenti nei corpi idrici. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate senza indugio nel caso di insorgenza di fenomeni di significativo inquinamento termico».

Art. 2.**2.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. A partire dal 31 luglio 2003, piena e coerente attuazione è data ai provvedimenti di risparmio energetico di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001. I nuovi limiti termici di cui all'articolo 1 sono applicabili esclusivamente alle centrali di potenza superiore a 300 MW che siano in regola con i limiti di emissione vigenti e nelle quali, per l'intero mese di giugno, il Gestore per la rete di trasmissione nazionale (GRTN) abbia certificato un'innalzamento anomalo delle temperature del fluido refrigerante tale da determinare una forte limitazione della potenza elettrica prodotta al fine di rispettare i limiti di temperatura per gli scarichi industriali».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata presentazione dei progetti determina l'immediata revoca dell'autorizzazione ad aumentare le temperature delle acque di raffreddamento in conformità con i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 1».

2.9

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Al comma 1, dopo la parola: «progetti», aggiungere le seguenti: «contenenti un quadro particolareggiato degli interventi e delle tecnologie da utilizzare negli impianti».

2.8

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Al comma 1, dopo la parola: «progetti», aggiungere la seguente: «esecutivi».

2.10

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Al comma 1, dopo le parole: «fonti rinnovabili», aggiungere le seguenti: «da attuarsi a partire dal 1° gennaio 2004».

2.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non inferiore al 3,5 per cento», con le seguenti: «per almeno il 30 per cento».

2.11

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «3,5 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Le autorizzazioni allo scarico sono revocate qualora i controlli e le analisi sui corpi ricettori, anche a seguito di un solo campionamento, evidenzino l'insorgenza di processi di inquinamento termico».

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi rispetto a quelli fissati dall'articolo 1 comma 1 o di escludere singoli impianti dall'utilizzo dei nuovi limiti di temperatura per motivate esigenze di salvaguardia ambientale di natura locale».

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto sono applicabili esclusivamente nelle regioni in cui il fabbisogno energetico sia coperto per almeno il 30 per cento da fonti rinnovabili. I nuovi limiti non si applicano comunque alla laguna di Venezia».

2.7

MONTINO, MACONI, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con legge di bilancio viene istituito un fondo di rotazione di finanziamento pluriennale a favore delle regioni per il finanziamento di progetti per l'utilizzo di fonti rinnovabili in particolare per il fotovoltaico in base alla normativa esistente».

2.12

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve indicare, per ciascuna centrale termoelettrica interessata, la data di avvio e i quantitativi minimi garantiti di produzione di energia da fonti rinnovabili in rapporto alle altre fonti di produzione energetica».

2.13

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I progetti esecutivi di cui al comma 1 sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività pro-

duttive e con il Ministero della salute, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione e dei lavoratori. In tale decreto, inoltre, sono stabilite le modalità di ispezione e controllo, volte a garantire l'effettivo avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili, il costante monitoraggio della situazione ambientale, nonché gli eventuali interventi sostitutivi a carico dei soggetti di cui all'articolo 1. Il predetto decreto è adottato d'intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono collocate le centrali termoelettriche di cui al precedente articolo 1».

2.14

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le centrali termoelettriche di cui all'articolo 1, potranno subire una riduzione fino al 20 per cento della potenza complessiva installata, qualora i soggetti interessati non presentino i progetti esecutivi entro il termine previsto».

2.15

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 1, l'avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili non sia completato entro i termini stabiliti nel medesimo progetto, le centrali termoelettriche interessate potranno subire una riduzione fino al 10 per cento della propria potenza nei sessanta giorni successivi e al 20 per cento per tutto il periodo fino all'avvio effettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili, così come previsto al comma 1».

2.0.1

BETTAMIO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate ad ampliare il riutilizzo delle ceneri della combustione di carbone, provenienti dalle centrali termoelettriche, nell'ambito delle attività di recupero ambientale nei rilevati o sottofondi stradali e ferroviari, nonché per la produzione di calcestruzzi e leganti idraulici».

2.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente decreto, è assicurato il monitoraggio ed il campionamento giornaliero delle acque interessate dagli aumenti di temperatura degli scarichi immessi. Nel caso le analisi verifichino la sussistenza di alterazioni locali delle correnti, barriere termiche in prossimità di fiumi e torrenti, l'avvio processi di degrado della flora e della fauna, o comunque effetti sulla salute dell'ecosistema idrico derivanti da inquinamento termico, gli aumenti di temperatura di cui all'articolo 1 sono immediatamente sospesi».

2.0.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, i titolari delle centrali devono presentare nuovamente alle autorità competenti domanda di autorizzazione allo scricco termico, corredata del programma di cui all'articolo 2 e di uno studio sugli effetti ambientali dell'aumento di temperatura degli scarichi termici. L'autorità competente, disposte le necessarie verifiche e, ove opportuno, formulate le prescrizioni tecniche finalizzate alla tutela ambientale, rilascia l'autorizzazione entro i successivi venti giorni. Scaduto il termine l'autorizzazione ad effettuare gli scarichi secondo i nuovi parametri di cui all'articolo 1, comma 1, si intende negata».

2.0.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano nelle aree interessate, nell'anno 2002, da periodi di siccità o da fenomeni di eutrofizzazione delle acque».

2.0.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Agli impianti per i quali al 31 dicembre 2002 non risultava garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee-guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, non sono applicabili i nuovi limiti di temperatura previsti dal presente decreto».

2.0.6

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a favore dei soggetti danneggiati dalle centrali termoelettriche)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, alle imprese ubicate nei pressi delle centrali termoelettriche, che gestiscono impianti di pesca, di acquacoltura, di allevamento ittico e di mitilicoltura, sono riconosciute misure di risarcimento per gli eventuali danni materiali provocati dall'aumento della temperatura delle acque.

2. All'onere di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di euro 10 milioni, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

285^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE ricorda che il senatore Falcier, relatore sul disegno di legge n. 1977, in materia di collocamento a riposo di pubblici dipendenti, ha presentato nella seduta dello scorso 9 luglio un emendamento sostanzialmente sostitutivo del testo del disegno di legge; propone, pertanto, di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19 di giovedì 17 luglio.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER illustra le ragioni di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, con il quale viene disposta la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, intervenendo in varie materie; le proroghe così realizzate trovano fondamento da un lato nell'esigenza di differire termini ormai prossimi alla scadenza, dall'altro nell'opportunità di consentire il perfezionamento di modifiche legislative in corso.

Propone, quindi di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, riferisce sull'articolato del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati.

Come già anticipato in sede di esame dei presupposti, le disposizioni del decreto-legge possono essere raggruppate in due blocchi normativi, il primo dei quali dispone proroghe di termini legislativi in scadenza ovvero differisce termini entro i quali disposizioni di legge dovevano trovare applicazione, ma per i quali quest'ultima appare difficilmente realizzabile. Rientrano in questo gruppo di disposizioni l'articolo 1, che proroga la sospensione delle procedure esecutive di sfratto per alcune categorie di locatari; l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che dispone la proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia; l'articolo 2, che proroga il termine di avvio della completa liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore; l'articolo 3, in tema di interventi di riqualificazione urbana della città di Palermo e l'articolo 4 con il quale viene ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti dei fabbricati. Ancora, nel primo gruppo rientrano l'articolo 5, concernente la proroga di sei mesi del termine per l'affidamento da parte del commissario *ad acta* degli interventi per il completamento della realizzazione delle opere di viabilità in comuni colpiti da eventi sismici; l'articolo 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga le agevolazioni tributarie per interventi di ristrutturazione edilizia a seguito di eventi sismici e che riguarda oltre 1000 comuni del Piemonte; l'articolo 5-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, il quale proroga le agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte, a seguito degli eventi sismici dell'11 aprile 2003, e che riguarda circa 70 comuni di quella regione; l'articolo 5-quater, che proroga le agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia; l'articolo 7, comma 1, con il quale è prorogato il termine per il completamento del processo di trasformazione o soppressione degli enti pubblici previsto dalla legge finanziaria 2002; l'articolo 10, in tema di consorzi agrari e l'articolo 10-bis, introdotto durante la prima lettura, di proroga del termine per l'adeguamento degli scarichi alla normativa comunitaria; l'articolo 11 in tema di gestione fuori bilancio; l'articolo 12 di

differimento dei termini a favore delle imprese colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2002, l'articolo 12-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che differisce il termine concernente opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua; l'articolo 13, che interviene sulle modalità attuative delle disposizioni in materia di contributi alle famiglie per attività educative, nonché, infine, l'articolo 14 in materia di prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Al secondo gruppo, ossia alle disposizioni che dispongono proroghe di termini finalizzate a consentire l'approvazione di modifiche legislative attualmente *in itinere*, appartengono i seguenti articoli: articolo 6, in materia di servizio pubblico per il trasporto ferroviario notturno di passeggeri; l'articolo 7, comma 2, in tema di trasferimento delle funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe al Registro Italiano Dighe, nell'imminenza dell'entrata in vigore di un regolamento in materia; l'articolo 8, che prevede una ricognizione delle situazioni relative alle concessioni del servizio di raccolta delle scommesse ippiche; l'articolo 9 in materia di associazioni dei produttori del settore agricolo; l'articolo 15, con il quale è prorogata in via transitoria l'efficacia di alcune disposizioni di legge in tema di difesa d'ufficio e procedimenti civili dinanzi al Tribunale dei minorenni; l'articolo 16, che proroga gli organi direttivi degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in attesa del riordino dei medesimi ordini professionali; l'articolo 17, che proroga il termine per il versamento delle aliquote del prodotto della coltivazione di idrocarburi, in attesa della approvazione di una nuova disciplina della materia; nonché, infine, l'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga il termine, previsto dalla legge finanziaria 2003, per le agevolazioni sul GPL e sul gasolio impiegati nelle zone montane.

Conclude ricordando che tutte le disposizioni del decreto-legge ora ricordate incidono su disposizioni di legge statale o intervengono su ambiti in cui sono recepite discipline comunitarie, e che esse hanno comunque a oggetto materie rientranti nella competenza esclusiva statale.

Il sottosegretario VENTUCCI, nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, sottolinea che il provvedimento d'urgenza all'esame proroga termini legislativi in scadenza consentendone una migliore applicazione, rendendo possibile rispondere a pressanti esigenze sociali ed intervenire su settori di rilevante impatto economico. Segnala che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati richiedono una attenta revisione, non solo dal punto di vista della loro redazione, ma soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria, poiché in alcuni casi gli oneri sono sovrastimati o, viceversa, perché in altri la copertura indicata appare insufficiente o addirittura mancante; comunica che sono allo studio ed in fase di elaborazione proposte emendative finalizzate a porre rimedio proprio a tali profili finanziari.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 16 luglio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

286^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulle determinazioni assunte, di comune accordo, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione che si è appena conclusa: l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con il disegno di legge n. 2386 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»), approvato dalla Camera dei deputati ed assegnato in sede referente.

Comunica, inoltre, che a seguito delle richieste formulate dalla senatrice Dentamaro e dai senatori Mancino, Petrini e Battisti, si è convenuto di chiedere al Ministro per le pari opportunità di intervenire in Commissione al fine di chiarire alcuni aspetti relativi alle politiche in tema di pari opportunità, con particolare riferimento all'attuazione della delega di cui all'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per la razionalizzazione degli organismi competenti in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna operanti a livello nazionale.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2402) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore Falcier ha illustrato le ragioni di necessità ed urgenza del decreto-legge in titolo, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Interviene il senatore VILLONE, annunciando il proprio voto contrario al parere formulato dal relatore, ritenendo il decreto-legge in titolo un esempio di pessima tecnica legislativa: si tratta di un tipico caso di decreto-legge *omnibus*, contenente disposizioni che intervengono in materie tra loro del tutto eterogenee. Questa sola circostanza costituirebbe di per sé motivo sufficiente per esprimere un parere contrario; a ciò si aggiunge che mentre per alcune materie è indiscutibile l'urgenza a provvedere, per altre è, al contrario, evidente come non vi sia alcuna urgenza, realizzandosi così una indebita sottrazione di tali disposizioni al normale *iter* parlamentare.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2402) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore VITALI si richiama ai rilievi critici espressi dal senatore Villone in ordine al contenuto del decreto-legge, ed in particolare all'opportunità di distinguere tra materie per le quali sussiste l'urgenza di provvedere a mezzo di decreto e materie per le quali sarebbe più corretto procedere attraverso un ordinario disegno di legge. Cita poi l'esempio dell'articolo 12 del provvedimento che proroga interventi previsti a favore delle imprese ubicate in alcuni territori colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002; sottolinea come nel corso dell'anno vi siano state diverse calamità, che hanno colpito molte zone del Paese, e come in conseguenza dovrebbero essere prorogati tutti gli interventi previsti per farvi fronte. Si riserva

di presentare emendamenti tesi a consentire tale ragionevole ed opportuna estensione. Chiede infine di conoscere se la proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL disposta dall'articolo 17-*bis* riguardi le zone di montagna.

Il relatore FALCIER, pur rilevando che il disegno di legge prende in considerazione solo alcuni dei territori colpiti da eventi calamitosi, afferma che l'eventualità di estendere le proroghe deve passare per un vaglio attento dei profili di copertura finanziaria; laddove tale vaglio non evidenziasse problemi non scorgerebbe motivi di contrarietà alla estensione invocata dal senatore Vitali. Rammenta, tuttavia, che vi è un termine stretto per la conversione del decreto, e che comunque occorre per ogni emendamento estensivo attendere la verifica della 5^a Commissione sui profili di copertura finanziaria. Quanto al chiarimento in merito alla proroga disposta dall'articolo 17-*bis* conferma che essa concerne le zone di montagna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini, Foti, Illy ed altri; Moretti e Lenna

(1505) BETTAMIO ed altri. - Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il relatore FALCIER comunica il proprio intendimento di presentare, previa verifica con il Governo circa l'opportunità e la necessità di introdurre modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, alcune proposte emendative a propria firma. Benché approvato all'unanimità nell'altro ramo del Parlamento, infatti, il testo del disegno di legge n. 2085, assunto come testo base, necessita a suo avviso di modifiche: in primo luogo occorre procedere ad una definizione della nozione di «popolazioni interessate» più soddisfacente di quella presente nel disegno di legge; proporrà pertanto, anche utilizzando lo studio che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha messo a disposizione della Commissione, emendamenti che prevedono l'indizione del *referendum* nel territorio della regione da cui avviene il distacco quando il territorio o la popolazione coinvolta nel distacco sia superiore ad una determinata soglia percentuale della popolazione o del territorio della regione stessa; a questa consultazione si dovrebbe affiancare specularmente quella della popolazione della regione alla quale è richiesta l'aggregazione, quando l'incremento di popolazione o di territorio superi un'omogenea soglia percentuale: ciò costituisce un

aspetto che non viene mai considerato nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Un ulteriore ambito su cui occorre intervenire è quello del parere dei Consigli regionali, richiesto dalla Costituzione, e dal quale il testo approvato dalla Camera prevede si possa prescindere allo scadere di un termine indicato, con una disposizione di dubbia legittimità. Un'altra proposta emendativa concernerà, per le ipotesi di aggregazione di comuni ad altra regione, la previsione del parere dei Consigli provinciali interessati sia dal procedimento di distacco, sia di quelli delle province cui si aggregano nuovi territori, fissando, in questo caso legittimamente, un termine entro il quale tali pareri debbono essere resi, allo scadere del quale si può procedere anche in loro assenza; in questo contesto si potrà anche provvedere ad unificare le procedure di distacco di comuni da una regione a quelle di aggregazione alla provincia «di destinazione».

Un ulteriore obiettivo che intende perseguire con la presentazione degli emendamenti è quello di precisare le procedure necessarie per il distacco di comuni da una regione a statuto ordinario a una regione a statuto speciale, esplicitando la necessità che vi si provveda con un disegno di legge costituzionale.

Il senatore VILLONE, dopo avere espresso apprezzamento per la prudenza con la quale il relatore si è espresso, sottolinea che il testo approvato dalla Camera dei deputati presenta gravi lacune e suscita forti perplessità. La questione cruciale, come evidenziato dal relatore, è quella della definizione della nozione delle «popolazioni interessate» di cui all'articolo 132 della Costituzione: senza volere entrare nel merito delle soluzioni possibili, sottolinea come sia evidente che non possa esserci coincidenza tra i soggetti che chiedono il distacco e quelli che su di esso decidano, come invece configurato dal disegno di legge n. 2085, il quale a suo avviso non è sul punto conforme al disegno costituzionale. È infatti innegabile la sussistenza di un interesse qualificato in capo anche alle popolazioni del territorio dal quale si distaccano le popolazioni che mutano regione, come ha peraltro ampiamente dimostrato l'esame parlamentare dei disegni di legge in materia di istituzione di nuove province, che pure non comportavano una riarticolazione del territorio regionale, bensì una diversa articolazione infraregionale.

D'altra parte l'esame degli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale induce a fare riferimento al complesso delle popolazioni interessate ed evidenzia la necessità di mettere a punto criteri più sofisticati di quelli delineati dal disegno di legge in esame: è a suo avviso necessario che nell'individuazione delle popolazioni interessate si tenga in attenta considerazione il tessuto storico, produttivo e culturale in cui si opera, rischiando altrimenti che zone economicamente forti del Paese operino scelte destinate ad avere conseguenze negative su zone limitrofe meno forti, alterando gli equilibri esistenti.

Conclude dichiarando che a suo avviso rientrano nella nozione di «popolazioni interessate» sia quelle della regione dalla quale si distaccano i comuni e le province, sia quelle delle regioni alle quali essi si aggre-

gano; è indubbiamente opportuno definire procedure che consentano una concreta possibilità di modifiche territoriali, senza che però ciò si traduca in meccanismi che coinvolgono solo le popolazioni che chiedono il distacco, creando il presupposto di rotture del tessuto sociale ed economico del Paese e di inevitabili squilibri. Ribadisce, infine, la necessità di intervenire modificando su questo punto il testo approvato dalla Camera dei deputati, il quale altrimenti non dovrebbe proseguire nel suo *iter*.

Il senatore MANZELLA interviene condividendo le perplessità espresse dal relatore e dal senatore Villone, ricordando che dopo l'approvazione del disegno di legge in esame da parte della Camera dei deputati è intervenuta la sentenza n. 47 del 2003, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che «le condizioni che possono giustificare la limitazione del referendum alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale debbono essere definite dal legislatore» (regionale, in quel caso) «così che se ne possa apprezzare la ragionevolezza». Nell'ambito dei paesi dell'Unione europea la sola Germania prevede una procedura referendaria per il distacco di territori: la norma costituzionale tedesca richiede che siano consultate sia le popolazioni che chiedono il distacco, sia quelle che restano nell'ente territoriale da cui si procede al distacco stesso e prevede una attenta ponderazione non solo in termini percentuali delle popolazioni coinvolte, ma anche delle ragioni socio-economiche che vengono poste alla base della richiesta di «riassetto territoriale», il quale non è configurato come un diritto nella piena disponibilità delle popolazioni in questione.

Ritiene che occorra eliminare gli opposti estremismi, procedendo senz'altro a modificare la legislazione vigente che prevede la consultazione di tutte le popolazioni coinvolte, ma non per questo configurando una consultazione limitata alle sole popolazioni che richiedono il distacco. Nell'individuazione delle «popolazioni interessate» l'uso di criteri di tipo numerico va, a suo avviso, integrato con la valutazione della sussistenza di rilevanti interessi socio-economici, dovendo comunque venire in considerazione l'impatto sul tessuto socio-economico, nonché l'eventuale esistenza di reti di servizi che coinvolgano le diverse realtà territoriali. A questo proposito segnala al relatore che le proposte formulate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni implicano una sorta di inversione dell'onere della prova rispetto al modello costituzionale tedesco, il quale, come detto, prescrive che sia il territorio che chiede il distacco ad addurre l'esistenza di valide ragioni socio-economiche.

Dopo aver ribadito che la soluzione delineata dalla Camera dei deputati si configura come assolutamente astratta e, a suo avviso, incostituzionale alla luce della sopravvenuta sentenza n. 47 del 2003, dichiara di confidare che le problematiche illustrate trovino risposta negli emendamenti del relatore, nella speranza di arrivare ad una soluzione condivisa.

Il senatore MAGNALBÒ si associa alle osservazioni formulate dal senatore Villone e dal senatore Manzella, rilevando che se da un lato

non si possono configurare meccanismi che nella sostanza impediscono ogni possibile mutamento degli assetti territoriali, dall'altro non è affatto opportuno aderire ad un modello legislativo come quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. È allora indispensabile pervenire alla individuazione di un meccanismo che, nel dare spazio alle legittime aspettative di quelle popolazioni che intendono cambiare regione, assicuri alle popolazioni della regione dalla quale si distaccano porzioni di territorio e che siano economicamente meno forti di quelle che chiedono il distacco, idonei strumenti di garanzia e di sostegno. Ribadisce la propria contrarietà al testo approvato dalla Camera dei deputati, auspicando che si possa pervenire ad un testo che dia voce alle legittime esigenze delle popolazioni che intendono chiedere il distacco, senza prefigurare squilibri e disegualianze.

Il senatore PETRINI, condividendo molte delle considerazioni già svolte nel corso del dibattito, sottolinea la necessità di procedere ad una modifica della legge n. 352 del 1970, emanata in vigenza di un diverso assetto costituzionale e che ha dimostrato la sua concreta inapplicabilità, a causa delle eccessive rigidità procedurali da essa previste. Tuttavia, nel procedere a novellare tale legge non può giungersi ad approvare una normativa estremista come quella approvata dalla Camera dei deputati, dovendosi, invece, elaborare una disciplina che risponda ai numerosi profili problematici evidenziati dagli interventi dei senatori Villone e Manzella.

Il sottosegretario BRANCHER interviene sottolineando che l'iniziativa legislativa all'esame ha per obiettivo quello di evitare che situazioni di sostanziale identità sociale, economica e storica siano mantenute distinte da confini puramente amministrativi. Il disegno di legge propone una modifica dell'impianto della legge n. 352 del 1970, che è stata oggetto di rilevanti critiche da parte della dottrina in quanto comportante un'eccessiva dilatazione del concetto di popolazioni consultate rispetto a quelle più direttamente coinvolte dalle modifiche territoriali, con la conseguenza di impedire ogni possibile applicazione delle procedure di modifica dei confini regionali, cristallizzando l'assetto territoriale e frustrando ogni iniziativa degli enti locali per la sua ridefinizione. La modifica dell'articolo 132 in occasione della complessiva riscrittura del Titolo V della Parte II della Costituzione ha inteso dare voce proprio a questa esigenza e il disegno di legge n. 2085 dà ad esso attuazione, esaltando l'importanza che in tale quadro riveste in principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, in coerenza al principio 3di equiordinazione e pari dignità degli enti costitutivi la Repubblica di cui al novellato articolo 114 della Costituzione. Dopo aver sottolineato che l'ordinamento non può che favorire movimenti spontanei che tendano a esaltare l'omogeneità e la compattezza delle strutture sociali di cui si compone, segnala che il disegno di legge all'esame non esaurisce la procedura nella sola volontà espressa dalla «popolazioni direttamente interessate», prevedendo la consultazione dei Consigli regionali coinvolti da un lato, e l'approvazione parlamentare dall'al-

tro, come sistema di contrappesi e garanzie. In particolare, il passaggio parlamentare consentirà di operare una ponderazione tra le varie valutazioni, eventualmente contrastanti, emerse nella procedura referendaria e nei pareri. Richiama infine l'attenzione sulla necessità di valutare compiutamente gli effetti della nuova normativa per quanto riguarda il distacco di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

Conclude esprimendosi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, riservandosi di valutare – senza alcuna posizione pregiudiziale – eventuali emendamenti che saranno presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

243^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO informa di aver ricevuto da parte della senatrice Magistrelli l'invito a prevedere l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione di due disegni di legge a sua firma riguardanti la materia della cancellazione dei protesti cambiari (A.S. 1368) e la repressione delle molestie gravi (A.S. 1830), invito che egli ritiene di poter accogliere.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che è a disposizione dei commissari copia di un documento, approvato dall'Associazione dei magistrati della Corte dei conti e trasmesso alla Presidenza della Commissione, in relazione all'esame in corso dei disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

- (279) *PEDRIZZI ed altri.* – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma
- (280) *PEDRIZZI.* – Istituzione del tribunale di Gaeta
- (344) *BATTAFARANO ed altri.* – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
- (347) *MARINI.* – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
- (382) *VALDITARA.* – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
- (385) *SEMERARO ed altri.* – Istituzione della corte d'appello di Taranto
- (454) *GIULIANO.* – Istituzione del tribunale di Aversa
- (456) *GIULIANO.* – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
- (502) *VIVIANI.* – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona
- (578) *FASOLINO.* – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino
- (740) *CALDEROLI.* – Istituzione della corte d'appello di Lucca
- (752) *VISERTA COSTANTINI.* – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (771) *PASTORE ed altri.* – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) *MARINI ed altri.* – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) *FILIPPELLI.* – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) *MARINI ed altri.* – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) *FASSONE ed altri.* – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) *COSSIGA.* – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) *COSSIGA.* – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) *COSSIGA.* – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) *COSSIGA.* – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

- (1300) *CICCANTI*. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri*. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE*. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri*.- *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) *CIRAMI ed altri*. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI*. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) *CALLEGARO*. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*
- (1555) *CALDEROLI*. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*
- (1632) *CICCANTI*. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*
- (1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri*.- *Separazione delle carriere dei magistrati*
- (1668) *CURTO*.- *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*
- (1710) *GUASTI*. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*
- (1731) *CAVALLARO*. –*Istituzione del tribunale di Caserta*
- (1765) *CUTRUFO e TOFANI*. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*
- (1843) *MONTAGNINO ed altri*. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*
- (2172) *DETTORI*. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 9 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà – a partire dal subemendamento 3.1000/72 – nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei subemendamenti ad essi relativi, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 25 giugno 2003, del 26 giugno 2003, del 2 luglio 2003 e dell'8 luglio 2003.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 3.1000/72 diretto ad abbassare ad un anno, rispetto i tre che sono invece indicati al comma 1, lettera h) dell'emendamento 3.1000, il tempo minimo che deve trascorrere dalla precedente partecipazione per poter frequentare un nuovo corso tenuto dalla istituenda Scuola superiore.

Il relatore Luigi BOBBIO invita il senatore Centaro a considerare invece la proposta di portare a due anni il limite temporale indicato, sulla base della considerazione che un anno potrebbe risultare troppo breve, tenuto conto delle prevedibili esigenze organizzative dei corsi correlate all'elevato numero dei partecipanti. Al tempo stesso l'indicazione del limite di tre anni contenuto nell'emendamento 3.1000 appare eccessiva per soddisfare con prontezza quella domanda di aggiornamento professionale che potrebbe presentarsi, ad esempio, anche in conseguenza del varo di riforme di portata significativa intervenute nell'arco di tempo considerato.

Il senatore MARITATI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1000/72. Invita poi il Governo a far sì che i corsi – che si terranno presso l'istituenda Scuola – abbiano una durata massima di un mese, con l'espressa previsione inoltre che gli stessi dovranno tenersi in modo non continuativo. Ritiene infatti che solo un corso articolato in tal modo, potrà assolvere adeguatamente la funzione che lo stesso è chiamato a svolgere.

Il senatore ZANCAN ritiene necessario chiarire se i corsi siano o meno obbligatori per tutti i magistrati; al tempo stesso considera opportuno che, nell'organizzazione dei corsi e nell'individuazione dei partecipanti, si tenga conto del fatto che talune specifiche esigenze di aggiornamento professionale possono riguardare anche solo una parte dei magistrati.

Il senatore CENTARO, accogliendo l'invito del relatore, modifica il subemendamento 3.1000/72, riformulandolo nel subemendamento 3.1000/72 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, il subemendamento 3.1000/72 (nuovo testo) è approvato.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 3.1000/75.

Il presidente Antonino CARUSO dispone che si passi all'esame del subemendamento 3.1000/76, accantonato nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Con riferimento a tale subemendamento, il relatore Luigi BOBBIO ricorda di aver espresso un parere contrario alla sua approvazione nel presupposto che la previsione di un'organizzazione distrettuale della forma-

zione affidata ai Consigli giudiziari non risponda alle linee ispiratrici ed alle scelte espresse nella proposta di riforma del Governo.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 3.1000/76.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1000/78 in quanto la sua approvazione è consequenziale e coerente con la soppressione del numero 2, della lettera a) dell'emendamento 2.1000, avvenuta con l'approvazione del subemendamento 2.1000/8 nella seduta pomeridiana della Commissione del 18 giugno scorso.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/78.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore, il subemendamento 3.1000/78 è approvato e sono conseguentemente preclusi i subemendamenti 3.1000/79 , 3.1000/80, 3.1000/81 e 3.1000/83.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/84, in quanto il sistema delineato dal Governo nella lettera s) dell'emendamento 3.1000 appare eccessivamente vessatorio e lesivo della dignità dei magistrati.

Posto ai voti il subemendamento 3.1000/84 è respinto.

Il senatore FASSONE raccomanda l'approvazione del subemendamento 3.1000/85, richiamando l'attenzione sull'opportunità che siano meglio precisati i parametri alla stregua dei quali dovranno essere effettuate le valutazioni previste dalla lettera s) dell'emendamento 3.1000.

Il senatore ZANCAN ritiene senz'altro condivisibile il contenuto del subemendamento 3.1000/85 e sottolinea in particolare l'importanza che devono avere, nella valutazione del magistrato, i profili relativi alla deontologia, all'equilibrio, alla disponibilità alle esigenze di servizio, e al tratto con cui vengono gestiti i rapporti con gli altri soggetti processuali.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO, prende la parola il sottosegretario VIETTI il quale ritiene opportuno che i profili ai quali viene fatto riferimento nel subemendamento 3.1000/85 non vengano configurati come parametri di valutazione in senso tecnico, in quanto ciò potrebbe avere effetti controproducenti sullo svolgimento dell'attività amministrativa.

Giudica poi indispensabile mantenere, nella lettera s) dell'emendamento 3.1000, il riferimento alla nozione di produttività, così come il richiamo di carattere generale all'attività giudiziaria e scientifica.

Il relatore Luigi BOBBIO prospetta quindi una possibile riformulazione del subemendamento 3.1000/85, che il senatore FASSONE, pur ribadendo di considerare preferibile l'impostazione originaria del subemendamento, ritiene comunque di accogliere modificando conseguentemente lo stesso nel subemendamento 3.1000/85 (nuovo testo).

Il subemendamento 3.1000/85 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/86 fino alla parola «tredicesimo». La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi 3.1000/87 e 3.1000/88.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/89 fino alla parola «ventesimo». La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi 3.1000/90 e 3.1000/91.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sul subemendamento 3.1000/92 giudicando non condivisibile la *ratio* ispiratrice allo stesso sottesa.

Il senatore CENTARO raccomanda invece l'approvazione del subemendamento 3.1000/92 evidenziando come la modifica con lo stesso proposta sia volta a far sì che il meccanismo delineato nella lettera s) dell'emendamento 3.1000 risulti in grado di assicurare un controllo realmente incisivo sulla professionalità dei magistrati.

Il senatore FASSONE, senza esprimersi in via definitiva sulla proposta contenuta nel subemendamento, ne sottolinea la severità ed evidenzia come, mediante il richiamo all'articolo 3 della legge sulle guarentigie della magistratura, di cui al regio decreto legislativo n.511 del 1946 – peraltro nel testo che risulterà modificato in conseguenza dell'approvazione del successivo emendamento 7.1000 –, di fatto l'aver conseguito due valutazioni consecutive negative viene equiparato, quanto agli effetti, alla fattispecie della sopravvenuta inettitudine.

Il sottosegretario VIETTI sottolinea che la *ratio* ispiratrice della previsione contenuta nell'ultima parte della lettera s) dell'emendamento 3.1000 è quella di porre rimedio a quanto attualmente si verifica; la prassi amministrativa ha infatti evidenziato casi in cui, anche se gli elementi acquisiti rendevano evidente la necessità che il magistrato non continuasse nello svolgimento delle sue funzioni, non è stata poi in concreto disposta la dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge sulle gua-

rentigie ritenendosi inaccettabile privare di qualsiasi attività lavorativa una persona che, a volte, può anche essere non più giovane. In questa prospettiva si è allora previsto, con la modifica proposta dal Governo all'articolo 3 della legge sulle guarentigie e con il disposto della lettera s) dell'emendamento 3.1000, l'introduzione di uno strumento meno dirimpente rappresentato dalla possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione i magistrati dispensati dal servizio. Ciò premesso, con riferimento al subemendamento 3.1000/92, il timore del rappresentante del Governo è che la soluzione in esso prefigurata possa comunque nella pratica risultare eccessivamente severa e magari determinare un fenomeno di disapplicazione nei fatti della nuova normativa, analogo a quello cui si è già accennato.

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 3.1000/92, dichiarando però di non condividere in alcun modo le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e facendo presente che la linea sottesa alla previsione contenuta nell'ultima parte della lettera s) dell'emendamento 3.1000 è in grado di costruire un meccanismo di verifica della professionalità dei magistrati tale da rappresentare solo un cambiamento apparente e inidoneo invece ad incidere concretamente nella realtà delle dinamiche in questione.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/93 e 3.1000/94, quest'ultimo di contenuto identico al subemendamento 3.1000/95.

Si passa quindi all'esame dei rimanenti subemendamenti all'emendamento 3.1000, di cui era stato disposto l'accantonamento nella già menzionata seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Con riferimento al subemendamento 3.1000/7, il RELATORE propone di adottare una via intermedia tra la proposta contenuta nell'emendamento del Governo – che include senza limitazioni gli avvocati tra i fruitori dei corsi di aggiornamento presso la Scuola superiore delle professioni giuridiche – e il subemendamento che, al contrario, li esclude, determinando nella percentuale del dieci per cento dei posti disponibili la partecipazione degli avvocati medesimi.

Sulla proposta avanzata dal relatore si apre un breve dibattito al quale prendono parte il senatore MARITATI il quale dichiara di condividere il subemendamento 3.1000/7; il senatore CAVALLARO per sottolineare la sua contrarietà alla limitazione percentuale che appare peraltro poco elegante; il senatore ZANCAN il quale, nel dichiarare di non condividere la proposta del relatore, ritira altresì la firma dal subemendamento, mentre il senatore CENTARO annuncia il suo voto contrario sul subemendamento 3.1000/7 ritenendo che sarà compito dei decreti attuativi valutare la determinazione numerica della partecipazione degli avvocati.

Segue un intervento del senatore CIRAMI che annuncia il voto favorevole al subemendamento 3.1000/7, ricorrendo a suo avviso la necessità di affidare l'attività di aggiornamento professionale degli avvocati e dei magistrati ad organismi distinti.

Il relatore Luigi BOBBIO osserva che, ove non si determinassero limitazioni alla partecipazione degli avvocati, si correrebbe il serio rischio di non conferire alla Scuola la sua piena operatività nella fase d'avvio.

A giudizio del senatore FASSONE occorre che sia ben chiaro il vero significato formativo che si vuole assegnare ai corsi, altra cosa dai momenti in cui si realizza la pur utile e necessaria circolarità di nozioni, esperienze e approfondimenti tra le diverse professioni giuridiche.

Il sottosegretario VIETTI sottolinea che, rispetto all'impostazione originale che aveva ispirato la stesura dell'emendamento 3.1000, è poi maturata la convinzione che il luogo della formazione comune delle professioni legali dovesse essere individuato essenzialmente nelle Scuole di specializzazione. Alla luce di ciò la scelta di riservare la Scuola prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in esame esclusivamente alla formazione degli uditori e all'aggiornamento dei magistrati appare oggi coerente con il mutato contesto di riferimento. Il rappresentante del Governo, modificando quindi la propria posizione al riguardo, esprime parere favorevole sul subemendamento 3.1000/7.

Con il parere favorevole anche del RELATORE, il PRESIDENTE pone ai voti il subemendamento 3.1000/7 che viene approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge 1986-B, recante norme sulla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, che torna in Senato per la quarta lettura.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 3.****3.1000/72 (Nuovo testo)**

CENTARO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «trascorsi almeno due anni», con le seguenti: «trascorso almeno un anno».

3.1000/85 (Nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, nella lettera s), dopo le parole: «dalla produttività», inserire le seguenti: «dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia;».

Art. 7.**7.1000**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

b) prevedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

c) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d'ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale;

d) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevedendo anche la possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

e) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, in linea di massima, l'impossibilità che possa consentirsi l'esercizio dell'attività di magistrato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitino la professione di magistrato o di avvocato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(1989) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, rilevando che, nel quadro delle iniziative tese a rafforzare e sviluppare la cooperazione e le relazioni politiche ed economiche fra la Repubblica italiana e la Libia, si è posta l'esigenza di assicurare agli italiani che risiedono in quel Paese per motivi di lavoro o che si trovano per motivi turistici un'assistenza consolare più efficace, tenuto conto che la Libia non aderisce alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ciò che ha reso finora difficoltosa detta assistenza, stante la mancanza di apposite intese in materia.

La Convenzione in ratifica, fatta a Roma il 4 luglio 1998, mira a colmare quella carenza di tutela predisponendo gli strumenti per un'adeguata protezione dei cittadini italiani presenti in Libia e, a tal fine, disciplina l'esercizio delle funzioni consolari richiamando per altri aspetti (ad esempio l'istituzione dei consolati ed il trattamento dei funzionari consolari) le stesse disposizioni della Convenzione di Vienna del 1963.

L'articolo 4 della Convenzione consolare riassume gli aspetti più rilevanti di tale protezione, mentre gli articoli successivi regolano specificamente le singole funzioni consolari. Viene così consolidata la competenza del console in materia di cittadinanza e stato civile (articolo 6), l'esercizio delle funzioni notarili (articolo 8), la protezione dei diritti ed interessi dei cittadini minori o incapaci (articolo 11), l'intervento consolare in caso di decessi ed in materia di successioni (articolo 12), le competenze in mate-

ria di navigazione marittima ed aerea relativamente alle navi battenti la bandiera dello Stato d'invio (articoli da 16 a 20).

Particolarmente importanti sono l'articolo 7, che integra le corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna, confermando il diritto del console di comunicare con i propri concittadini in specifiche situazioni, nonché l'articolo 13 relativo all'intervento consolare nel caso di arresto, fermo o detenzione di un cittadino dello Stato d'invio.

È previsto, in particolare, l'obbligo delle competenti Autorità locali di informare, immediatamente ed al massimo entro due giorni, il console nel caso in cui tali misure coercitive siano state adottate nei confronti di suoi concittadini. Corrispondentemente, è riconosciuto ai funzionari consolari il diritto di visitare i connazionali che siano sottoposti a misure detentive, al fine di prestare loro la necessaria assistenza. Rileva, infine, che, in base all'articolo 22 della Convenzione, la Libia riconosce alle Autorità consolari italiane la competenza ad esercitare funzioni consolari in favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano uffici consolari in loco. Ciò, in conformità alle disposizioni del Trattato di Maastricht.

La ratifica della Convenzione si configura come un ulteriore passo nel contesto della positiva evoluzione in atto per ciò che attiene alle relazioni fra Italia e Libia. In proposito, il recente Accordo relativo alla lotta all'immigrazione clandestina, siglato il 3 luglio, appare molto significativo.

Alla luce di quanto appena illustrato, auspica la pronta ratifica della Convenzione consolare, la cui attuazione non comporta, peraltro, oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Pellicini, rilevando preliminarmente come il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati risponda ad attese ampiamente diffuse nella comunità italiane nel mondo.

La base di riferimento del disegno di legge è costituita dalla legge n. 205 del 1985, successivamente modificata dalla legge n. 172 del 1990. Il Governo ha più volte fatto presente, anche nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che il disegno di legge è ispirato al testo approvato il 21 marzo 2002 dall'assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Come noto, i COMITES sono organi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero presso ciascuna circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila cittadini italiani, o presso la rappresentanza diplomatica, se nel Paese non vi sono uffici con-

solari. Gli organi rappresentativi degli italiani all'estero, all'epoca chiamati Comitati dell'emigrazione italiana, sono stati istituiti con la legge n. 205 del 1985. Tale legge è stata successivamente modificata con la legge n. 172 del 1990 che ha anche modificato la denominazione in quella attuale, vale a dire «Comitati degli italiani all'estero».

Attualmente, esistono 67 COMITES in Europa, 4 nell'Africa subsahariana, 6 in Asia e in Oceania, 38 nelle Americhe, 2 nei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, per un totale di 117. Elemento importante da considerare è che il decreto-legge n. 411 del 2001, convertito dalla legge n. 463 del 2001, ha disposto il rinvio delle elezioni dei COMITES a non oltre la data del 30 giugno 2003. In base all'articolo 8 della citata legge n. 205 del 1985 e successive modificazioni, peraltro, le elezioni avrebbero dovuto tenersi nel 2002, stante la durata quinquennale del mandato dei membri elettivi dei COMITES. Nelle more, con vari provvedimenti e da ultimo il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, successivamente convertito in legge, si è rinviata la scadenza prevista per il rinnovo dei COMITES al 31 dicembre 2003. Inoltre, al comma 2 dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge si prevede che gli attuali componenti dei COMITES restino in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati, conseguente all'applicazione del provvedimento oggi in esame. Dunque si è dato vita ad un'ultima *prorogatio* in attesa della riforma in esame, la cui approvazione, anche per questa ragione, è da ritenersi certamente urgente.

Ricorda che, si è aperta da qualche anno nel Parlamento una stagione di notevole impegno sul versante per i problemi degli italiani residenti all'estero. Cita, quindi, la legge 18 giugno 1998, n. 198, che ha istituito la Conferenza permanente tra Stato, regioni, province autonome e Consiglio generale degli italiani all'estero. Ricorda inoltre la riforma attuata con le leggi costituzionali n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001, che hanno istituito e regolamentato la circoscrizione Estero per le elezioni politiche di Camera e Senato.

Passa quindi ad una disamina delle disposizioni più rilevanti del disegno di legge, richiamando gli articoli da 1 a 4, che definiscono le funzioni, il bilancio dei COMITES e la loro sede. In particolare, l'articolo 1 istituisce i Comitati degli italiani all'estero, delineandone la natura e le competenze. Al comma 1, viene disposto che un Comitato degli italiani all'estero venga istituito, con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro per gli italiani nel mondo, presso ogni circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui al citato comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 459 del 2001. Il testo del comma 2 è stato opportunamente modificato in sede referente dalla III Commissione della Camera, perché è stato specificato che il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. Il comma 3 stabilisce che potranno essere istituiti più COMITES, qualora le condizioni locali lo consiglino, nell'ambito della stessa circoscrizione, in considerazione soprattutto della vastità della stessa circoscrizione consolare e della

presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana.

In questo caso l'istituzione di ulteriori Comitati è disposta con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo. Il Comitato può rappresentare istanze della collettività italiana di riferimento presso le autorità e le istituzioni locali ed è reso partecipe dei contatti della rappresentanza diplomatica-consolare con le autorità locali, su questioni di interesse della comunità italiana *in loco*. L'articolo 2 attribuisce ulteriori compiti ai Comitati; si tratta in sostanza dell'individuazione delle esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento, nonché di concorrere alla definizione di un quadro programmatico degli interventi italiani nel paese nel quale il COMITES opera mediante una sinergia con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali italiane.

Inoltre, al fine di promuovere l'integrazione sociale dei cittadini italiani, mantenendo al contempo i legami con la realtà italiana, anche al fine di favorire la conoscenza dei molteplici aspetti di essa, il COMITES collabora con l'autorità consolare nella tutela dei diritti, con particolare riguardo alla sfera lavorativa ed assistenziale, e nella tutela degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il Comitato avrà anche il compito di segnalare all'autorità consolare eventuali violazioni delle norme locali, internazionali e comunitarie. Dal canto suo, l'autorità consolare riferisce ai COMITES eventuali interventi effettuati nella propria sfera di azione.

Accanto alle funzioni di impulso testè elencate, le funzioni consultive dei Comitati, consistono nella formulazione di proposte all'autorità consolare e nell'espressione di pareri, talvolta considerati per legge obbligatori, ma non vincolanti. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, l'autorità consolare ed il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle attività svolte nell'ambito della circoscrizione consolare dai patronati. Al comma 6 dell'articolo 2, infine, si attribuisce ai Comitati autonomia regolamentare, dal momento che questi possono emanare regolamenti di organizzazione che attengono al proprio funzionamento.

L'articolo 4 riguarda la sede e la segreteria dei Comitati, mentre l'articolo 5 definisce la composizione del Comitato (12 membri per le comunità fino a 100 mila cittadini italiani e 18 membri per le comunità dimensionalmente superiori).

I successivi articoli disciplinano la composizione del Comitato. Particolarmente interessante è l'istituzione, nell'ipotesi in cui vi fossero più COMITES in una stessa circoscrizione, di un Comitato dei presidenti. Inoltre, all'articolo 7 è prevista la presenza di membri non in possesso della cittadinanza, purchè di origine italiana. Altre disposizioni che disciplinano la durata in carica e le ipotesi di decadenza dei vari componenti, i poteri e le funzioni dei COMITES, la costituzione di un comitato elettorale circoscrizionale nonché la disciplina elettorale.

In base all'articolo 8, i componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il comma 2 stabilisce, tuttavia, che il mandato, qualora la sua scadenza non coincida con quella della generalità dei COMITES, non possa giungere alla naturale conclusione. Il comma 3 individua le cause di sostituzione e decadenza dal mandato dei membri: inoltre, la riduzione a meno della metà del numero dei membri del Comitato è causa di scioglimento, come pure il rinvio di cinque sedute consecutive per la mancanza del numero legale e l'impossibilità di espletare regolarmente le funzioni.

L'articolo 9 definisce le condizioni di validità delle deliberazioni. Il Comitato delibera in via ordinaria a maggioranza semplice, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità. Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. All'articolo 10 sono disciplinati i poteri e le funzioni del presidente del COMITES; in esso si precisano le maggioranze richieste per l'elezione del presidente, l'ipotesi di presentazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti (atto che deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei componenti) e le funzioni e attribuzioni del presidente (rappresentanza legale del Comitato, convocazione dello stesso), oltre alla incompatibilità della carica con quella di componente del CGIE. Particolare attenzione va prestata alla clausola di una sorta di «sfiducia costruttiva» prevista all'articolo 10, in base alla quale, la mozione di sfiducia nei confronti del presidente deve indicare anche il nuovo candidato; si tratta di un meccanismo volto a garantire una continuità di guida del Comitato.

L'articolo 11 prevede che il Comitato elegga al suo interno un esecutivo, composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti e del quale fa parte il presidente. Tale organo istruisce le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive. L'articolo 13 definisce i requisiti per l'accesso all'elettorato attivo. In base a tale articolo, sono elettori di diritto dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 459 del 2001, residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che godano del diritto di elettorato attivo in base alle vigenti leggi nazionali.

Particolarmente importante è l'articolo 14, che riguarda il sistema elettorale. Tale sistema è basato su liste di candidati concorrenti e prevede la modalità del voto per corrispondenza, concordemente con la vigente normativa generale sul voto degli italiani all'estero dettata dalla legge n. 459 del 2001 e dal relativo regolamento di attuazione. L'assegnazione dei seggi è su base proporzionale, con le modalità di cui agli articoli 21 e 22.

L'articolo 17 attiene alla stampa ed all'invio del materiale elettorale: quest'ultimo è stampato a cura dell'ufficio consolare, sulla base delle istruzioni ricevute dal Ministero degli affari esteri. Non più tardi di venti giorni precedenti la data delle elezioni, l'ufficio consolare invia ad ogni singolo elettore un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda e una busta affrancata con l'indirizzo di ritorno dell'ufficio consolare. Nel plico sono inoltre contenute le istruzioni per la corretta espressione

del voto e il testo della disciplina normativa. L'elettore rispedisce il materiale, contenente l'espressione del voto non oltre il decimo giorno precedente la data delle elezioni. Si realizza, così, la massima uniformità possibile con la disciplina per il voto degli italiani all'Estero che è senz'altro auspicabile per evitare il rischio di confusione e incertezza dovute a modalità di votazione disomogenee.

Gli articoli 18-20 riguardano i meccanismi del procedimento elettorale nonché le operazioni di scrutinio. Essi concernono norme di dettaglio sulla costituzione dei seggi, la partecipazione al voto e le operazioni elettorali: in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 prevede la costituzione presso ciascun ufficio consolare di un seggio elettorale per ogni 5.000 elettori residenti nella circoscrizione di pertinenza. Data la nuova modalità del voto per corrispondenza, il seggio elettorale avrà il compito di scrutinare i voti inviati dagli elettori.

L'articolo 21 riguarda la ripartizione dei seggi e prevede che ciascuna lista ottenga tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportati. L'articolo 23 prevede che, laddove non sia possibile procedere alle elezioni dei Comitati, si possano istituire – con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo – Comitati aventi compiti e composizione analoghi a quelli elettivi.

L'articolo 25 proroga il mandato dei Comitati operanti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, fino all'indizione delle successive elezioni, e l'articolo 26 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione della normativa in esame con decreto del Presidente della Repubblica adottato in base all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 27 reca la clausola di copertura finanziaria.

Di particolare importanza è l'articolo 26, in cui è prevista l'adozione di un regolamento di attuazione della normativa in esame; infatti, molti profili del provvedimento dovranno essere integrati con la stesura di tale regolamento.

Per ciò che attiene all'articolo 28, che reca le disposizioni abrogative, manifesta perplessità circa la scelta di ricomprendere fra le norme oggetto di abrogazione l'articolo 4 della legge n. 205 del 1985, che configurava una responsabilità civile e penale dei membri dei Comitati «ai sensi dell'ordinamento italiano» per l'impiego dei contributi assegnati a tali organismi. Appare a riguardo opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo sulla reale portata normativa di tale abrogazione, tenuto conto che l'interprete potrebbe in ipotesi essere indotto a ritenere che i membri dei Comitati vengano ad acquisire una sorta di immunità penale e civile per le modalità di impiego di tali contributi.

Ribadisce, infine, l'urgenza di ridisciplinare la materia dei COMITES per permettere lo svolgimento delle elezioni dei Comitati senza ricorrere ad altre proroghe; d'altra parte, il disegno di legge in esame prevede una disciplina organica della materia e presenta anche meccanismi di razionalizzazione tali da garantirne l'efficienza nel tempo. Per quanto esposto, auspica, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

Ha la parola il senatore Franco DANIELI il quale, dopo aver ringraziato il relatore per la sua esposizione, ricorda come la riforma delle elezioni per i COMITES rappresenti una esigenza a cui si è tentato di far fronte da un lungo periodo, essendo profondamente radicata la consapevolezza di dover superare la previgente disciplina contenuta nella legge del 1985 e poi modificata nel 1990. Ricorda che nella precedente legislatura si era giunti alla seconda lettura in Commissione affari esteri del Senato di un disegno di legge presentato dal centro-sinistra, bloccato dalla scelta dell'allora opposizione, ora maggioranza, di chiedere la revoca dell'assegnazione a sede deliberante. Ciò determinò, nei fatti, che l'iter del disegno di legge non potesse concludersi, data la prossimità della fine della legislatura. Il testo base licenziato dalla Camera ed ora in esame è da ritenersi insoddisfacente, e merita, comunque, un'attenta analisi in Commissione. Fra gli aspetti del provvedimento non convincenti, va fatta menzione innanzitutto delle disposizioni che recano la qualificazione dei COMITES nonché i loro poteri e le loro funzioni in rapporto all'attività dei consolati. Molti dubbi solleva, poi, il meccanismo che presiede alla formazione delle liste degli elettori. Questi, com'è noto, saranno chiamati al voto per corrispondenza sulla base non delle risultanze della cosiddetta anagrafe consolare, ma di quelle dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In proposito, occorre ricordare che vi è una notevole differenza tra gli iscritti nelle anagrafi consolari e quelli registrati nell'AIRE: il differenziale numerico tra i due dati è pari a più di 1.180. 000 persone. Osserva, dunque, che sarebbe auspicabile procedere alla consultazione elettorale per i COMITES utilizzando come base di individuazione del corpo elettorale le anagrafi consolari, le quali hanno il pregio di essere redatte ed aggiornate nello stesso contesto territoriale ove risiedono i cittadini da censire, così che i margini di esattezza vanno ritenuti senz'altro maggiori rispetto a quelli raggiunti dall'AIRE. Rileva infine come a sanare tale discrasia, che rischia di dar luogo a un gran numero di esclusioni arbitrarie dal voto, non sia sufficiente il mero richiamo al collegamento tra le banche dati, previsto in specie dal regolamento di attuazione sull'esercizio del voto degli italiani all'estero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

345^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti 20.702, 21.838, 25.328, 25.395, 25.354, 25.404, 25.752, 21.4, 24.604, 25.355, 25.758, 25.761, 25.0.102 e 25.0.103. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore IZZO fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 19 a 28 del disegno di legge in titolo nonché recanti articoli aggiuntivi dopo i suddetti articoli. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 20.702 (il quale mantiene una rete televisiva avente compiti di servizio pubblico sopprimendo, tuttavia, sia i trasferimenti finanziaria a carico del bilancio dello Stato, sia il canone di abbonamento televisivo), 21.838, 23.3 (limitatamente ai commi da 2 a 4), 25.328, 25.395, 25.354, 25.404 e 25.752, in quanto sembrano comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria,

nonché le proposte 21.4, 24.604, 25.355, 25.758, 25.761, 25.0.102 (limitatamente ai commi 9, 10, 12 e 13) e 25.0.103 (limitatamente ai commi 9, 10, 11 e 12), identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.12, 19.13, 21.773 (in quanto potrebbe avere effetti sul patrimonio dello Stato a seguito della cessione gratuita di una quota non inferiore al 60 per cento del capitale della RAI), 21.0.100 (limitatamente ai commi da 5 a 12), 23.753, 23.843, 23.844, 24.767, 25.0.102 (limitatamente al comma 8) e 25.0.103 (limitatamente al comma 8). In merito alle proposte 20.4, 20.6-*bis*, 20.5, 20.300, 21.6, 21.4-*bis*, 21.201, 21.792 e 23.3 (limitatamente ai primi due periodi del comma 14), concernenti una Fondazione che svolge alcuni compiti in relazione alla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, occorre valutare se le entrate del canone per l'abbonamento televisivo siano adeguate a garantire la copertura delle spese di funzionamento della stessa, nonché occorre acquisire chiarimenti in merito alle modalità di copertura del patrimonio della Fondazione stessa dotata di personalità giuridica pubblica; analogamente occorre valutare gli emendamenti 20.705, 20.720, 20.304, 20.794, 20.308, 20.803, 20.827 e 21.704, in quanto contenenti richiami alla suddetta Fondazione suscettibili di determinarne implicitamente l'istituzione. Segnala, altresì, le proposte 22.2 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3) e 23.3 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 14) in quanto sembrano determinare una violazione del principio di universalità del bilancio. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda che il ricavato della gara ivi indicata, affluisca all'entrata del bilancio, nonché il trasferimento all'Autorità delle spese per l'espletamento della stessa. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sui seguenti emendamenti illustrati dal relatore, riservandosi di esporre successivamente il parere sulle rimanenti proposte da questi evidenziate: 20.702, 21.838, 23.3 (limitatamente ai commi da 2 a 4), 25.328, 25.395, 25.354, 25.404, 25.752, 21.4, 24.604, 25.355, 25.758 e 25.761 nonché, limitatamente ai commi segnalati dal relatore, 25.0.102 e 25.0.103. Ritiene infatti gli stessi suscettibili di comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria.

Il senatore CAMBURSANO, preso atto dei rilievi relativi agli effetti finanziari degli emendamenti 20.702 e 21.4, si riserva di presentare opportune riformulazioni degli stessi nella sede competente.

Sull'emendamento 25.355, interviene il senatore CADDEO per proporre di rendere un parere non ostativo condizionato alla soppressione delle parti dell'emendamento stesso che presentano profili critici per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, replicando al senatore Caddeo, ritiene che la previsione di un contributo minimo per l'acquisto dei ricevitori per la televisione digitale terrestre o in tecnica digitale da satellite o per fibra ottica rappresenta il principale profilo critico, per quanto di competenza, dell'emendamento 23.355; infatti, non essendo nota la platea dei beneficiari, la previsione di un contributo minimo può rendere inefficace la copertura finanziaria configurata, a legislazione vigente, quale limite massimo di spesa. Al fine di recepire la proposta avanzata dal senatore Caddeo, propone di condizionare il parere sull'emendamento in questione sopprimendo la previsione di un contributo minimo.

Sugli emendamenti 25.354 e 25.404 propone di esprimere parere contrario, senza il riferimento all'articolo 81 della Costituzione, in quanto, sebbene non ritenuti suscettibili di compromettere la copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 21, comma 7, tali emendamenti potrebbero determinare effetti non del tutto coerenti con la finalizzazione prevista per le risorse ivi richiamate.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone, infine, di rendere il parere limitatamente agli emendamenti sui quali è stato acquisito l'avviso del rappresentante del Governo, rinviando il seguito dell'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta, nonché quello dell'emendamento 23.3, non essendo stato acquisito l'avviso del Governo sui rilievi segnalati dal relatore in merito al comma 14.

Su quest'ultima proposta del Presidente, conviene la Commissione.

Il relatore IZZO, preso atto delle osservazioni emerse dal dibattito, formula, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 20.702, 21.838, 25.328, 25.395, 25.354, 25.404, 25.752, 21.4, 24.604, 25.355, 25.758, 25.761, 25.0.102 e 25.0.103 esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione delle proposte 25.354 e 25.404, sulle quali il parere è contrario, e dei seguenti emendamenti, sui quali il parere è di nulla osta, condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, a che: nell'emendamento 25.355, le parole: «tra un minimo di 75 euro e», vengano sostituite con l'altra: «entro»; nell'emendamento 25.0.102 siano soppressi i commi 9, 10, 12 e 13; nell'emendamento 25.0.103 siano soppressi i commi 9, 10, 11 e 12.».

Verificata la presenza del numero legale per deliberare la Commissione approva, infine, la proposta del relatore ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

346^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.23. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore IZZO riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti al provvedimento in titolo, riferiti all'articolo 5, segnalando che le proposte 5.0.5 e 5.0.6, limitatamente alle rispettive lettere «e», capoverso 6-bis, sembrano determinare minori entrate o maggiori oneri non quantificati né coperti.

Ricorda che nella relazione sul rendiconto generale dello Stato la Corte dei conti stima nell'ordine di 2.300 milioni di euro il risparmio potenziale derivante per le amministrazioni pubbliche dalla razionalizzazione degli acquisti correlata ai meccanismi che prevedono apposite convenzioni della Consip S.p.A. – sulla base dei dati forniti dalla stessa – e che, in sede di discussione della legge finanziaria 2003, la relazione tecnica

non ha quantificato i risparmi connessi all'articolo 24 (che ha stabilito obblighi più stringenti per le amministrazioni pubbliche in ordine all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A.) ma ne ha sottolineato la correlazione con il patto di stabilità interno, considerato altresì che la sottrazione del solo affidamento degli incarichi di progettazione dal suddetto sistema (ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 289 del 2002) è stata ritenuta corrispondere, al momento dell'approvazione del relativo emendamento, ad un effetto di 500 mila euro.

Per tali ragioni, ritiene necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti che intervengono sul meccanismo definito dal citato articolo 24 della legge finanziaria 2003: 5.2, 5.3 e 5.7 (in quanto sopprimono l'obbligo per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di avvalersi della procedura tramite la Consip nonché le misure di controllo introdotte dalla legge finanziaria 2003); 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.15, 5.18, 5.19 e 5.0.5 (analoghi ai precedenti ma che prevedono, in alternativa ai meccanismi Consip, l'applicazione dei medesimi parametri di qualità e prezzo, configurando, inoltre, in taluni di essi, iniziative di assistenza tecnica e formazione i cui oneri connessi vanno valutati); 5.10 e 5.11, (in quanto escludono gli appalti di servizi dalle convenzioni Consip); 5.12, 5.13, 5.14, 5.16 e 5.17 (poiché modificano la soglia o la tipologia degli appalti esclusi dalle gare in ambito europeo ovvero dai meccanismi Consip); 5.21 (in quanto affida alla Consip compiti di monitoraggio dei prezzi e configura iniziative di formazione e assistenza tecnica).

Fa presente, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19 e 5.0.20, in merito alla possibilità che la sanatoria, ivi prevista, di adempimenti necessari per accedere agli sgravi fiscali correlati ad interventi sul patrimonio edilizio, determini la facoltà di recuperare somme già versate allo Stato.

Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo.

Il senatore MORANDO osserva che, in generale, sia gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6 (limitatamente alle rispettive lettere «e», capoverso 6-bis), sia quelli richiamati dal relatore che intervengono sul meccanismo della Consip, come definito dall'articolo 24 della legge finanziaria 2003 e dalla precedente legislazione, appaiono comportare maggiori oneri non coperti per la finanza pubblica, e, come tali, la Commissione dovrebbe formulare su di essi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa tuttavia presente che, al di là del giudizio specifico sugli emendamenti in esame, occorrerebbe che il Governo fornisca maggiori informazioni sulle problematiche connesse al funzionamento della Consip S.p.A., in quanto, essendo ormai trascorsi quasi due anni dalla sua istituzione, risalente alla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) è senz'altro possibile trarre un consuntivo sui risultati raggiunti. Ricorda che la società era stata costituita al fine di centralizzare gli acquisti e aumen-

tare così i risparmi delle pubbliche amministrazioni, e che con lo stesso intento, nella legge finanziaria per il 2003, si è previsto un ulteriore rafforzamento del sistema basato sulle convenzioni Consip, obbligando sostanzialmente tutte le pubbliche amministrazioni, e gli stessi enti locali, ad aderirvi.

Data la grande importanza di tali questioni e tenuto conto degli sviluppi nell'attività della Consip S.p.A. testé richiamati, chiede quindi al Governo di indicare se tali obiettivi di risparmio siano stati effettivamente raggiunti ed in che misura, nel qual caso si confermerebbe l'esigenza di verificare la copertura degli emendamenti richiamati, al fine di fornire adeguati elementi di valutazione sia alla Commissione bilancio che alla Commissione di merito.

Il senatore CADDEO si associa alla richiesta del senatore Morando, sollecitando una risposta rapida su questo tema da parte del Governo, che illustri non solo la situazione consuntiva, ma anche le prospettive ed i futuri scenari. Sottolinea al riguardo che le informazioni sull'attività della Consip sono opportune anche per valutare gli effetti che la costituzione di questo organismo ha avuto sul funzionamento del mercato nei diversi settori, tenuto conto del rischio che si vengano a costituire, di fatto, delle situazioni di monopolio per tutte le forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, dalla ristorazione, alle attrezzature sanitarie, ai servizi informatici. Tale situazione, già in atto, si tradurrebbe inevitabilmente in un peggioramento della qualità dei servizi e in un aumento dei costi della pubblica amministrazione, nonché in una distorsione delle dinamiche di mercato (soprattutto nei confronti dei lavoratori disoccupati e delle piccole e medie imprese) i cui effetti si farebbero sentire anche a livello macroeconomico.

Il senatore GRILLOTTI sottolinea anch'egli la necessità di acquisire adeguate informazioni sull'attività della Consip S.p.A. Ricorda in proposito che, all'atto della sua costituzione, l'obiettivo che ci si poneva era quello di conseguire una riduzione complessiva di almeno il 5 per cento nei prezzi dei beni e servizi acquisiti dalla pubblica amministrazione, con un risparmio potenziale, secondo le stime della Corte dei conti richiamate dal relatore, di circa 2.300 milioni di euro. Oggi, tuttavia, in mancanza di adeguate informazioni, risulta spesso impossibile valutare se i prezzi che le pubbliche amministrazioni pagano alla Consip siano effettivamente più bassi di quelli ordinari di mercato, e gli stessi enti locali si trovano in difficoltà rispetto a tali valutazioni, che incidono significativamente sui loro equilibri di bilancio.

Il senatore TAROLLI condivide la richiesta di informazioni più puntuali al Governo, sottolineando che, soprattutto nel settore dei servizi, si sono spesso levate, da parte delle imprese private e delle pubbliche amministrazioni, voci molto critiche nei confronti della Consip S.p.A., sul cui operato è quindi necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Il senatore CURTO ritiene che, sebbene l'originaria motivazione che portò all'istituzione della Consip fosse condivisibile, i risultati concreti sono stati assolutamente deludenti, sia perché non si sono avuti i risparmi sperati, sia perché si sono introdotti elementi distorsivi nel mercato, specie nei confronti delle piccole e medie imprese. Sollecita, pertanto, un riesame complessivo della materia e opportuni interventi correttivi.

Il relatore IZZO si associa alle considerazioni dei senatori intervenuti nel dibattito, chiedendo di sospendere l'esame di questa parte del provvedimento, e dei relativi emendamenti, al fine di acquisire elementi di informazione idonei allo svolgimento di un esame compiuto dell'intera materia e, ove necessario, di valutare con attenzione le proposte volte ad una revisione del citato meccanismo basato sulla Consip S.p.A.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti richiamati attingono a profili diversi, in quanto alcuni sopprimono semplicemente l'obbligo per determinati enti pubblici di aderire alle convenzioni della Consip S.p.A., mentre altri introducono una serie di parametri di riferimento (configurando una sorta di *bench-marking*), alternativi al ricorso alla Consip, in relazione ai quali sono previsti incentivi e disincentivi per gli enti pubblici, configurando quindi un sistema che, garantendo prezzi non superiori a quelli ottenuti dalla Consip, appare tuttavia meno centralizzato e, pertanto, improntato ad una flessibilità più adeguata all'articolazione territoriale e dei vari livelli istituzionali del Paese.

Evidenzia poi che esistono ulteriori gruppi di emendamenti che, rispettivamente, apportano modifiche di varia natura alla disciplina degli appalti ovvero che escludono l'obbligo di ricorrere alla Consip in relazione all'affidamento dei servizi. Si tratta, al riguardo, di tener conto del rischio che, per mantenere i prezzi competitivi, i fornitori abbassino la qualità dei servizi, o addirittura penalizzino i lavoratori di cui si servono in termini di retribuzione e tutele previdenziali, eventualità correlata anche al fatto che quello dei servizi è un settore ad alta intensità di lavoro.

Propone, quindi, di rinviare l'esame degli emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e di tutti quelli che modificano l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), in attesa che il Governo fornisca tutti i chiarimenti richiesti sull'attività della Consip S.p.A. e sui relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dichiarando di comprendere le osservazioni formulate dai senatori della Commissione, che rispecchiano peraltro quelle già avanzate in sede di Commissione di merito, esprime la propria completa disponibilità a fornire le notizie richieste in ordine al funzionamento del meccanismo basato sulle convenzioni della Consip S.p.A. e ai risparmi da esso derivanti, sottolineando che il Governo ha comunque già avviato un'attività di monitoraggio in tal senso.

Avendo convenuto, quindi, la Commissione con la proposta di sospendere l'esame degli emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e di tutti quelli che modificano l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002, il presidente AZZOLINI invita a formulare l'avviso in merito ai rimanenti emendamenti segnalati dal relatore. In particolare, propone di esprimere parere contrario sulle proposte 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.23, in quanto i benefici ivi previsti a favore dei contribuenti interessati agli sgravi fiscali per gli interventi sul patrimonio edilizio si applicherebbero anche a coloro che non hanno mai presentato la relativa domanda, con ciò vanificando la possibilità per lo Stato di incamerare le somme dovute e le eventuali maggiorazioni.

Il senatore MORANDO, in ordine ai suddetti emendamenti, pur convenendo che abbiano carattere oneroso, sottolinea la necessità di distinguere tra i casi di omessa presentazione della domanda e quelli di semplice trasmissione tardiva della stessa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, esprimendo avviso contrario sui suddetti emendamenti, precisa che, ai fini dell'accesso agli sgravi fiscali, la domanda deve essere presentata in via preventiva e non può, quindi, essere tardiva o addirittura mancante.

Sulla base delle posizioni emerse nel dibattito, il relatore IZZO propone, pertanto, di rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.23 al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione, infine, previa verifica del numero legale approva la proposta del relatore. Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, infine, rinviato.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Esame degli emendamenti 20.702 (testo 2), 21.4 (testo 2), 19.12, 19.13, 21.773, 21.0.100, 23.753, 23.843, 23.844 e 24.767. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore IZZO fa presente che sono stati trasmessi gli emendamenti 20.702 (testo 2) e 21.4 (testo 2) al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutarne gli effetti finanziari al fine di verificare se l'istituzione del canone a carico dei titolari di concessioni radiotelevisive, di cui ai rispettivi commi 5, capoverso 9, compensi la soppressione del canone di abbonamento, di cui al comma 5, e gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui ai rispettivi commi 2.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sulle proposte 23.843, 23.844, 20.702 (testo 2) e 21.4 (testo 2), nonché avviso contrario sulle proposte 19.12, 19.13, 21.773, 21.0.100 (limitatamente ai commi da 5 a 12), 23.753 e 24.767.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti 23.843 e 23.844, in quanto non ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri, nonché parere contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 24.767, rinviando l'esame dei restanti emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 28.

Sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, il RELATORE formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 20.702 (testo 2), 21.4 (testo 2), 19.12, 19.13, 21.773, 21.0.100, 23.753, 23.843, 23.844 e 24.767, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 19.12, 19.13, 21.773, 21.0.100 (limitatamente ai commi da 5 a 12) e 23.753, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 24.767, sulla quale il parere è contrario.».

La Commissione, previa verifica del numero legale approva la proposta del relatore. Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

168^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 luglio scorso.

Si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5 del decreto-legge.

Il senatore EUFEMI premette di non condividere la diversa valutazione in termini di proponibilità ricevuta dagli emendamenti da lui proposti, volti a riprodurre alcune norme del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, non convertito nei termini costituzionalmente previsti, rilevando altresì come tale apprezzamento non possa essere vincolato a profili attinenti il consenso politico più o meno ampio su talune disposizioni. Dà quindi per illustrato l'emendamento 5.0.4.

Il presidente PEDRIZZI assicura che la proponibilità degli emendamenti è stata esaminata esclusivamente dal punto di vista dell'attinenza al contenuto del provvedimento.

Il senatore GIRFATTI aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 5.0.5.

Il senatore EUFEMI dà per illustrato l'emendamento 5.0.6.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 5.0.7, rilevando come la propria parte politica attribuisca estrema importanza alla materia dell'operatività della Consip S.p.a., delle cui procedure ritiene debba essere garantita la massima trasparenza ed efficienza, in particolar modo a seguito delle recenti innovazioni che hanno introdotto l'obbligo per gli enti locali di partecipare alle convenzioni con la Consip S.p.a. medesima.

Dopo aver ricordato analiticamente l'ampiezza dei settori economici nei quali la Consip S.p.a. interviene, la rilevanza degli importi dei relativi appalti e gli stringenti vincoli e certificazioni richieste alle imprese che vogliono partecipare alle gare, sottolinea il rischio che vengano a crearsi situazioni di monopolio ovvero cartelli, con la conseguente esclusione dal mercato della prestazione di servizi e forniture alla pubblica amministrazione di numerose piccole e medie imprese, determinando effetti negativi anche sul tasso di disoccupazione nelle aree depresse del Paese.

Giudica tale intervento normativo errato, oltre che contrario all'orientamento economico liberista preannunciato dall'Esecutivo, poiché incapace di determinare significative riduzioni della spesa pubblica e di garantire un'adeguata qualità dei servizi interessati.

Sottolinea che l'emendamento in discorso è volto proprio ad eliminare i difetti dell'attuale assetto normativo della Consip S.p.a., riproponendo la formulazione originaria della relativa disciplina e introducendo altresì azioni positive per favorire l'operatività delle piccole e medie imprese – che costituiscono il tessuto connettivo dell'economia italiana – anche tramite la partecipazione delle stesse alle aste *on-line*.

Conclude quindi rilevando che un recupero di efficienza della pubblica amministrazione non può essere ottenuto tramite il sistema dell'adesione obbligatoria a convenzioni, il quale ha, al contrario, l'effetto di depotenziare e deresponsabilizzare le amministrazioni; nota inoltre che l'ordinamento della Consip S.p.a. si muove in un'ottica accentratrice e statalista, contraria agli obiettivi di decentramento amministrativo perseguiti dal Governo.

Il senatore BRUNALE aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 5.0.10, 5.0.20 e 5.0.26.

Il senatore BALBONI dà per illustrati gli emendamenti 5.0.11, 5.0.16, 5.0.19, 5.0.23, 5.0.24 e 5.0.30.

Il senatore GIRFATTI aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 5.0.12, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.22, 5.0.25 e 5.0.28.

Il senatore EUFEMI dà per illustrati gli emendamenti 5.0.13, 5.0.14, 5.0.17, 5.0.21, 5.0.27 e 5.0.29.

Il relatore FRANCO Paolo esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.4 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7. Sottolinea, a tale ultimo proposito, di condividere le considerazioni svolte dal senatore Caddeo, al fine di apportare miglioramenti all'assetto normativo della Consip S.p.a. e, ribadendo l'auspicio già formulato, ritiene opportuno un approfondimento in Assemblea anche alla luce delle deliberazioni della 5^a Commissione permanente su tale specifico punto.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.0.14, 5.0.15 e 5.0.16. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.0.4, e invita al ritiro degli emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7 relativi alle Consip S.p.a.

Invita altresì a ritirare gli emendamenti 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15 e 5.0.16, motivando il parere su tali ultimi tre emendamenti ricordando che è in corso di emanazione un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto proprio ad uniformare le scadenze nel mese di agosto dei versamenti delle somme di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19 e 5.0.20, di identico contenuto, e invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.0.21, 5.0.22 e 5.0.23, di identico contenuto, gli emendamenti 5.0.24, 5.0.25, 5.0.26 e 5.0.27, di identico contenuto e gli emendamenti 5.0.28, 5.0.29 e 5.0.30, di identico contenuto.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, i relativi presentatori ritirano gli emendamenti 5.0.7, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.21, 5.0.22, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28 e 5.0.29.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che gli emendamenti 1.28 e 1.38 (testo 2) sono stati riformulati dai relativi presentatori – 1.28 (testo 2) e 1.38 (testo 3) – in seguito al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente. Tali riformulazioni si danno per illustrate.

Il relatore FRANCO Paolo e il sottosegretario ARMOSINO ribadiscono i pareri precedentemente espressi su tali riformulazioni.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 luglio scorso.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 luglio scorso.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 1.1^a, 1.2^a e 1.3. La Commissione respinge poi l'emendamento 1.4.

Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 1.36 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto del 10 luglio scorso.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.37.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.18, posto ai voti viene accolto l'emendamento 1.20. Viene quindi dichiarato assorbito l'emendamento 1.21.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24.

Posto ai voti viene quindi accolto l'emendamento 1.38 (testo 3).

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore EUFEMI, viene respinto l'emendamento 1.28 (testo 2).

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.33.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, già pubblicati in allegato al resoconto del 10 luglio.

Posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.18 (sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore EUFEMI).

Posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto, vengono accolti all'unanimità gli emendamenti 2.8 (testo 2), 2.15 e 2.16.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 luglio.

I senatori EUFEMI e BALBONI, anche in relazione al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, ritirano, rispettivamente, l'emendamento 3.1 e gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 3.100.

Il senatore BRUNALE aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1, interviene il senatore EUFEMI raccomandandone l'approvazione al fine di consentire alle Fondazioni bancarie di alienare i titoli delle società conferitarie entro il 2005, potendo in tal modo contare su una congiuntura di mercato maggiormente favorevole.

Il PRESIDENTE, rinvia il seguito dell'esame per l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,30.

169^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 luglio scorso.

Il senatore EUFEMI ribadisce quanto già affermato in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1, raccomandandone l'approvazione; analogamente si esprimono i senatori BASSANINI e BALBONI, presentatori di emendamenti di analogo contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, vengono accolti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.4.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI sull'emendamento 4.3, posti congiuntamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.6, di identico contenuto.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9, di identico contenuto, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo un intervento del senatore BASSANINI, relativo al parere reso dalla 5^a Commissione permanente, interviene il relatore Paolo FRANCO, il quale, dopo aver ricordato di aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti testé accolti, unitamente al rappresentante del Governo (peraltro al momento assente), ritiene opportuno accantonare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Interviene quindi il senatore GENTILE sottolineando la necessità di chiarire l'orientamento del Governo.

Il senatore GIRFATTI, a nome della propria parte politica, chiede un breve sospensione della seduta, data l'assenza del rappresentante del Governo.

I senatori SALERNO e BRUNALE si associano alla richiesta del senatore Girfatti, sottolineando a loro volta l'opportunità della presenza del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

Il presidente PEDRIZZI sottolinea l'opportunità che il relatore ed il rappresentante del Governo ribadiscano il parere precedentemente reso sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Il relatore Paolo FRANCO si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario ARMOSINO, alla luce del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento della materia e, pertanto, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti sui quali la Commissione Bilancio, programmazione economica ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ricordando come il Governo abbia valutato positivamente gli emendamenti in discorso. L'invito al ritiro, quindi, non preclude un approfondimento in Assemblea di tale questione.

Il senatore BASSANINI, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 4.7. Analogamente, il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 4.8 e il senatore BALBONI ritira l'emendamento 4.9.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che sugli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12, di identico contenuto, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BASSANINI, pur accogliendo l'invito al ritiro del sottosegretario, sottolinea come l'emendamento 4.12 sia in diretta correlazione con gli emendamenti già accolti dalla Commissione.

Il sottosegretario ARMOSINO non giudica dirimente tale questione.

Vengono pertanto ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 4.13.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.16, di identico contenuto, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore EUFEMI sottolinea il valore chiarificatore dell'emendamento 4.15.

Il sottosegretario ARMOSINO motiva il parere contrario del Governo sugli emendamenti in votazione, osservando che la modifica incide sull'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e che quindi l'ultimo bilancio da prendere a riferimento, nel caso di eventuale approvazione dell'emendamento, risulterebbe essere quello dell'esercizio del 1999.

Il senatore BASSANINI non insiste per la votazione e ritira l'emendamento 4.14.

Analogamente ritirano gli emendamenti 4.15 e 4.16 rispettivamente i senatori EUFEMI e BALBONI.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti 4.18, 4.19 e 4.20, di identico contenuto, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BASSANINI, convenendo sui rilievi espressi dalla 5^a Commissione permanente, ritira l'emendamento 4.18.

Analogamente, ritirano gli emendamenti 4.19 e 4.20 rispettivamente i senatori EUFEMI e BALBONI.

Relativamente agli emendamenti 4.21, 4.22 e 4.23, di identico contenuto, il relatore Paolo FRANCO, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ARMOSINO, modificando a sua volta il parere precedentemente espresso, dichiara parere favorevole sugli emendamenti in discorso.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 4.21, 4.22 e 4.23.

Il sottosegretario ARMOSINO dà conto del dibattito svoltosi nella 5^a Commissione permanente relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comunicando che non è stato ancora espresso un parere sugli emendamenti concernenti la Consip S.p.a., essendosi evidenziata la necessità di condurre un'istruttoria maggiormente approfondita circa i dati relativi alla copertura finanziaria di tali emendamenti, in modo tale da conciliare le esigenze di bilancio con le istanze volte a riformare le modalità operative della Consip S.p.a.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della dichiarazione del Sottosegretario, rinvia il seguito dell'esame per l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta antimeridiana di domani già convocata per le 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2343

al testo del decreto-legge

Art. 1.**1.28 (testo 2)**

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2003";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "presentate entro il 30 aprile 2003";

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 30 aprile 2003".

2-ter. Le disposizioni di modifica recate dal precedente comma 2-bis trovano applicazione solo nei riguardi dei contribuenti con anno di imposta non coincidente con l'anno solare. Restano inoltre fermi gli eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto utili ai fini delle definizioni di cui agli articoli citati dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 2-bis».

1.38 (testo 3)

SALERNO, KAPPLER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e succes-

sive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.

2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";

b) nello stesso articolo 9, comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";

c) nell'articolo 12, dopo il comma *2-bis*, è inserito il seguente:

"*2-ter.* Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo."

2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere *a)* e *b)* del comma *2-ter*, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime norme, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal medesimo articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma *2-ter*, lettera *a)*, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.

2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.

2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1, sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata."

2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.».

5.0.4

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

- a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
- b) il frazionamento catastale;
- c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella B allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati,

per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'amministrazione finanziaria del demanio.

5. Decorso i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.

6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito».

TABELLA B (articolo 5-bis, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

Classi Dimensionali Comuni Abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
< 10.000	30	20	15	20	10	15
10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40		
100.001 ÷ 300.000	120	80	60	80		
> 300.000	180	120	90	120		

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq. da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

5.0.5

CANTONI, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: "superiore a 50.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 100.000 euro".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonchè gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono soggetti all'obbligo di aderire alle convenzioni definite dalla Consip Spa. Tali soggetti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, 24 commi 6 e 7, 32, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per procedere ad acquisti in maniera autonoma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al successivo comma 6-bis. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle Convenzioni della Consip Spa. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157".

c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni in esso richiamate.

3-ter. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, apposite direttive per la predisposizione dei bandi di gara relativi alle convenzioni-quadro definite dalla Consip Spa, finalizzate a garantire il rispetto del principio di non discriminazione ed a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese. Le direttive determinano altresì criteri generali affinché i bandi tengano conto, in rapporto alle caratteristiche qualitative o quantitative dell'oggetto dell'appalto, anche della localizzazione dei punti di consegna dei prodotti o di erogazione dei servizi. Per i bandi aventi ad oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione, e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le direttive prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 1995, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità."

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni-quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa".

e) dopo il sesto comma, aggiungere i seguenti:

"6-bis. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. L'Osservatorio utilizza a fini conoscitivi, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato, in via prioritaria e non esclusiva:

i) i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;

ii) statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3;

iii) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;

iv) i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6-ter. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip Spa, pubblica sul proprio sito Internet le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

6-quater. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, con il Ministero per le Attività produttive ed in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure e *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione».

5.0.6

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: "superiore 50.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 100.000 euro.".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono soggetti all'obbligo di aderire alle convenzioni definite dalla Consip Spa. Tali soggetti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, 24 commi 6 e 7, 32, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per procedere ad acquisti in maniera autonoma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desu-

mibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al successivo comma 6-*bis*. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle Convenzioni della Consip Spa. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157."

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in esso richiamate.

3-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, apposite direttive per la predisposizione dei bandi di gara relativi alle convenzioni quadro definite dalla Consip Spa, finalizzate a garantire il rispetto del principio di non discriminazione ed a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese. Le direttive determinano altresì criteri generali affinché i bandi tengano conto, in rapporto alle caratteristiche qualitative o quantitative dell'oggetto dell'appalto, anche della localizzazione dei punti di consegna dei prodotti o di erogazione dei servizi. Per i bandi aventi ad oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione, e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le direttive prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 1995 attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità."

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa."

e) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate dalle pubbliche amministrazioni con periodica

pubblicazione dei dati, consultabili sul sito *Internet* della Consip Spa. L'Osservatorio utilizza a fini conoscitivi, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato, in via prioritaria e non esclusiva: *i*) i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa; *ii*) statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3; *iii*) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni; *iv*) i dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6-ter. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip Spa pubblica sul proprio sito *Internet* le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione."».

5.0.7

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: "superiore a 50.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 100.000 euro.".

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo dei beni desumibili dalle convenzioni di cui al comma 2, lettera b), relative ai medesimi beni o servizi";

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in esso richiamate;

3-ter. Per i bandi aventi oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione, e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le convenzioni prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 157 del 1995 attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità.";

d) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito *Internet* le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La Consip Spa, attraverso studi, ricerche ed altri mezzi atti allo scopo, assicura un costante monitoraggio dei prezzi praticati sul mercato per i beni di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni e ne pubblica periodicamente i risultati sul proprio sito *Internet*.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione."».

5.0.10

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, BRUNALE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inapplicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per i versamenti d'imposta effettuati nel corso del 2003)

1. Nel caso di versamenti effettuati, nel corso del 2003, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal secondo comma del medesimo articolo».

5.0.11

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inapplicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per i versamenti d'imposta effettuati nel corso del 2003)

1. Nel caso di versamenti effettuati, nel corso del 2003, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal secondo comma del medesimo articolo».

5.0.12

COSTA, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inapplicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 per i versamenti d'imposta effettuati nel corso del 2003)

1. Nel caso di versamenti effettuati, nel corso del 2003, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 non si applica la maggiorazione dello 0.40 per cento prevista dal secondo comma del medesimo articolo».

5.0.13

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inapplicabilità della maggiorazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 per i versamenti d'imposta effettuati nel corso del 2003)

1. Nel caso di versamenti effettuati, nel corso del 2003, entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 non si applica la maggiorazione dello 0.40 per cento prevista dal secondo comma del medesimo articolo».

5.0.14

EUFEMI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Proroga degli adempimenti tributari
da effettuare nel mese di agosto 2003)*

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003, entro il giorno 22, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione».

5.0.15

COSTA, GIRFATTI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Proroga degli adempimenti tributari
da effettuare nel mese di agosto 2003)*

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2003, entro il giorno 22, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione».

5.0.16

BALBONI, SALERNO

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Proroga degli adempimenti tributari
da effettuare nel mese di agosto 2003)*

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di

agosto 2003, entro il giorno 22, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione».

5.0.17

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanatoria dell'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)

1. L'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto per la detrazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 50,00 euro entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'apposito modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo 1998.

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

5.0.18

COSTA, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanatoria dell'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)

1. L'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto per la detrazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 50,00 euro entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al compe-

tente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'apposito modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo 1998.

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

5.0.19

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanatoria dell'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)

1. L'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto per la detrazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 50,00 euro entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'apposito modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo 1998.

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

5.0.20

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, BRUNALE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanatoria dell'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)

1. L'omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto per la detrazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 50,00 euro entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate l'apposito modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo 1998.

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

5.0.21

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)

1. L'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il 31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l'irregolarità.

2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento della somma dovuta entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni, gli incaricati dovranno provvedere all'invio delle stesse.

3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. Le dichiarazioni sanate ai sensi del comma 2 si considerano presentate a tutti gli effetti».

5.0.22

COSTA, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione telematiche delle dichiarazioni fiscali)

1. L'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il 31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l'irregolarità.

2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento della somma dovuta entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni, gli incaricati dovranno provvedere all'invio delle stesse.

3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. Le dichiarazioni sanate ai sensi del comma 2 si considerano presentate a tutti gli effetti».

5.0.23

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione telematiche delle dichiarazioni fiscali)

1. L'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il 31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l'irregolarità.

2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento della somma dovuta entro il 16 ottobre 2003. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni, gli incaricati dovranno provvedere all'invio delle stesse.

3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. Le dichiarazioni sanate ai sensi del comma 2 si considerano presentate a tutti gli effetti».

5.0.24

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

"7-bis. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

5.0.25

COSTA, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

"7-bis. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

5.0.26

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

"7-bis. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

5.0.27

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

"7-bis. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi"».

5.0.28

COSTA, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Validità della ricevuta rilasciata dagli intermediari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni)

1. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

b) al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria at-

testante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica";

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis* I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi: a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione; b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*".

5.0.29

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

*(Validità della ricevuta rilasciata dagli intermediari
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni)*

1. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

b) al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all'agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica";

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi: a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione; b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici, i dati stessi devono essere resi disponibili all'agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*".

5.0.30

BALBONI, SALERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

*(Validità della ricevuta rilasciata dagli intermediari
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni)*

1. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "commi 2-*bis* e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché";

b) al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei sog-

getti di cui ai commi 2-*bis* e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica";

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi: a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione; b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici, i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*".

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

235^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999 (n. 254)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO, relatore, procede ad illustrare l'atto del Governo n. 254 recante lo schema di decreto ministeriale concernente la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999.

A tale riguardo fa presente che l'attuale situazione internazionale, a partire dalla data degli attentati alle torri gemelle di *New York*, rende particolarmente urgente l'adozione di interventi di sicurezza nel settore dei trasporti marittimi. Di recente, l'Agenzia italiana delle dogane ha stipulato un accordo con gli USA per condividere procedure e controlli nei porti in cui vengono imbarcate merci (soprattutto in *container*) destinate ai porti statunitensi. Sono interessati i porti di Genova e La Spezia e in futuro, oltre al porto di Livorno, anche altri porti italiani. In considerazione della sua posizione nel Mediterraneo ed in quanto Stato frontaliero con i paesi dell'Est europeo e del nord Africa, il nostro Paese avverte fortemente l'esigenza di porre in essere interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza dei porti. La questione è stata oggetto, per altra via, dell'attenzione del legislatore che con l'articolo 9 della legge n. 413 del 1998 ha previsto l'adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di un

programma di opere infrastrutturali, ampliamento e riqualificazione dei porti, finalizzato, tra l'altro, al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei porti italiani. Il programma degli interventi conseguenti è stato quindi approvato con il D.M. 29 ottobre 1999, che prevedeva anche la possibilità di utilizzare le economie derivanti da ribassi d'asta e le risorse disponibili dal mancato avvio delle procedure di aggiudicazione. In tale contesto, il Governo ha proposto lo schema di decreto per la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza dei porti, in variazione del programma di finanziamenti adottato con il citato D.M. 29 ottobre 1999. Il decreto in esame si propone, pertanto, con l'articolo 1 di avviare con urgenza la realizzazione di opere, attrezzature, impianti ed ogni altro intervento infrastrutturale volto ad elevare il grado di sicurezza, in considerazione della rilevanza dei traffici container a maggior rischio. La ripartizione dei fondi in esso prevista assegna ' 9.000.000,00 alle Autorità portuali di Genova, Gioia Tauro, La Spezia e Livorno; ' 7.000.000,00 alle Autorità portuali di Civitavecchia, Napoli, Venezia, Ravenna, Taranto e Trieste; ' 5.000.000,00 alle Autorità portuali di Ancona, Bari, Brindisi, Palermo, Salerno e Savona; ' 3.204.612,79 alle Autorità portuali di Augusta, Cagliari, Catania, Marina di Carrara, Messina, Olbia e Piombino; per un totale complessivo di ' 130.432.289,53. L'articolo 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti effettui il monitoraggio degli investimenti, acquisendo dalle Autorità portuali il quadro economico definitivo di ciascuna opera finanziata o cofinanziata con le risorse del presente decreto nonché, con cadenza almeno semestrale, ogni notizia necessaria sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle opere stesse. L'articolo 3 prevede infine che le opere infrastrutturali al cui finanziamento era destinato il predetto importo siano comunque inserite nel programma di investimenti infrastrutturali 2003 - 2005, finanziati con fondi ordinari posti a carico dell'Unità Previsionale di Base 4 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conclude, infine, proponendo di esprimere sullo schema di decreto ministeriale parere positivo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FORTE interviene richiamando l'attenzione sulla necessità di operare un'equa ripartizione dei fondi da assegnare con il decreto in esame ai porti di Civitavecchia e Gaeta ed a tal fine ricorda il disegno di legge n. 1828, presentato assieme al senatore Cicolani, che prevede l'attribuzione all'Autorità portuale di Civitavecchia di un importo finalizzato a garantire l'intermodalità tra il porto ed il Consorzio di sviluppo industriale sud pontino di Gaeta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 253)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413. Rinvio dell'esame)

Il presidente GRILLO, relatore, rileva che all'interno dell'atto del governo n. 253, relativo allo schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti, vi sono alcuni punti da chiarire riguardo ai criteri di ripartizione dei fondi fra le diverse autorità portuali ed ai riferimenti alle autostrade del mare. Propone, pertanto, il rinvio dell'esame sull'atto al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti da parte del competente rappresentante del Governo su tali aspetti del provvedimento.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

236^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 253).

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO, relatore, procede all'illustrazione dello schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti, ricordando che con la

legge n. 84 del 1994 sul riordino della legislazione in materia portuale e con la legge n. 413 del 1998 sul rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale, è stata avviata un'opera di riqualificazione dell'offerta di infrastrutture portuali sia sul versante dell'apparato amministrativo e produttivo che degli investimenti in infrastrutture. Lo stanziamento originario della legge n. 413 ha consentito di distribuire ai porti sede di Autorità portuale fondi per 1.023 miliardi di lire per finanziare il programma di opere previsto dal decreto ministeriale 27 ottobre 1999. Con le leggi finanziarie per l'anno 2000 e per l'anno 2001 sono stati previsti ulteriori investimenti pubblici, in limiti di impegno quindicennali, per complessivi 2.415 miliardi di lire, finalizzati anche alla realizzazione delle cosiddette «autostrade del mare» ed assegnati con il piano di riparto di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2001. Da ultimo, il rifinanziamento disposto dalla legge n. 166 del 2002 consente di completare il programma di infrastrutture di cui all'articolo 9 della citata legge n. 413. Lo schema di programma in esame provvede, infatti, alla ripartizione dell'importo di ' 1.425.900.000,00 per la realizzazione di interventi infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti italiani.

Dopo aver brevemente ricordato i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle singole autorità portuali, sottolinea che il riferimento alle autostrade del mare inserito nella relazione di accompagnamento si giustifica con la necessità di implementare l'infrastrutturazione portuale, primo passo per rendere possibile il passaggio del trasporto delle merci dalla gomma al mare.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Paolo BRUTTI esprime preoccupazione sulla finalizzazione degli interventi e sull'adeguatezza dei parametri utilizzati per la ripartizione dei fondi. Considera inoltre prioritaria la realizzazione delle autostrade del mare, rilevando la necessità di porre in essere le necessarie infrastrutture di adduzione e deflusso dei traffici marittimi.

Il senatore CICOLANI sottolinea l'importanza di un potenziamento deciso delle infrastrutture portuali che interessi sia il cabotaggio marittimo che le cosiddette autostrade del mare. Ripercorre quindi brevemente l'evoluzione del trasporto marittimo, nazionale ed europeo, dal secondo dopoguerra ad oggi, citando le esperienze estere più significative e riallacciando le problematiche dei trasporti marittimi ai più ampi temi della globalizzazione. Ribadisce quindi la rilevanza del porto di Gioia Tauro, nel contesto del sistema logistico del Paese, quale leva di sostegno e di sviluppo per l'intera economia nazionale. Fa presente, inoltre, che nonostante il considerevole impatto urbanistico delle infrastrutture e dei traffici portuali sulle città di mare, la legislazione italiana non offra ancora a queste ultime gli strumenti idonei a partecipare all'attività di pianificazione e programmazione portuale. Ricorda, infine, il progetto di legge n. 1828, da lui presentato insieme al senatore Forte, che prevede l'attribuzione al-

l'Autorità portuale di Civitavecchia di un importo finalizzato a garantire l'intermodalità tra il porto ed il Consorzio di sviluppo industriale sud pontino di Gaeta.

Il senatore GUASTI, considerata la rilevanza strategica della materia in esame, evidenzia l'importanza del ruolo strategico affidato alla Commissione che potrebbe sostanziarsi in un progetto di legge di integrazione e riforma della normativa di settore vigente.

Il presidente GRILLO, in sede di replica, concorda sulla necessità di una approfondita riflessione che conduca a formalizzare una proposta di legge per il rilancio dei porti alla luce delle cogenti spinte verso la globalizzazione dei mercati e la plurimodalità dei trasporti. Esprime pertanto l'intenzione di proporre, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la chiusura estiva, un'indagine conoscitiva sul sistema portuale italiano che possa rappresentare il momento di approfondimento necessario ad innovare una legge ormai datata come la n. 84 del 1994.

Il sottosegretario TASSONE ribadisce la *ratio* del provvedimento in esame, volto a completare l'attività progettuale già varata con la legge n. 413 del 1998: lo sviluppo della portualità italiana passa necessariamente attraverso il miglioramento dell'infrastrutturazione ed il rilancio della competitività. Per quanto riguarda l'adeguatezza del criterio di attribuzione dei fondi, precisa che – in sede di assegnazione – si è tenuto conto delle programmazioni adottate ed approvate dalle autorità portuali, della cantierabilità dei progetti e della loro conformità ai piani regolatori portuali nonché di talune peculiarità specifiche delle singole aree portuali.

Conclusa la discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

166^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, tenuto conto che l'audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione alle problematiche dello smaltimento delle farine animali si è testé conclusa e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 1745-B, 2355 e 2356 a due sedute da convocarsi domani, mercoledì 16 luglio alle ore 9 e giovedì 17 luglio alle ore 9, precisando che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2402 di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

180^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

indi del Vice Presidente

PILONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e che, successivamente, presso l'Ufficio di Presidenza, si è tenuto un ciclo di audizioni informali durante le quali sono stati ascoltati i rappresentanti delle parti sociali.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Prende la parola il senatore RIPAMONTI, rilevando preliminarmente che l'intento di accrescere gli *standard* di efficienza e di trasparenza del mercato del lavoro, più volte ribadito da esponenti delle forze politiche di maggioranza nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge n. 848, risulta sostanzialmente disatteso dal provvedimento in titolo.

Analoga critica può essere prospettata per l'asserita priorità assegnata alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, dato che tale obiettivo viene perseguito in modo inadeguato, soprattutto attraverso l'eliminazione della

fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative – alle quali, comunque, si è fatto ricorso con minore intensità negli ultimi tempi, a fronte di un contestuale incremento nell'utilizzo di altri moduli organizzativi, quali l'associazione in partecipazione – e la sostituzione della stessa con la figura del lavoro a progetto, inidonea, in realtà, a favorire la diffusione del lavoro regolare e suscettibile, invece, di estendere l'area del sommerso.

L'obiettivo inerente all'incremento degli *standard* qualitativi dei rapporti di lavoro – prosegue l'oratore – può essere adeguatamente perseguito solo attraverso la configurazione di congrui percorsi formativi e attraverso la promozione di rapporti stabili, atteso che la precarietà del lavoro, accentuata notevolmente dalla disciplina contenuta nello schema di decreto in esame, appare totalmente incompatibile con l'esigenza attinente alla garanzia di qualità dell'attività lavorativa.

Lo schema di decreto legislativo in titolo si ispira ad una visione molto discutibile della bilateralità e della contrattazione collettiva: in primo luogo, i nuovi compiti attribuiti agli enti bilaterali potrebbero comportare l'insorgere di un conflitto di interessi con le parti sociali che compongono tali organismi, mentre la tendenza, che caratterizza l'intero provvedimento, a depotenziare la dimensione della contrattazione collettiva e ad incentivare, di converso, l'individualizzazione del rapporto di lavoro è suscettibile di ledere gravemente i diritti del lavoratore.

Il pericolo di relegare l'intervento pubblico sul mercato del lavoro ad un ruolo del tutto marginale e residuale rispetto alla intermediazione privata – segnalato anche dalle province nell'ambito del parere espresso dalla Conferenza Unificata sul provvedimento in titolo – risulta concreto ed evidente, essendo la diretta conseguenza di scelte di carattere generale che, però, non trovano alcuna giustificazione alla luce dell'attuale configurazione del collocamento pubblico, che può pervenire ad adeguati *standard* di funzionalità, ove si perseguano politiche equilibrate nel raccordo tra pubblico e privato.

Un altro elemento che desta forti perplessità è costituito da una tendenza di fondo, implicita nella disciplina all'esame, e volta in direzione della strumentale promozione di divisioni nell'ambito del fronte sindacale, da attuare attraverso l'utilizzo di un modulo operativo incentrato sugli accordi separati.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti osserva che sono ravvisabili vizi di legittimità costituzionale in riferimento alla normativa in esame, essendo configurabile un eccesso di delega riguardo alle disposizioni sul collocamento dei disabili e in materia previdenziale, che vanno al di là dei criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 30 del 2003.

Anche la scelta di affidare compiti di intermediazione alle scuole di secondo grado ed alle università appare in evidente contrasto col criterio direttivo, contenuto nella legge delega, inteso ad escludere le pubbliche amministrazioni dall'ambito di applicabilità della disciplina in questione. Parimenti, appare configurabile il vizio di eccesso di delega – per violazione del criterio direttivo precedentemente citato – riguardo all'articolo

86, comma 6, del provvedimento in questione, che affida al Ministro della funzione pubblica il compito di convocare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore della normativa in esame.

Occorrerebbe poi valutare la compatibilità delle disposizioni relative all'affidamento agli enti bilaterali di specifiche funzioni in ordine all'attività di intermediazione con il principio costituzionale della libertà sindacale, mentre l'efficacia delle disposizioni che vietano lo svolgimento di indagini sulle opinioni dei lavoratori e qualsiasi trattamento discriminatorio, introdotto nella legge n. 30 anche per effetto dell'accoglimento di importanti proposte emendative formulate dai gruppi politici dell'opposizione, risulta poi considerevolmente sminuito dalle eccezioni prospettate all'articolo 10.

Sono ravvisabili inoltre non pochi profili di scarsa chiarezza nell'ambito del testo normativo proposto, soprattutto per quel che concerne l'effettiva valenza dei rapporti contrattuali tra lavoratori e agenzie di somministrazione e per quel che riguarda la mancata previsione di disposizioni che regolino gli effetti della rescissione del contratto di somministrazione relativamente alla posizione dei lavoratori somministrati. Anche la differenziazione tra appalto di servizi e somministrazione appare incerta, e inadeguata ad evitare comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro, così come le disposizioni in materia di trasferimento di ramo d'azienda non risultano idonee a garantire pienamente la tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla continuità occupazionale.

La disposizione di cui all'articolo 36, comma 6, atta a configurare l'obbligo di risarcimento del danno nei casi di rifiuto ingiustificato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, appare profondamente iniqua, così come non è condivisibile la disciplina, contenuta nell'articolo 37, comma 1, volta a circoscrivere ingiustificatamente la portata dell'obbligo di corresponsione dell'indennità di disponibilità, limitandola – nelle ipotesi in cui il lavoro intermittente inerisce a prestazioni lavorative da porre in essere nei fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie o pasquali – ai soli casi di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

La normativa sull'apprendistato, contemplata nel Titolo VI dello schema di decreto legislativo in titolo, può ingenerare inaccettabili profili di disparità di trattamento tra lavoratori operanti in ambiti territoriali regionali diversi.

Occorre inoltre individuare con maggiore precisione – prosegue l'oratore – gli elementi costitutivi della fattispecie del lavoro a progetto, attesa la scarsa chiarezza della normativa ad essa inerente.

Riguardo all'articolo 70, comma 1, l'inclusione nell'ambito dei lavori domestici a carattere straordinario dell'attività di assistenza domiciliare alle persone ammalate o con *handicap* risulta del tutto ingiustificata, in quanto tali categorie di soggetti necessitano di una assistenza continua – e non quindi meramente occasionale –.

Analoga considerazione può essere effettuata in relazione alla disposizione inerente alla manutenzione di edifici e monumenti di cui al sopracitato articolo 70 comma 1, atteso l'incongruità della scelta di inquadrare tale attività nell'ambito delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Il senatore GRUOSSO, dopo aver ricordato preliminarmente le pregnanti critiche espresse dalle forze politiche di opposizione in ordine alla legge n. 30 del 2003, esprime il giudizio negativo della sua parte politica anche riguardo allo schema di decreto in esame.

Tale provvedimento travalica i limiti della delega in relazione all'attività di intermediazione dei lavoratori disabili, introducendo in tale materia una disciplina con valenza peggiorativa.

Analoghi profili di eccesso di delega sono ravvisabili riguardo a talune disposizioni normative, concernenti il contratto d'inserimento, la somministrazione di lavoro a tempo determinato e il trasferimento di ramo d'azienda. Anche l'introduzione di disposizioni previdenziali, che travalicano i principi di delega, rappresentano quasi sempre un ulteriore danno per i lavoratori.

Per quanto concerne gli aspetti istituzionali e organizzativi del mercato del lavoro, con lo schema di decreto in questione viene seguita un'impostazione di fondo fortemente centralistica, che si pone in palese contraddizione con la riforma del titolo V della Costituzione. In particolare, la funzione di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione e somministrazione di lavoro risulta inquadrabile nell'ambito della competenza legislativa concorrente, alla stregua della quale allo Stato dovrebbe spettare il solo compito di prefigurare i criteri generali per il governo del mercato del lavoro. Il sopracitato principio costituzionale – prosegue l'oratore – viene del tutto disatteso dallo schema di decreto in titolo, che affida invece allo Stato la gestione diretta delle funzioni di autorizzazione, relegando le regioni ad un ruolo del tutto marginale su tale materia. D'altra parte, il giudizio negativo espresso dalle stesse regioni rispetto al testo normativo in questione è suscettibile di confermare ulteriormente la piena fondatezza di tali critiche.

È ravvisabile, nell'ambito dello schema di decreto in questione, un uso strumentale dei principi, della normativa e degli indirizzi comunitari, finalizzato a giustificare in modo pretestuoso l'assunzione di una serie di misure orientate, in realtà, in senso opposto rispetto alla linea politica perseguita in ambito comunitario e tali invece da introdurre una deprecabile destrutturazione del sistema giuridico su cui si fonda la disciplina dei rapporti di lavoro in Italia e una generale precarizzazione del mercato del lavoro.

In tale prospettiva di fondo si può inquadrare anche la scelta di configurare nuove fattispecie di contratto – suscettibili di accrescere a dismisura la flessibilità del lavoro – senza tuttavia bilanciare tali conseguenze negative attraverso l'introduzione di adeguate tutele.

Mentre nel precedente assetto normativo – prosegue l'oratore – la mera fornitura di prestazioni lavorative rivestiva un carattere eccezionale,

essendo circoscritta a situazioni particolari e temporanee, al contrario con il provvedimento in esame tale strumento assurge a modalità ordinaria e permanente di svolgimento dell'attività lavorativa nell'impresa.

Indubbiamente, l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della realtà produttiva nel suo complesso rende necessario un adeguamento del quadro normativo fissato dalla legge n. 1369 del 1960, ma la riforma introdotta dallo schema di decreto in titolo è tale da attivare un vero e proprio processo di frantumazione dell'impresa e di riduzione del livello complessivo delle tutele dei lavoratori. In particolare, l'ambito di applicazione dello *staff leasing* – che si configura come un rapporto giuridico triangolare il base al quale delle agenzie specializzate assumono propri dipendenti (con contratto a termine e a tempo indeterminato) e li forniscono all'impresa utilizzatrice – non viene adeguatamente circoscritto, a causa dell'eccessiva genericità della disciplina di cui all'articolo 20, comma 3, relativa all'individuazione dei requisiti necessari per il ricorso a tale modulo operativo. Tale circostanza è suscettibile di alimentare un indiscriminato commercio di lavoro altrui, con tutti gli evidenti riflessi negativi sotto il profilo della precarizzazione del mercato del lavoro.

La nuova configurazione dell'appalto di servizi, contenuta all'articolo 29, prescinde totalmente dal requisito del possesso di beni strumentali o apparecchiature da parte dell'appaltatore – elaborato in sede giurisprudenziale – legittimando fenomeni negativi, simili per taluni aspetti al caporalato. Inoltre è ragionevole ipotizzare che tale disciplina ridurrà notevolmente il ricorso allo strumento dello *staff leasing*, che, pur risultando inadeguato, offre tuttavia migliori garanzie rispetto all'appalto di servizi. Quest'ultimo, infatti, non comporta la necessità di assicurare ai dipendenti la parità di trattamento economico e normativo, come avviene invece in caso di somministrazione – con conseguente abbattimento ingiustificato dei costi della manodopera –.

Analoghe critiche possono essere sollevate in relazione alla disciplina inerente alla cessione di «ramo» d'azienda. Infatti, il ramo d'azienda può consistere anche in un'attività economica organizzata, definita come tale dal cedente cessionario al momento del trasferimento, e che può al limite identificarsi anche con un mero complesso di lavoratori organizzati.

La combinazione tra tale disciplina, la nuova regolamentazione dello *staff leasing* e dell'appalto dei servizi può determinare una vera e propria destrutturazione dell'impresa, favorendo la nascita all'interno dello stesso perimetro aziendale di tante piccole imprese, con conseguente riduzione delle tutele per il lavoratore.

I rinvii alla contrattazione e al ruolo delle parti sociali, contenuti nello schema di decreto, risultano sostanzialmente circoscritti ad aspetti marginali, con conseguente attenuazione del ruolo delle organizzazioni sindacali, in grado di stravolgere l'intero assetto delle relazioni industriali.

Il ruolo della contrattazione collettiva, invece, sarebbe essenziale in tale contesto, anche per la definizione dei limiti massimi di utilizzo delle varie tipologie di contratti flessibili, specie di quelli più delicati e controversi, come la somministrazione a tempo indeterminato. Tale esigenza ri-

sulta ancora più evidente alla luce della circostanza che tutte le nuove figure di lavoratori (a progetto, a chiamata, *part time*, *staff leasing*, ecc.) non vengono conteggiati ai fini della determinazione della soglia dei 15 dipendenti, rilevante ai fini della concreta applicabilità della tutela reintegratoria di cui all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

In conclusione il senatore Grosso ricorda che dalle audizioni delle parti sociali, avvenute in Ufficio di Presidenza, sono emerse rilevanti critiche riguardo al testo normativo in esame, condivise anche da un'organizzazione sindacale politicamente non orientata a sinistra, quale la UGL.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

238^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Massimo Veltri, membro della Giunta esecutiva dell'Associazione idrotecnica italiana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: seguito dell'audizione di un membro del Consiglio esecutivo dell'Associazione idrotecnica italiana

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 giugno scorso.

Il senatore TURRONI, dopo aver rivolto un cordiale saluto al professor Veltri, autorevole componente della Commissione ambiente del Senato nella scorsa legislatura, coglie l'occasione per chiedere l'audizione del

Capo del Dipartimento della protezione civile, dottor Bertolaso, in merito a questioni di grande attualità come quelle dell'emergenza idrica in atto, su cui sono state rilasciate agli organi di informazione talune dichiarazioni che hanno destato un diffuso allarme, questioni attinenti all'oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore SPECCHIA saluta con viva cordialità il professor Veltri, a cui esprime il proprio vivo apprezzamento per l'importante lavoro svolto come componente della Commissione ambiente del Senato nella scorsa legislatura, e concorda quindi con la richiesta testé avanzata dal senatore Turrone, ritenendo assolutamente opportuna una pronta audizione del dottor Bertolaso, il quale potrà riferire alla Commissione in merito alle questioni di grande attualità che formano oggetto della massima attenzione degli organi di informazione, anche in vista della formulazione di proposte idonee ad affrontare i problemi sul tappeto.

Chiede quindi al professor Veltri di soffermarsi sulla problematica dell'attuazione della vigente normativa in materia idrogeologica, specie per quanto riguarda la pianificazione e la mancata utilizzazione delle risorse finanziarie stanziata.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta di audizione del dottor Bertolaso avanzata dai senatori Turrone e Specchia.

Il professor VELTRI, dopo aver ringraziato il presidente Novi e tutti i senatori intervenuti per le cordiali parole rivoltegli, si sofferma innanzitutto sulla questione della coesistenza dei piani di assetto idrogeologico con gli altri strumenti pianificatori. Si è assistito infatti, negli anni scorsi, ad una vera e propria proliferazione di strumenti di piano che vede la coesistenza degli strumenti urbanistici classici, dei piani di bacino, dei piani dei parchi, dei piani faunistici, dei piani di assetto forestale, dei piani degli Ambiti territoriali ottimali, eccetera. Tale proliferazione peraltro, se non inquadrata in una cornice unitaria, ben difficilmente può trovare una sintesi efficace.

Va poi sottolineata la carente attuazione data alla vigente normativa in materia di difesa del suolo, testimoniata tra l'altro da fenomeni preoccupanti quale la realizzazione di insediamenti abitativi in talune zone golenali del bacino del Po, zone che dovrebbero invece essere di rispetto in caso di inondazioni. Al riguardo, il provvedimento d'urgenza varato all'indomani della tragedia di Soverato vietava la realizzazione di insediamenti in una fascia larga il doppio rispetto alla larghezza del fiume di riferimento. Su tale tematica, di grande delicatezza, risposte puntuali non possono che venire dalla politica, piuttosto che dal mondo scientifico.

La mancata, completa attuazione delle normative vigenti va ascritta, come ha già sottolineato nella prima parte dell'audizione, all'impovertimento dei quadri tecnici, impoverimento sia quantitativo che qualitativo; inoltre, non va dimenticata la proliferazione degli strumenti di democrazia partecipata, che vede la presenza, accanto alle decisioni degli organi dello

Stato centrale, un gran numero di strumenti decisionali a vari livelli. Ancora, vanno sottolineate la farraginosità delle procedure di spesa e la presenza di una cultura di fondo che non ha ben compreso l'importanza della messa in sicurezza del suolo e del sottosuolo, coniugata all'adeguamento dei servizi essenziali.

La carenza di una programmazione coerente su base pluriennale si avverte anche con riferimento ai problemi posti dall'alternarsi di periodi di siccità e di periodi caratterizzati da intense precipitazioni e da inondazioni: se non può parlarsi tecnicamente di veri e propri cambiamenti climatici, si deve prendere atto del fatto che gli eventi atmosferici degli ultimissimi anni hanno trovato i pubblici poteri piuttosto impreparati.

Tornando alla questione della proliferazione di strumenti e di istituti di democrazia partecipata, è significativo che l'articolo 35 dell'ultima legge finanziaria, in materia di privatizzazione delle risorse idriche sia stato impugnato da ben cinque regioni. D'altra parte, la scelta di imboccare la strada delle privatizzazioni a tutti i costi è attualmente oggetto di qualche riflessione da parte di tutte le forze politiche, anche di chi ha sempre sostenuto la politica delle privatizzazioni.

Venendo poi al disegno di legge delega per l'adozione di testi unici ambientali, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha suscitato la sua attenzione la previsione della possibilità, per le regioni, di legiferare nelle materie ambientale e territoriale; si tratta di un orientamento che desta qualche perplessità, se si tiene conto del fatto che, ad esempio, regioni come la Calabria e la Puglia potrebbero dettare norme anche di diverso orientamento sulla tutela ambientale della costa ionica, che però richiederebbe una disciplina unitaria. Per non parlare poi di materie delicatissime come l'inquinamento elettromagnetico e lo smaltimento dei rifiuti, ove occorrerebbero disposizioni uniformi in tutto il territorio nazionale.

Il presidente NOVI sottolinea come il professor Veltri abbia offerto alla Commissione spunti assai interessanti, specie in merito alla proliferazione degli strumenti di programmazione di settore, alla moltiplicazione degli istituti di democrazia partecipata ed alla farraginosità delle procedure di spesa. Quanto poi al disegno di legge delega, l'intento del Governo è quello di far chiarezza, ponendo fine alla confusione che regna in alcuni settori normativi in materia ambientale, salvaguardando l'interesse nazionale anche in rapporto alle normative regionali.

Il senatore RIZZI chiede al professor Veltri – a cui esprime il proprio vivo apprezzamento per i cinque anni trascorsi come componente della Commissione ambiente del Senato nella scorsa legislatura – chiarimenti in merito agli insediamenti abitativi in alcune zone golenali del bacino del Po.

Il senatore ROLLANDIN richiama l'attenzione del professor Veltri sulle difficoltà che si registrano nel rapporto tra piano tecnico e piano politico nell'applicazione dei Piani di assetto idrogeologico; difatti, in pre-

senza di decisioni tecniche non sempre agevolmente modificabili, i responsabili politici possono fare ben poco per agire efficacemente e tempestivamente. Così, nelle valli alpine, che sono generalmente a rischio, può determinarsi una vera e propria paralisi delle diverse attività, specie presso quegli insediamenti che sono costantemente esposti al pericolo di valanghe o di altri eventi di tal genere.

Il senatore GIOVANELLI, dopo aver ringraziato il professor Veltri, al quale rivolge parole di stima ed affetto per l'impegno profuso nella scorsa legislatura quale componente della Commissione ambiente del Senato, ricorda come nel bacino padano, negli ultimi dieci anni, si siano registrati due periodi di piena ed uno di siccità di intensità elevatissima. Anche se non si vuole parlare di cambiamenti climatici, molti parametri andrebbero rivisti, rendendo gli strumenti pianificatori maggiormente flessibili, con l'obiettivo di assicurare un uso più accorto delle risorse idriche. Va quindi razionalizzato tutto il settore dell'acqua, prendendo atto delle carenze esistenti, di cui è esempio la mancanza di un puntuale catasto dei pozzi.

Occorre allora operare un'attenta riflessione sulla validità degli strumenti di governo del settore idrico e di quello idrogeologico, tenendo conto del fatto che gli insediamenti storici non sempre corrispondono a quanto previsto dalla vigente normativa. Per altro verso, la gestione delle acque necessita di una forte presenza pubblica, da considerare più sotto il profilo della liberalizzazione che della privatizzazione.

Concorda quindi con la richiesta di audire il Capo del Dipartimento della protezione civile, nella considerazione che desta qualche perplessità la commistione di competenze per quanto attiene alla gestione dei bacini idrografici.

Il senatore IOVENE ringrazia il professor Veltri per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e sottolinea come susciti qualche riserva l'opinione di chi ritiene che anche la gestione delle risorse idriche debba rientrare tra i servizi pubblici locali oggetto di privatizzazione. Al riguardo, sarebbe quanto mai opportuno l'approfondimento della questione attinente l'attuazione data alla cosiddetta legge Galli.

Il professor VELTRI fa presente innanzitutto come la presenza di significativi insediamenti in alcune zone golenali del bacino del Po sia stata testimoniata anche da autorevoli organi di informazione come il «Sole 24 ore».

Fa quindi presente al senatore Rollandin come la carenza dei quadri tecnici, da lui già sottolineata, possa determinare proprio gli inconvenienti descritti con riferimento alle valli alpine, inconvenienti che peraltro non sembrano essere molto diversi da quelli registratisi in una regione, come la Calabria, largamente a rischio idrogeologico. Al riguardo, va rilevata altresì una certa arretratezza degli strumenti cartografici disponibili, arretratezza tanto più rilevante se si tiene conto dell'esigenza di conoscere in

modo approfondito il territorio per poter intervenire in modo opportuno. Sul punto, andrebbe propugnato anche un maggior coinvolgimento della comunità scientifica, tenendo conto del fatto che la Scuola idraulica e geologica italiana è fra le prime nel mondo.

Più in generale, si avverte l'esigenza di coordinare i diversi livelli di gestione dei bacini, prevedendo un piano pluriennale degli interventi da effettuare nel settore della difesa del suolo. Quanto infine alla problematica della gestione delle acque, è evidente che si tratta di un comparto che non può essere oggetto di una indiscriminata ed acritica privatizzazione, sol che si consideri che non è possibile sospendere l'erogazione dell'acqua ai cittadini neanche in caso di morosità.

Il presidente NOVI ringrazia il professor Veltri per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Tribunale dei minori di Lecce, dottoressa Maria Rita Verardo Romano, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Lecce, dottor Francesco Gustapane.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BUCCIERO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'odierna audizione e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione del Presidente del Tribunale dei minori di Lecce, dottoressa Maria Rita Verardo Romano e del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, dottor Francesco Gustapane

Riprende l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta dell'8 luglio 2003.

Il presidente BUCCIERO ricorda preliminarmente oggetto e finalità dell'indagine conoscitiva. Dà quindi la parola alla dottoressa Verardo Romano per una breve relazione introduttiva.

La dottoressa VERARDO ROMANO ringrazia il presidente Bucciero e tutta la Commissione per l'opportunità che le viene data con la presente audizione di poter esporre le diverse problematiche inerenti il delicato tema dell'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono. Il termine di chiusura degli istituti stabilito al 31/12/2006 dall'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 suscita, a suo avviso, alcune perplessità, soprattutto con riferimento alla situazione esistente nella regione Puglia, dove gli istituti nel senso tradizionale non esistono più, mentre sono in crescita ambienti familiari come le comunità-famiglia o le case-alloggio. Ciò nonostante, la peculiare situazione della regione Puglia induce a ritenere che ci sia ancora bisogno di strutture protettive per minori in ragione di determinate e gravi situazioni di disagio, come ad esempio per i neonati abbandonati subito dopo la nascita, i minori vittime della prostituzione o i minori con gravi *handicap*, anche mentali. Proprio l'esistenza di queste situazioni di emergenza suggerisce la necessità di un supporto totale, di carattere sanitario oltre che psicologico, che solo strutture diverse da quelle di tipo familiare possono garantire, mediante personale altamente specializzato. Proprio questa caratteristica, e cioè un adeguato livello di preparazione per affrontare situazioni particolarmente drammatiche, manca nella comunità familiare e sarebbe opportuno quindi un monitoraggio non solo dei requisiti strutturali di queste comunità, ma soprattutto della sussistenza delle capacità in grado di garantire la tutela del minore. La dottoressa Verardo Romano sottolinea a tale proposito la necessità di un'opportuna differenziazione fra le comunità familiari in ragione della tipologia degli interventi che devono essere diversi a seconda che si tratti di minori con gravi devianze o, diversamente, di minori con disagi mentali: è evidente che sono da evitare le situazioni di promiscuità che nuocerebbero gravemente al minore stesso. Fa poi presente che nelle province di Lecce e Brindisi, il numero dei minori collocati nelle case-famiglia (che sono sorte *ex-novo* e non per conversione di vecchi istituti) sono 471; sono invece 55 i minori in affidamento etero-familiare.

Su invito del PRESIDENTE interviene quindi il dottor GUSTAPANE il quale ringrazia a sua volta la Commissione per l'attenzione dedicata alla tematica in esame. Sottolinea che, come ha testé illustrato la dottoressa Verardo Romano, sono molti i minori che hanno bisogno di interventi di sostegno mirati, che come tali non possono essere garantiti dalle famiglie, proprio per la molteplicità delle esigenze da soddisfare, dall'assistenza sanitaria a quella psicologico-pedagogica. Per quanto riguarda poi i minori stranieri non accompagnati – e la Puglia ha senz'altro una notevole esperienza del fenomeno – il problema consiste proprio nella difficoltà di collocarli in comunità familiari: gli affidi etero-familiare per minori di 15/16 anni, specie albanesi, si sono rilevati fallimentari poiché le

stesse famiglie affidatarie hanno poi allontanato l'adolescente non riuscendo a sostenere i problemi derivanti dalla grave devianza del minore. Per questo occorrono istituti in grado di svolgere una funzione rieducativa o comunque di sostegno per situazioni drammatiche, quali ad esempio quelle in cui versano le ragazze vittime di abusi sessuali, spesso da parte degli stessi membri del nucleo familiare, sostegno che può essere fornito solo nell'ambito di una struttura di piccole dimensioni, ma non dalla comunità familiare. Il dottor Gustapane richiama poi l'attenzione sulla necessità di interventi diretti a consentire il rientro del minore nella famiglia di origine, obbiettivo questo che può essere perseguito solo mediante una rete di sostegno sociale nei confronti delle famiglie affidatarie, le quali potrebbero, ad esempio, essere aiutate nel progetto educativo mediante comunità alloggio che offrano il convitto o il semi-convitto ai minori affidati. Esprime quindi l'avviso che se da una parte si tenta di ridurre gli allontanamenti dalla famiglia di origine, nello stesso tempo però è opportuno tendere anche all'incremento degli affidamenti consensuali che attualmente sono di gran lunga inferiori a quelli giudiziari. Esprime netta contrarietà all'ipotesi di famiglie pluri-affidatarie, tuttavia diverso è il caso di affido di più fratelli dello stesso nucleo ad una stessa famiglia, la quale ha quindi bisogno di un adeguato sostegno. Di qui anche la necessità di una valida strutturazione dei servizi sociali e di un corrispondente sistema di controlli, in modo da poter monitorare costantemente le situazioni. Infatti i controlli effettuati dalla Procura della Repubblica minorili hanno cadenza semestrale, mentre solo un controllo giornaliero, che deve essere svolto dai servizi sociali, può rappresentare realmente le condizioni di vita dei minori affidati.

La dottoressa VERARDO ROMANO sottolinea a tale proposito che il problema della riconversione degli istituti non può prescindere in alcun modo dall'esistenza di servizi sociali qualificati, efficienti e motivati, che perseguano quindi progetti individuali per il riavvicinamento del minore alla famiglia d'origine. Purtroppo la situazione attuale sul territorio italiano, per questo aspetto, si presenta a pelle di leopardo.

Il presidente BUCCIERO ringrazia la dottoressa Verardo Romano e il dottor Gustapane per l'interessante relazione che ha offerto ulteriori spunti di riflessione. Prima di dare la parola ai Commissari per porre quesiti, chiede agli auditi di tratteggiare una definizione di istituto che non sia quello tradizionale e che si differenzi dalla casa-famiglia e da altre soluzioni simili. Chiede poi se viene rispettato il criterio della temporaneità dell'affido, dato che in precedenti audizioni è chiaramente emerso che la temporaneità di fatto non viene rispettata, poiché molti bambini vengono affidati ad una famiglia per anni fino alla maggiore età. Chiede inoltre quale possa essere la motivazione che stimola l'apertura di tante nuove comunità-famiglia, se dipenda cioè da un fattore economico o di puro volontariato. A tale proposito, sarebbe opportuno chiarire se corrisponde al vero che alcune situazioni definite di abbandono vengono in qualche

modo «forzate» nelle decisioni giudiziali, in modo da consentire la sopravvivenza o meno di determinate strutture di assistenza: tale preoccupazione è emersa in seguito ad una campagna di stampa locale che ha dato voce alle proteste di gruppi di genitori che si sentivano ingiustamente accusati di aver abbandonato i propri figli per avvantaggiare comunità-alloggio ed istituti.

Il dottor GUSTAPANE, con riferimento ai quesiti posti dal Presidente, precisa che l'istituto tradizionale si caratterizzava per la notevole capienza di ospiti e per l'assistenza di carattere generale senza quindi progetti educativi mirati; ora invece si sente il bisogno di istituti con requisiti strutturali qualitativamente elevati, con una capienza massima di 15/20 posti, con personale altamente qualificato in grado di fornire trattamenti personalizzati in relazione ai bisogni dei minori accolti. Quindi l'esigenza più sentita è quella di definire in modo rigoroso i parametri che gli istituti devono soddisfare perché possano continuare a funzionare.

La senatrice BAIIO DOSSI, premesso che la diversità delle situazioni regionali costituisce ancora una volta motivo di seria preoccupazione, chiede agli auditi di precisare quanto tempo occorre per il completamento delle procedure di affido, dato che proprio l'elemento del tempo è determinante per l'equilibrio psichico del minore. Chiede poi come mai non esistono in Puglia comunità familiari specialistiche così come registra l'esperienza della regione Lombardia.

Il senatore DI GIROLAMO desidera conoscere quali siano le esperienze di collocamento dei minori in comunità che hanno dato i migliori risultati e se sono stati conseguiti obiettivi di recupero per i minori stranieri non accompagnati o vittime della prostituzione.

Il senatore SEMERARO chiede agli auditi se corrisponde al vero che nella regione Puglia manca un'adeguata dotazione finanziaria per la strutturazione dei servizi, così come è emerso in precedenti audizioni. Premesso che a suo avviso i corsi di formazione per le famiglie che si propongono per l'affido sono utili e necessari per conseguire gli obiettivi prefissati dalla legge, chiede quale sia l'esperienza che si registra nella regione Puglia per tale aspetto e se esistono dei criteri per valutare l'oggettiva predisposizione delle famiglie agli affidi. Infine richiama l'attenzione sul triste fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile e chiede se il Tribunale dei minori di Lecce può fornire dati in merito.

A tale ultimo proposito il dottor GUSTAPANE rende noto che è in corso un continuo monitoraggio in collegamento con gli ex provveditorati agli studi e con i nuclei dei Carabinieri presso gli uffici del lavoro, in modo da incrociare i dati sul livello di dispersione scolastica con le segnalazioni di sfruttamento del lavoro minorile. Si può dire che il fenomeno negli ultimi anni si è notevolmente ridotto, anche grazie allo svolgimento

di ispezioni mirate. Tuttavia non è escluso il rischio di un preoccupante aumento di lavoro nero per adolescenti o minori in età scolare determinato dalla recente introduzione dell'elevazione dell'obbligo formativo. Concorde poi con la necessità di preparare adeguatamente le famiglie che si propongono per l'affido anche se non è ancora sufficientemente diffusa la mentalità dell'accoglienza: infatti la propensione all'affido, che ha carattere temporaneo, è di gran lunga minore rispetto alla propensione per l'adozione. Di recente la Provincia ha istituito un «ufficio affidi» ed un centro di riferimento per le famiglie che si propongono per l'affido, ma va detto che i risultati non appaiono brillanti. D'altro canto la natura giudiziaria dell'affidamento sembra essere contraddittoria, poiché da una parte si caratterizza per la temporaneità, ma nello stesso tempo richiede anche l'accettazione della famiglia d'origine da parte della famiglia affidataria, la quale ha ovviamente bisogno di tempo per maturare il riconoscimento delle reciproche posizioni. Per quanto riguarda poi le risorse a disposizione della regione Puglia, il dottor Gustapane si sofferma sulla difficoltà di instaurare un corretto rapporto fra Uffici giudiziari e comunità familiari, le quali ovviamente non possono non avere una motivazione economica accanto alla finalità tipicamente sociale. L'esigenza è di garantire controlli rigorosi sul funzionamento delle strutture che accolgono i minori, in modo tale da fugare ogni dubbio sulle modalità con cui viene disposta la collocazione dei bambini abbandonati. A parte quella campagna di stampa denigratoria che non ha alcun fondamento reale, si può d'altro canto comprendere che vi siano delle famiglie che si sentono gravemente offese nel momento in cui il Tribunale acclara la loro incapacità di provvedere ai bisogni del minore. Certamente casi estremi di tal fatta si auspica siano sempre in progressiva diminuzione, ma è utopistico pensare che si possano azzerare situazioni di estremo degrado.

La dottoressa VERARDO ROMANO si sofferma sulla necessità di intensificare i servizi sociali da parte degli enti locali poiché, proprio le carenze nella rete dell'assistenza creano casi sommersi che poi esplodono in situazioni di grave disagio per i minori. Va detto che alcuni enti locali hanno una spiccata sensibilità sociale per queste tematiche ed altri ne hanno un po' meno, o comunque stentano ad attivare gli strumenti normativi *ad hoc*, e le carenze emerse in questo ambito non appartengono tutte al meridione.

Per quanto riguarda la temporaneità dell'affido, la dottoressa Verardo Romano desidera sottolineare che grazie ad una notevole sintonia di lavoro con la Procura, tale obiettivo è stato sempre perseguito con successo. A tale proposito un dato estremamente significativo è offerto dall'adozione legittimante conseguita per 180 minori portatori di *handicap*. Negli ultimi dieci anni, inoltre, il concetto di temporaneità viene considerato con riferimento agli elementi qualificanti da una parte della famiglia di origine e dall'altra di quelli della famiglia affidataria: se emergono elementi preoccupanti allora si procede con l'affidamento ex articolo 10 della legge n. 184 del 1983. Di recente comunque la situazione sta cambiando

anche grazie ad una sempre maggiore specializzazione anche della classe forense. Ritiene poi assolutamente condivisibile la linea della «adozione mite» o della «piccola adozione» in perfetta sintonia con il Tribunale dei minori di Firenze, poiché essa può conseguire ottimi risultati grazie anche alla possibilità di ascolto del minore. Dopo aver ribadito l'esigenza di mantenere delle strutture assistenziali piccole, ma efficaci dal punto di vista degli interventi sanitari oltre che psicologici, specie per minori che versano in particolari situazioni di disagio, esprime l'avviso che l'emersione di comunità familiari in numero sempre maggiore non risiede solo in motivi di carattere esclusivamente sociale, poiché è innegabile anche una finalità economica, tuttavia l'importante è che i servizi sociali affianchino in modo costante tali comunità, in modo da offrire il necessario supporto per la tutela dei minori affidati.

Da ultimo la dottoressa Verardo Romano auspica una crescente attenzione per la prevenzione nei confronti del minore, nonché per l'aspetto della specializzazione e dell'alta qualificazione professionale che deve caratterizzare tutti gli operatori minorili (giudici, avvocati, assistenti sociali), in modo da corrispondere in modo efficace alle esigenze di tutela dei minori stessi.

Il presidente BUCCIERO ringrazia quindi la dottoressa Verardo Romano ed il dottor Gustapane per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e, congedandoli, dichiara conclusa la presente audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore del TG2

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, fa presente che l'audizione descritta all'ordine del giorno si inquadra in una serie di audizioni dei responsabili delle testate giornalistiche della RAI iniziata la scorsa settimana con le audizioni dei direttori del TG1 e del TG3 e che proseguirà domani con l'audizione del direttore di RAINews 24.

Egli preannuncia quindi che proporrà all'Ufficio di Presidenza che si terrà domani al termine della seduta di ascoltare la settimana successiva, al fine di completare il quadro delle audizioni, i responsabili dell'edizione regionale e di quella radiofonica.

Prende quindi la parola il dottor Mauro MAZZA, direttore del TG2, il quale ritiene in primo luogo di poter esprimere un bilancio complessivamente soddisfacente dei quindici mesi trascorsi dalla sua nomina.

Da un recente sondaggio della Makno risulta che il TG2 viene percepito dagli ascoltatori come il programma caratterizzante e più importante e

significativo trasmesso dalla seconda rete; si tratta di un primato assolutamente unico, che non si verifica per nessun altro telegiornale rispetto alla rete di trasmissione.

A questo risultato hanno sicuramente contribuito le innovazioni di linguaggio e di impaginazione che sono state apportate al telegiornale in questo periodo, fra le quali ad esempio la «copertina» dell'edizione delle 20.30 e la trasmissione, sul modello della CNN, di una sovrapposizione con le notizie principali che consente agli spettatori di avere un quadro completo del notiziario in qualunque momento si pongano in ascolto.

Il telegiornale ha mantenuto e accentuato peraltro alcune sue caratteristiche storiche come ad esempio la maggiore attenzione rispetto ad altri telegiornali all'edizione delle 13, la specifica attenzione ai fenomeni di costume e alla cultura, che si traduce in una serie di rubriche di supporto tradizionalmente più strutturata rispetto ad altre testate e in alcuni appuntamenti fissi, come la presenza di un ospite appartenente al mondo della cultura e dell'arte nell'edizione notturna.

L'impostazione complessiva del giornale è comunque quella di un prodotto destinato ad un pubblico maturo, in grado di valutare liberamente il merito e il significato delle notizie.

I confortanti risultati conseguiti nel corso del 2003, che vedono un incremento degli spettatori dell'edizione serale di 280.000 unità, ed uno *share* medio superiore al 25 per cento per l'edizione delle 13 e superiore al 17 per cento per l'edizione serale, si è ora deciso di dare avvio dalla fine di settembre ad una nuova edizione, collocata alle 18, che avrà la missione di valorizzare i collegamenti con i corrispondenti esteri e con le redazioni regionali, con quei due aspetti cioè che più di tutti assicurano una specificità editoriale dei telegiornali della RAI rispetto a quelli della concorrenza.

Si apre il dibattito.

Il deputato LAINATI esprime vivo apprezzamento per il lavoro del direttore Mazza al TG2, al quale formula i migliori auguri.

In particolare l'oratore ritiene di dover esprimere un apprezzamento per la qualità della rubrica di approfondimento «TG2 Dossier» segnalando una puntata di alcuni mesi fa nella quale si operava una ricostruzione storica del pontificato di Giovanni Paolo II che costituisce un vero modello di *reportage* accurato e completo.

Il deputato PECORARO SCANIO si associa alle attestazioni di stima pronunciate dal deputato Lainati.

Egli osserva peraltro che il sondaggio della Makno citato dal direttore Mazza, secondo il quale i telespettatori identificano il TG2 come il programma qualificante e più importante trasmesso dalla rete, se giustamente è motivo di orgoglio per il direttore della testata, testimonia peraltro il disastro della rete, che ormai non è più in grado di produrre programmi identificabili come portatori di una specifica linea editoriale.

Il deputato Pecoraro Scanio esprime quindi una valutazione positiva sul progetto di istituzione di una edizione delle 18 che valorizzi i contributi dei corrispondenti dall'estero e delle redazioni regionali e chiede notizie sulla data di avvio di tale edizione.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo come l'audizione di oggi testimoni la possibilità per la Commissione di esercitare proficuamente la propria funzione di vigilanza e di assumere elementi conoscitivi anche al di fuori dell'approfondimento di episodi contingenti ma rilevanti sotto il profilo del dibattito politico.

L'oratore concorda in primo luogo con quanto affermato dal direttore Mazza circa la necessità di fare affidamento sulla maturità del pubblico. In proposito egli ritiene che spesso si sottovaluti quanta parte del pubblico, al di là della fidelizzazione a questo o a quel telegiornale, segua in realtà ogni giorno più di un notiziario, avendo così la possibilità di valutarne e confrontarne contenuti e stile.

Egli chiede quindi al direttore Mazza se la struttura e la dimensione del TG2, dovuta in particolare al suo elevato numero di rubriche, finisca per caratterizzare in qualche modo nel senso dell'informazione la missione della seconda rete, e se questo possa contribuire a spiegare i risultati del sondaggio della Makno.

Il deputato ADORNATO si associa alle espressioni di compiacimento e di stima nei confronti del TG2 e del suo direttore, rilevando in particolare la encomiabile attenzione prestata da questa testata alla cultura con rubriche di informazione libraria ed artistica, non realizzate da altre testate, particolarmente pregevoli se non sempre collocate negli orari migliori.

Il deputato Adornato, con riferimento all'osservazione del deputato Pecoraro Scanio secondo la quale il sondaggio della Makno testimonia certamente il successo del TG2, ma anche i gravi problemi della rete, osserva però come questo aspetto contribuisca a rendere ancor più meritevole il buon andamento del TG2 le cui edizioni non possono contare su traini con un ascolto paragonabile a quello di altri telegiornali.

Il senatore SCALERA nel dare atto al direttore Mazza dell'impegno da lui profuso per realizzare un telegiornale completo ed equilibrato, chiede il suo parere sullo stato di grave disagio che si evince dal documento approvato lo scorso 12 luglio dal Comitato di redazione, nel quale si denuncia l'atteggiamento non collaborativo ai limiti dell'ostruzionismo adottato dalla rete nei confronti delle edizioni del telegiornale, paventandosi in particolare il calo della qualità del prodotto e dell'ascolto che potrebbe derivare dai tagli imposti al giornale, e in particolare all'edizione delle 13, per consentire la trasmissione integrale dei Campionati mondiali di nuoto di Barcellona.

Dopo un intervento del deputato BUTTI, il quale sottolinea come il tono generale di questa audizione sia la migliore dimostrazione della elevata rispondenza del TG2 agli *standard* di equilibrio imparzialità e completezza individuati nel corso degli anni dalla Commissione, il deputato GENTILONI SILVERI osserva come l'audizione in corso – e per la verità anche quella del dottor Di Bella, nel corso della quale si è avuto modo di ascoltare parole di vivo apprezzamento per il TG3 anche da parte di esponenti del centro-destra – contribuisca anche a smentire l'immagine un po' stereotipata che si tende spesso a fornire dei lavori di questa Commissione, come caratterizzati da contrapposizioni politiche preconcepite e in buona parte indipendenti dal merito del prodotto televisivo di cui si discute.

Si consideri ad esempio il fatto che il TG2 nelle sue edizioni dello scorso 2 luglio ha trattato le notizie riguardanti il discorso pronunciato dal presidente Berlusconi a Strasburgo e la sconfitta subita dal Governo alla Camera dei deputati sulla questione degli acquisti collettivi degli immobili con quella completezza ed equilibrio la cui mancanza in altre testate aveva determinato la richiesta dello svolgimento delle audizioni.

Il deputato Gentiloni Silveri rivolge poi alcune domande al direttore Mazza.

In particolare egli chiede di conoscere una valutazione sul cosiddetto criterio dei tre terzi adottato per garantire il pluralismo dei notiziari.

L'oratore nell'osservare inoltre che il primato storico del TG2 delle 13 è ultimamente insediato da una edizione particolarmente aggressiva ed efficace del TG5, chiede se siano in vista, oltre le positive innovazioni editoriali già adottate, anche delle altre contromisure per contenere l'avanzata della concorrenza.

Il deputato Gentiloni Silveri infine si sofferma sul problema dei rapporti fra il telegiornale e la rete. In proposito egli fa presente che il problema non è tanto quello, che si è presentato in passato ad esempio per il TG1 delle 20, dell'individuazione di un traino più o meno efficace, quanto quello di una complessiva crisi di marchio della rete che non può non investire alla lunga anche il telegiornale che su quella rete viene trasmesso, e che la crisi stia diventando veramente grave lo dimostra l'elevatissimo tasso di sostituzione delle trasmissioni di RAIDUE, che sta provocando dubbi sempre più forti tra gli inserzionisti pubblicitari sull'opportunità di investire sulla rete stessa.

Dopo un breve intervento del deputato LA RUSSA che esprime i migliori auguri al direttore del TG2 per il futuro di un telegiornale la cui qualità è stata commentata in termini positivi o perlomeno propositivi da parte di tutti i membri della Commissione, prende la parola per la replica il dottor MAZZA il quale, dopo aver confermato al deputato Pecoraro Scanio che l'edizione delle 18 verrà probabilmente avviata l'ultimo lunedì di settembre e che si avvarrà in misura notevole dei contributi non solo dei corrispondenti esteri ma anche delle redazioni regionali, osserva, in riferimento alla domanda del presidente Petruccioli, che effetti-

vamente il tempo complessivo che hanno il TG2 e le sue rubriche è lievemente superiore a quello del TG1 e del TG3, con ciò confermando che RAIDUE possa essere in qualche misura percepita come una rete a prevalente vocazione giornalistica.

Dopo aver osservato che il TG2 si caratterizza, proprio per la sua assenza di traini, come il telegiornale forse più consapevolmente scelto dallo spettatore, il dottor Mazza condivide però l'auspicio di un maggiore sostegno del notiziario e delle rubriche da parte dei programmi di rete. In particolare egli osserva che l'edizione serale è preceduta non solo da un programma di cartoni animati seguito quindi soprattutto da un pubblico infantile, ma anche da una lunghissima interruzione pubblicitaria, per cui la conquista del pubblico si presenta completamente in salita.

Peraltro egli ha un rapporto di proficua collaborazione con il direttore Marano sulla base del quale può affermare che per il prossimo autunno si potrà avere un miglioramento del contesto sia per l'edizione serale sia per quella delle 13.

Con riferimento al documento approvato dal Comitato di redazione, egli fa presente che il timore espresso dai firmatari di un grave danno derivante dalla trasmissione integrale dei Mondiali di nuoto di Barcellona sembra per fortuna superato, nel senso che la riduzione del pubblico sintonizzato sulla rete prima dell'inizio del telegiornale è stata piuttosto contenuta.

Per quanto riguarda infine la questione della modalità di realizzazione del pluralismo e dell'equilibrio sollevata dal deputato Gentiloni Silveri, egli fa presente che la regola dei tre terzi, che certamente è utile come criterio guida, non è però suscettibile sempre di una applicazione puntuale, considerata la difficoltà che si ha in certi momenti a collocare alcune notizie o alcuni personaggi all'interno di questo schema.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Mauro Mazza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria (rel.: on. Osvaldo Napoli)
(Esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo scorso 10 luglio, ha convenuto sull'opportunità di procedere alla presentazione di un'apposita relazione territoriale sulla Calabria. Riferisce quindi che la proposta di relazione in esame sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna affinché sullo stesso testo possano essere formulate eventuali osservazioni o proposte di modifica entro le ore 12 di domani, mercoledì 16 luglio.

Osvaldo NAPOLI, *relatore*, rinvia ai contenuti della proposta di relazione da lui predisposta.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che nella prossima seduta della Commissione proseguirà l'esame della proposta di relazione ai fini della sua definitiva approvazione, affinché sia possibile consentirne la presentazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

Rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RELAZIONE TERRITORIALE SULLA CALABRIA

I N D I C E

1. – Premessa

- 1.1. – Compiti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti.
- 1.2. – Le audizioni e le missioni.
- 1.3. – Attività della Commissione – Metodologia di valutazione.

2. – La normativa regionale, gli atti di programmazione e la congruità dell'azione amministrativa.

- 2.1. – Le motivazioni per il rientro della gestione dei rifiuti nell'attività ordinaria.
- 2.2. – Partecipazione degli Enti locali nella definizione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. – Programmazione ed interventi sul territorio.

- 3.1. – Ambiti territoriali ottimali – A.T.O.
- 3.2. – Programmazione impianti tecnologici.
- 3.3. – Raccolta differenziata.
- 3.4. – Modalità per l'espletamento delle gare d'appalto.
- 3.5. – Rifiuti speciali. Gestione smaltimento.

4. – Attuazione del piano dei rifiuti. Problematiche.

- 4.1. – Recupero ambientale. Siti inquinanti. Bonifiche.
- 4.2. – Sito industriale di «Pertusola» sud Crotona.
- 4.3. – Discariche. Disponibilità dati.
- 4.4. – Piano bonifiche delle discariche. Classificazione.
- 4.5. – Ricognizione, valutazione bonifiche dei siti inquinanti.
- 4.6. – Funzionamento ARPA Calabria. Attività.

5. – Attività illegale. Risultanze delle indagini investigative.

- 5.1. - Informazione e dati sull'attività investigativa.
- 5.2. – Considerazioni.

1. Premessa

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 settembre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria, in relazione ad una situazione di crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, non gestibile con poteri di ordinaria amministrazione.

A seguito della predetta dichiarazione di emergenza – decretata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – veniva conferito al Presidente della Giunta Regionale l'incarico di Commissario delegato, dotato di poteri straordinari, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione di legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per l'attuazione dei poteri attribuiti al Commissario delegato sono state emesse e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le seguenti ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – nn. 2696/97, 2856/98, 2881/98, 2984/99, 3062/00, 3106/01, 3132/01, 3184/01, 3185/02.

Ai sensi e per gli effetti della legge 225/92 alcune competenze e funzioni degli Enti territoriali (Comuni, Province, Assessorato Regionale all'Ambiente) sono state temporaneamente, per la dichiarata emergenza, «commissariate» e conseguentemente tutte le risorse assegnate sono state direttamente canalizzate nella contabilità speciale, intestate all'Ufficio del Commissario e gestite dal funzionario delegato.

1.1 – *Compiti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti*

1^a Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri (O.P.C.M. n. 2696/ottobre 97)

Relazione di un piano di emergenza per lo smaltimento dei R.S.U.
Promozione della raccolta differenziata
Divieto di ingresso di R.S.U. da altre Regioni

2^a Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri (O.P.C.M. n. 2856/ottobre 98)

Attuazione del sistema tecnologico previsto nel piano di emergenza
Organizzazione della raccolta differenziata

3^a Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri (O.P.C.M. n. 2984/giugno 99)

Bonifica dei siti inquinati
Redazione del piano di gestione dei rifiuti.

I poteri straordinari sono stati prorogati anche per l'anno 2003, nella consapevolezza però che il percorso, iniziato nel 1997, è ormai nella fase finale perché, in gran parte, risultano già definiti i provvedimenti richiesti e raggiunti quegli obiettivi necessari per ritenere non più differibile il rientro nell'attività ordinaria della gestione del ciclo dei rifiuti.

1.2 – Le audizioni e le missioni

Una delegazione della Commissione, guidata dal Presidente Paolo Russo e composta sia da parlamentari (senatori Antonio Crinò, Loredana De Petris, Nicodemo Francesco Filippelli, Renzo Michelini e Gaetano Pascarella e deputati Osvaldo Napoli, Donato Piglionica, Michele Tucci e Michele Vianello) sia da consulenti, si è recata in Calabria nel mese di giugno 2002.

In data 27 giugno, si sono svolte le audizioni presso la Prefettura di Catanzaro. Sono stati ascoltati per le istituzioni pubbliche:

Prefetto di Catanzaro

Questore di Catanzaro

Commissario delegato di Governo per l'emergenza rifiuti con i sub-Commissari

Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dr. Mariano Lombardi

Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, Domenico Pudia Sostituto Procuratore delegato del Procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Mario Andriago, Sostituto Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Alfredo Laudonio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica delegato del Procuratore generale di Reggio Calabria, Francesco Neri Procuratore aggiunto della Repubblica del Tribunale di Palmi, Comandante regionale della Guardia di Finanza della Calabria, Bruno Giordano.

Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri della Regione Calabria

Dirigente del Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato della Calabria

Comandanti delle Capitanerie di Porto di Gioia Tauro e di Reggio Calabria

Dirigente dell'ARPA Calabria

Rappresentanti della ASL n.7 di Catanzaro e dell'ASL n.11 di Reggio Calabria.

In data 28 giugno 2002, presso la Prefettura di Catanzaro, sono proseguite le audizioni con il Direttore dell'impianto di depurazione di Catanzaro Lido Alli, con Amministratori provinciali e dei Comuni capoluoghi, con i responsabili della Società «Progetto Ecologia ed Ecologia oggi s.r.l.», con i rappresentanti delle Associazioni di categoria di Catanzaro e con i rappresentanti di Associazioni ambientaliste.

In data 11 dicembre 2002 presso la Commissione si è proceduto alla audizione del Commissario delegato del Governo per l'emergenza rifiuti

in Calabria, Giuseppe Chiaravallotti, e del responsabile unico del procedimento per l'emergenza rifiuti, Giovan Battista Papello.

La Commissione ha ritenuto necessario procedere in data 9 luglio 2003, presso la prefettura di Crotone, ad ulteriori audizioni del dottore Giuseppe Chiravallotti e dell'ingegner Giovanbattista Papello, nonché del Presidente della provincia e del comune di Crotone, rispettivamente il professor Carmine Talarico ed il professor Pasquale Senatore; del dottor Francesco Tricoli – procuratore della Repubblica presso il tribunale di Crotone – e del dottor Federico Somma – sostituto procuratore; dei rappresentanti dell'ARPA Calabria, e dei dirigenti della società Syndial SpA – attività diversificate – ex Enichem, ex Singea, ex Pertusola Sud – sito di Crotone.

Si è ritenuto opportuno, a conclusione dell'audizione, effettuare anche un sopralluogo presso l'ex sito industriale di Pertusola Sud.

L'audizione ed il sopralluogo hanno consentito alla delegazione della Commissione, presieduta dall'onorevole Paolo Russo, e composta dai senatori Francesco Antonio Crinò, Nicodemo Francesco Filippelli, e dai deputati Egidio Banti, Donato Piglionica, Michele Tucci e Michele Vianello, di acquisire, come auspicato, utili elementi di valutazione e di approfondimento sulle azioni di bonifica del predetto sito, informazioni sui nuovi interventi in atto sull'area industriale, notizie e dati aggiornati sul ciclo dei rifiuti in Calabria, in particolare per quanto concerne la raccolta differenziata, gli interventi di bonifiche di discariche e relazioni e documenti della procura di Crotone, concernenti lo stato dell'ambiente, in particolare sull'area ex Pertusola Sud, e l'esito di indagini investigative.

1.3 – *Attività della Commissione – Metodologia di valutazione*

La Commissione ha proceduto alla verifica dei livelli di attuazione della legislazione inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti, all'acquisizione ed alla valutazione della documentazione relativa alla reale situazione del territorio regionale, ed in particolare di quelle iniziative, finalizzate ad assicurare, nel rispetto delle disposizioni emanate con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la protezione dell'ambiente, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche relative a specifici siti inquinanti, alla consistenza ed utilizzazione delle discariche, alla realizzazione e al funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai provvedimenti adottati per la concreta riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti attraverso il reimpiego e il riciclaggio, nonché all'accertamento di eventuali interessi e coinvolgimenti della criminalità organizzata nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Per la stesura di questa relazione sul ciclo dei rifiuti in Calabria si è proceduto ad acquisire con priorità utili elementi di valutazione sullo stato di attuazione del piano di gestione, approvato dal Commissario delegato, e sulle attività connesse, attraverso l'audizione dello stesso Commissario e dei responsabili della struttura straordinaria, dei rappresentanti dell'autorità giudiziaria, delle Prefetture e delle Questure, delle forze dell'ordine

e di esponenti di Enti pubblici e privati, che hanno fornito, per quanto di rispettiva competenza, relazioni, proposte e documentazione sulle più delicate e complesse problematiche, fornendo notizie sul grado di infiltrazione della criminalità organizzata nei vari settori economici, che costituiscono la filiera della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Nelle attività di indagine la Commissione ha tenuto conto anche delle precedenti relazioni predisposte sul ciclo dei rifiuti, prendendo atto delle considerazioni ed osservazioni già espresse in merito.

Tale metodo ha consentito di acquisire dati ed elementi informativi su una struttura commissariale per l'emergenza rifiuti che ha evidenziato forte determinazione nell'intento di imprimere una svolta ed una accelerazione nel programmare e realizzare quelle iniziative e tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia, al fine di consentire al territorio della Calabria di uscire dallo stato di precarietà e di emergenza per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

2. – La normativa regionale, gli atti di programmazione e la congruità dell'azione amministrativa

La Regione Calabria ha operato in stretto collegamento con il Commissariato per promuovere, in una prospettiva di estensione della cultura della legalità, attività culturale e di informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto nelle scuole, sulle politiche e sui programmi finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alle problematiche connesse alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In questo contesto la Regione ha approvato la legge urbanistica, il piano di assetto idrogeologico, il piano paesistico, in armonia con il piano di gestione dei rifiuti, predisposto dal Commissario delegato.

Come già evidenziato nella relazione della analoga Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della scorsa legislatura, approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 (Doc. XXIII n.38), l'Ufficio del Commissario delegato ha redatto il «Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani» in attuazione dell'O.P.C.M. n. 2696 del 21/10/1997. Provvedimento pubblicato sul B.U.R. della Calabria n. 71 del 29 luglio 1998 sul quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso l'intesa di propria competenza.

Successivamente il predetto piano ha subito alcune variazioni relativamente alla parte riguardante la raccolta differenziata per la quale è stato redatto uno specifico «Piano generale della raccolta differenziata» – Piano pubblicato sul B.U.R. n. 30 del 26 marzo 1999.

I predetti strumenti di pianificazione hanno avuto lo scopo di individuare, in un quadro di compatibilità con le prescrizioni del decreto legislativo 22/97 e successive modificazioni, ed in linea con l'O.P.C.M. n. 2696/97, tutti gli interventi da realizzare per il superamento dell'emergenza nell'ambito del territorio regionale.

2.1 – *Le motivazioni per il rientro della gestione dei rifiuti nell'attività ordinaria*

La Commissione, sulla base dei dati acquisiti nel corso dell'indagine, ritiene indispensabile la predisposizione del piano di rientro nella ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di recuperare quanto prima un assetto di competenze e *iter* procedurali maggiormente aderenti al principio di legalità nell'esercizio delle funzioni dei diversi livelli del governo del territorio. Le motivazioni che inducono a ritenere ormai conclusa e non più prorogabile l'esperienza del Commissariato straordinario e dei poteri delegati per la gestione del ciclo dei rifiuti in Calabria sono riconducibili alle seguenti considerazioni:

Temporaneità della gestione straordinaria.

Sono state emanate negli ultimi anni una serie di ordinanze che introducono una disciplina speciale per la gestione dei rifiuti nelle regioni commissariate. Queste procedure straordinarie sono motivate da gravi comportamenti omissivi da parte delle competenti amministrazioni locali, dal riscontro di carenze e pericoli per la salute dei cittadini e per la tutela dell'ambiente ed adottate nella prospettiva che tali carenze e disfunzioni possano essere rimosse da una gestione straordinaria, con procedure tempestive ed efficaci e con poteri limitati al periodo strettamente necessario a superare la situazione di emergenza.

Un periodo di gestione straordinaria che non potrà comunque protrarsi se non per obiettive difficoltà. Difficoltà da verificare con doverosa attenzione limitando la proroga dei poteri delegati solo se ritenuti necessari e nell'interesse delle comunità, per problematiche ed ambiti territoriali ben definiti, valutando, prioritariamente, l'opportunità di autorizzare la proroga per una eventuale gestione stralcio o con un Commissario ad acta.

Attuazione deleghe conferite.

La gestione commissariale in Calabria ha definito tutti gli adempimenti amministrativi di competenza, necessari per attivare concretamente sul territorio il ciclo integrato dei rifiuti.

Infatti ha approvato la programmazione degli impianti tecnologici necessari allo smaltimento e realizzato la maggior parte degli interventi, la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e gli interventi per attuare un piano di bonifica e di recupero delle discariche e dei siti inquinanti ed il piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Commissario delegato si è fatto carico, infine, di promuovere tutti gli adempimenti richiesti dal decreto legislativo 22/97.

In sintesi, si evidenziano i provvedimenti definiti dalla struttura commissariale in attuazione delle ordinanze sopraevidenziate, oggetto di relazioni e documenti.

Ripristino di una situazione di legalità e di rispetto della normativa sanitaria e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Organizzazione ed avvio di un sistema regionale di raccolta differenziata;

Programmazione e realizzazione di un sistema tecnologico integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che copre il 100% della produzione regionale dei rifiuti solidi urbani per i prossimi 15 anni;

Istituzione di un sistema normativo chiaro, efficace ed in linea con quelli delle regioni nazionali ed europee più avanzati, compatibilmente con le condizioni socioeconomiche della Regione.

Realizzazione del sistema tecnologico di smaltimento.

Il sistema CALABRIA CENTRO è stato già ultimato ed è in funzione. Il sistema CALABRIA SUD è in fase di avanzata realizzazione (due impianti quasi in funzione e gli altri da ultimare entro il 30 settembre 2003). Il sistema CALABRIA NORD sconta il ritardo dovuto alle forti opposizioni relative alla localizzazione degli impianti ma sono state attivate le procedure per l'avvio dei lavori nei siti di Altilia e Castrovillari, per pervenire entro il 2003, al completamento del sistema ed al trattamento tecnologico del 100% dei rifiuti solidi urbani prodotti. Rimane sospesa ogni determinazione sulla localizzazione del termovalorizzatore.

Il Commissario delegato dottor Giuseppe Chiaravalloti, nell'audizione del 9 luglio 2003, ha ribadito le difficoltà che tuttora riscontra per l'individuazione di ulteriori siti dove ubicare il termovalorizzatore, già programmato nella provincia di Cosenza. Difficoltà riconducibili alle forti opposizioni delle comunità interessate, nonostante le più ampie garanzie offerte sulla validità tecnica degli impianti e sul relativo funzionamento, che escludono ogni forma di inquinamento.

Si ha motivo di ritenere, ha confermato il Commissario, che con il completamento del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, le esigenze di smaltimento dei R.S.U. saranno soddisfatte. Si valuterà con gli enti locali interessati sull'opportunità di procedere alla ricollocazione degli impianti di selezione secco-umido, già programmati nei comuni di Castrovillari ed Altilia, tuttora bloccati dalle opposizioni delle popolazioni ai siti prescelti.

Questi ritardi hanno comportato, inevitabilmente, una politica di distribuzione di rifiuti, provenienti dalla provincia di Cosenza, in discariche allocate nelle provincie di Catanzaro e Crotona, ove risulta già attuato il piano di intervento. Il Commissario delegato - dottor Giuseppe Chiaravalloti - ha ribadito, consegnando alla Commissione una documentata relazione sull'attività svolta, di poter considerare conclusa la sua funzione di Commissario per l'emergenza rifiuti per tutti i capoluoghi di provincia della regione, tranne che nella provincia di Cosenza, per le difficoltà riconducibili alla opposizione delle comunità interessate alla localizzazione degli impianti tecnologici, auspicando che si possa procedere, quanto prima, al trasferimento di tutte le attività e funzioni commissariate alle competenti amministrazioni locali e consentire alla regione di promuovere tutte le complesse e delicate attività, nel rispetto dei ruoli, delle competenze e responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Adozione di un sistema normativo regionale in linea con le disposizioni comunitarie.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Calabria è stato valutato favorevolmente dall'Unione Europea e contiene tutte le disposizioni normative circa la gestione dei rifiuti urbani e speciali, gli impianti pubblici e privati, le autorizzazioni e tutte le problematiche della materia. Adottato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul BUR Calabria consegna alla Regione un sistema normativo completo e definito e costituisce la base per poter avviare la chiusura della fase di emergenza.

INVESTIMENTI

La struttura commissariale ha consentito l'attivazione di una massa di finanziamenti, per lo più privati, così distinti, per voci principali:

360 milioni di euro, (di cui 30 milioni pubblici e 330 privati) sul sistema tecnologico di smaltimento rifiuti solidi urbani

30 milioni di euro, pubblici, sul sistema delle discariche controllate

78 milioni di euro (di cui 45 pubblici e 33 privati) sulla raccolta differenziata

22 milioni di euro, pubblici, sulle bonifiche di siti inquinati

50 milioni di euro circa, tutti privati, per impianti di trattamento rifiuti speciali

TOTALE INVESTIMENTI	(MIL euro)	540,00
Di cui:	PRIVATI	413,00
	PUBBLICI	127,00

Sono inoltre in corso di attivazione altri 320 milioni di euro tutti privati, per la bonifica del sito di «Pertusola» a Crotone, e circa 92 milioni di euro pubblici sul sistema della raccolta differenziata e dello smaltimento tecnologico dei rifiuti.

Il valore complessivo degli investimenti, espresso in milioni di euro, sarà pertanto pari a:

TOTALE GENERALE INVESTIMENTI		952,00
Di cui:	PRIVATI	733,00
	PUBBLICI	219,00

Coinvolgimento delle amministrazioni locali

Le spinte di decentramento amministrativo e le riforme del titolo V della Costituzione impongono scelte politiche, a livello nazionale, che privilegino il coinvolgimento propositivo degli Enti locali, in particolare delle relative assemblee consiliari, per evitare uno svuotamento delle sedi di partecipazione istituzionale a vari livelli.

Pertanto, non può trovare giustificazione il prolungarsi di gestioni commissariali con ampi poteri delegati su problematiche, quali quelle re-

lative al ciclo integrato dei rifiuti, che, invece, necessitano della partecipazione, del coinvolgimento e delle determinazioni degli organi di gestione democratica delle istituzioni locali, legittimi rappresentanti delle comunità direttamente interessate.

2.2 – *Partecipazione degli Enti locali nella definizione del piano regionale di gestione dei rifiuti*

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, che ha trovato il favore anche della Comunità Europea, consente integrazioni e modifiche in quanto trattasi di uno strumento flessibile, non rigido e immodificabile, ma anzi da adeguare in rapporto a nuove esigenze.

La vigente normativa demanda alle amministrazioni provinciali, attraverso i piani provinciali di gestione dei rifiuti, la competenza ad apportare adeguamenti migliorativi che si dovessero rendere necessari in sede locale e provinciale. Aver ricondotto, nel piano regionale della Calabria, gli A.T.O. ai territori provinciali consente, certamente, una più agevole ed efficace attività delle amministrazioni locali, che svolgono un ruolo determinante nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella raccolta differenziata, che rappresenta la risposta più adeguata alle delicate problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti.

Queste opportunità di integrazione e di adeguamento del piano regionale alle reali esigenze del territorio rendono quanto mai necessario, superata la fase di emergenza, ricondurre la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle responsabilità degli Enti locali interessati.

Nonostante il superamento dello stato di emergenza e la realizzazione della maggior parte degli adempimenti richiesti per l'attuazione delle disposizioni emanate dal decreto legislativo 22/97 e dalle ordinanze in premessa, si riscontrano tuttora sul territorio della Calabria, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, talune carenze, ritardi e disfunzioni riconducibili ad obiettive difficoltà, inevitabili in una regione caratterizzata da tante problematiche ambientali, sociali ed economiche.

3. – **Programmazione ed interventi sul territorio**

3.1 – *Ambiti territoriali ottimali – A.T.O.*

La struttura commissariale ha provveduto a suddividere il territorio regionale in ambiti territoriali ottimali, che costituiscono unità territorialmente omogenee dalle quali si è partiti per il dimensionamento del sistema di raccolta e smaltimento R.S.U..

Gli A.T.O., per motivi anche di natura amministrativa e funzionale, coincidono con il territorio corrispondente alle cinque province.

Ambiti territoriali che per la organizzazione e gestione del servizio della raccolta differenziata sono stati ulteriormente ripartiti in sottoambiti – 14 aree di raccolta: –

A.T.O.	Piano emergenza	A.T.O.	Piano rifiuti
1	Cosenza	1	Cosenza
3	Paola		
2	Crotone	3	Crotone
4	Catanzaro – Vibo Valentia	4	Vibo Valentia
2	Catanzaro	2	Catanzaro
5	Reggio Calabria	5	Reggio Calabria

I sottoambiti regionali

A.T.O.	Area	Territorio
	1	Castrovillari
	2	Cosenza Rende
1	3	Presila Cosentina
	4	Sibaride
	5	Alto Tirreno
	6	Appennino Paolano
2	1	Catanzaro
	2	Lamezia Terme
	3	Soverato
3		Crotone
4		Vibo Valentia
	1	Locride area Gracanea
5	2	Piana di Gioia Tauro
	3	Reggio Calabria

La raccolta differenziata è stata organizzata sul territorio in 14 aree di raccolta nei 5 A.T.O., così ripartite:

			25 comuni
			45 comuni
			16 comuni
A.T.O. n. 1	Prov. Cosenza	n. 6 aree per	35 comuni
			14 comuni
			20 comuni
A.T.O. n. 2	Prov. Crotone	n. 1 area per	27 comuni
A.T.O. n. 3	Prov. Vibo Valentia	n. 1 area per	50 comuni
A.T.O. n. 4	Prov. Catanzaro	n. 3 aree per	27 comuni
			45 comuni
A.T.O. n. 5	Reggio Calabria	n. 3 aree per	34 comuni
			18 comuni

La ripartizione del territorio ha tenuto conto delle localizzazioni degli impianti tecnologici, delle discariche e soprattutto dei percorsi per la raccolta, con ovvii vantaggi gestionali ed economici, anche nella prospettiva di una gestione complessiva della raccolta dei rifiuti affidata alle società miste.

3.2 – Programmazione impianti tecnologici

Il piano dell'emergenza rifiuti ha previsto di dotare ciascun A.T.O. degli impianti tecnologici di selezione secco-umido, per la produzione di compost e C.D.R., e di valorizzazione della raccolta differenziata, finalizzati alla selezione e separazione del rifiuto da riciclare ed alla produzione di compost di qualità da destinare alle attività agricole.

Gli impianti di termovalorizzazione sono stati invece dimensionati su scala regionale, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici e di minimizzare i costi di gestione. Negli impianti previsti verrà pertanto termovalorizzato anche il C.D.R. prodotto in altri A.T.O..

Questo piano ha costituito il punto di partenza della nuova pianificazione regionale.

Nella predisposizione dei contenuti del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato nel 2001 dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, è stato fatto particolare riferimento all'articolo 22 del decreto legislativo 22/97, dal cui contenuto si deduce con chiarezza l'accento posto dal legislatore sul concetto di integrazione delle varie fasi del ciclo dei rifiuti costituenti il «Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti».

Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti affronta in modo esaustivo, nel rispetto della vigente normativa, tutta la problematica connessa allo smaltimento dei rifiuti, considerandoli una risorsa economica da sfruttare compatibilmente con la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente e del territorio, con tecnologie moderne, che offrano le più ampie garanzie di sicurezza a tutela della salute dei cittadini.

Un piano che consente di trasformare tutti i rifiuti prodotti, ritenuti finora solo fonte di inquinamento e di problemi economici per il costo di smaltimento, in energia ed in materiale da riciclare e riutilizzare con molteplici vantaggi occupazionali, ambientali ed economici non trascurabili per una regione con tante problematiche sociali.

Potenzialità impianto di Castrovillari

Selezione secco/umido	t/a	50.000
Valorizzazione RD	t/a	25.000

Potenzialità impianto di Rende

Selezione secco/umido	t/a	0
Valorizzazione RD	t/a	40.000

Potenzialità impianto di Rossano		
Selezione secco/umido	t/a	51.000
Valorizzazione RD	t/a	20.000
Potenzialità impianto di Crotona		
Selezione secco/umido	t/a	40.000
Valorizzazione RD	t/a	25.000
Potenzialità impianto di Bisignano		
Selezione secco/umido	t/a	0
Termovalorizzazione Cdt	t/a	120.000
Potenzialità impianto di Acquappesa		
Selezione secco/umido	t/a	30.000
Valorizzazione RD	t/a	50.000
Potenzialità impianto di Catanzaro «Alli»		
Selezione secco/umido	t/a	74.000
Valorizzazione RD	t/a	40.000
Potenzialità impianto di Lametia		
Selezione secco/umido	t/a	74.000
Valorizzazione RD	t/a	40.000
Potenzialità impianto di Reggio Calabria		
Selezione secco/umido	t/a	85.000
Valorizzazione RD	t/a	45.000
Potenzialità impianto di Siderno		
Selezione secco/umido	t/a	40.000
Valorizzazione RD	t/a	45.000
Potenzialità impianto di Gioia Tauro		
Selezione secco/umido	t/a	40.000
Termovalorizzazione Cdt	t/a	120.000

I soggetti gestori di tali sistemi di impianti sono attualmente rappresentati da società private che, con la procedura del Project Financing, con propri fondi stanno ultimando la realizzazione degli impianti tecnologici programmati. Gli stessi dovranno garantirne la gestione per 15 anni dalla data di avvio all'esercizio.

3.3. – Raccolta differenziata

Il piano per l'emergenza ha imposto una strategia finalizzata a dare immediatamente un forte impulso alla raccolta differenziata con obiettivi molto ambiziosi. L'avvio del servizio di raccolta differenziata, però, si è rilevato lento, purtroppo, con risultati modesti in termini quantitativi.

La chiave di volta di tutta l'operazione di effettivo avvio della raccolta differenziata, che ha consentito la graduale restituzione agli Enti locali delle competenze in materia di gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti, è da ricondurre alla creazione, da parte dell'ufficio del Commissario, di 14 società miste pubblico/privato, una per ogni sottoambito territoriale.

Ogni società è costituita da un 51% di capitale pubblico (conferito sotto forma di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti) e un 49% di capitale privato.

I Comuni si ritrovano azionisti di maggioranza delle predette società senza sottrarre risorse ai loro bilanci.

Si riportano qui di seguito le società miste operanti in Calabria, con gli ambiti di competenza:

A.T.O.	Sottoambito	Società	Sede
1	Castrovillari	Il Pollino SpA	Castrovillari
2	Cosenza Rende	Valle Crati SpA	Rende
3	Presila Cosentina	Presila Cosentina SpA	Lamezia Terme
4	Sibaritide	Sibaritide SpA	Rossano Scalo
5	Alto Tirreno	Alto tirreno Cosentino SpA	Scalea
6	Appennino Paolano	Appennino Paolano SpA	Amantea
7	Catanzaro	Ambiente e Servizi Catanzaro SpA	Catanzaro
8	Lamezia Terme	Lamezia Multiservizi	Lamezia Terme
9	Soverato	Schillacium SpA	Soverato
10	Crotone	Akros SpA	Crotone
11	Vibo Valentia	Proserpina SpA	Vibo Valentia
12	Locride area grecanica	Locride Ambiente SpA	Siderno Super.
13	Piana di gioia Tauro	Piana Ambiente SpA	Rosarno
14	Reggio Calabria	Fata Morgana SpA	Villa S. Giovanni

Dai dati forniti dal commissariato per l'emergenza rifiuti, relativi alla raccolta differenziata per l'anno 2002, si rileva che la percentuale annua media regionale è dell'8,6%, su detto risultato ha inciso il dato relativo alla provincia di Crotone che è pari al 3.35%, ed anche in considerazione che il servizio di raccolta differenziata è stato avviato con notevole ritardo.

La percentuale dell'ultimo bimestre 2002 è pari circa al 12%, come risulta dalla tabella allegata, fornita dal commissariato. Dai dati acquisiti e dalle difficoltà emerse in quei comuni che continuano a gestire diretta-

mente o con altre ditte private la raccolta dei rifiuti solidi urbani si ha motivo di ritenere, ha confermato il responsabile della struttura commissariale, dottor Papello, che, una volta ricondotta tutta la raccolta di rifiuti alle società miste si potranno riscontrare in Calabria risultati positivi nei prossimi anni, pur se, allo stato, la percentuale raggiunta di raccolta differenziata è di gran lunga inferiore al 35%, obiettivo previsto dal decreto legislativo 22/97.

Questo auspicio trova conforto negli ulteriori impegni finanziari deliberati dalla gestione commissariale, finalizzati ad attrezzature per la raccolta differenziata; nella costituzione di una Commissione ispettiva che dovrà verificare la funzionalità delle società miste e fornire utili suggerimenti sulle più opportune iniziative da assumere per migliorare il livello della raccolta differenziata e le verifiche costanti finalizzate a monitorare l'intera situazione afferente la raccolta differenziata, che il commissariato ha già attivato.

3.4. – *Modalità per l'espletamento delle gare di appalto*

La struttura commissariale ha completato l'iter per la costituzione delle 14 società miste ed ha affidato il servizio e trasferito le competenze per la raccolta differenziata per i singoli sottoambiti territoriali.

Sono state espletate tutte le gare di appalto per l'aggiudicazione del 49%, quota privata, alle ditte risultanti vincitrici e sono stati trasferiti ai Comuni le quote pubbliche del 51% delle società, consistenti in 80 miliardi di forniture in attrezzature e mezzi di trasporto, già concessi in comodato d'uso alle ditte private per l'avvio del servizio di raccolta.

Le gare sono state indette con la collaborazione di notai, che hanno proceduto al sorteggio delle ditte dall'elenco appositamente predisposto dalla struttura commissariale, e dalle Prefetture, che hanno presieduto la delicata fase di aggiudicazione.

Le gare sono state espletate con una licitazione privata semplificata, procedura che offre valida garanzia di legalità per l'aggiudicazione e tempi rapidi per l'affidamento del servizio.

La struttura commissariale ha ritenuto opportuno adottare queste procedure in considerazione che la Calabria costituisce un territorio delicato per quanto concerne il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

È stato previsto che alle predette società si potrà trasferire, per iniziativa degli Enti locali competenti, anche la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detto servizio in molte amministrazioni, attualmente, viene gestito direttamente dai Comuni stessi o da altre società private. Questa opportunità avrà ripercussioni positive sia sotto l'aspetto funzionale che economico, con vantaggi sulle utenze.

Le gare in tutte le regioni commissariate possono essere espletate in deroga alla normativa sugli appalti e sulla pubblicità. In Calabria la deroga è stata utilizzata solo per gli interventi sotto la soglia comunitaria.

Le ditte sono state controllate preventivamente dalle Prefetture per verificare eventuali infiltrazioni di tipo mafioso.

Il fenomeno dell'impresa mafiosa, nel sud Italia in particolare, rappresenta una problematica diffusa. L'imprenditore mafioso/camorrista ha avuto la capacità di comprendere come le cospicue risorse finanziarie – di cui la ndrangheta, la mafia e la camorra riuscivano ad appropriarsi illecitamente con i reati di usura, racket ed estorsioni – potessero consentire di compiere un salto di qualità, cioè attrezzarsi come imprenditore dal «colletto bianco».

Molteplici sono i metodi di gestione, da parte della criminalità, delle aziende che si inseriscono nel circuito legale dell'economia, con riflessi negativi sul mercato, con conseguenze devastanti per molte aziende sane; è quindi necessario mantenere vigile e permanente l'attenzione delle competenti autorità investigative sulle società partecipanti alle gare, sugli appalti e sulla gestione degli impianti tecnologici, delle discariche autorizzate e dei servizi di raccolta.

Rimane sempre alto il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in questi settori, in considerazione del fatto che la criminalità cerca sempre nuovi mercati sui quali investire con profitto la liquidità «sporca», frutto dell'attività criminale. Come è noto, i sistemi di riciclaggio di dette risorse sono numerosi e sempre più sofisticati per sfuggire all'azione investigativa, che dispone di procedure complesse per poter ottenere i necessari riscontri, indispensabili per avviare quelle misure di prevenzione patrimoniale che costituiscono il principale mezzo di contrasto alla criminalità economica.

Appare quanto mai necessario richiamare la risoluzione del Consiglio superiore della magistratura approvata dall'assemblea plenaria nella seduta del 24 luglio 2002. Nella predetta risoluzione il C.S.M. denuncia, fra l'altro, che vi sono state negli ultimi cinque anni indagini giudiziarie, nel corso delle quali si è potuto riscontrare l'esistenza di una imprenditoria mafiosa, operante sul territorio di Reggio Calabria e della provincia, ma anche nell'area di Catanzaro, mediante la commissione di reati di estorsione, trasferimento fraudolento di valori e turbative d'asta.

In particolare, nel campo degli appalti pubblici «la ndrangheta» ha ormai raggiunto, attraverso le sue diramazioni locali, la capacità di controllare quasi capillarmente le procedure d'asta di gran parte dei Comuni.

3.5 – Rifiuti speciali. Gestione smaltimento

Il trattamento dei rifiuti speciali rappresenta una problematica di particolare interesse ed il «Piano» ha definito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai privati ed ha previsto una diversa metodologia tendente ad individuare la specificità delle singole categorie e prospettare le più idonee e possibili soluzioni di smaltimento, al fine di garantire la massima sicurezza.

Sono stati individuati nel piano, per i rifiuti speciali, sia i fabbisogni che l'offerta di smaltimento complessivamente disponibile a livello di ba-

cino regionale e tutte le fasi per la relativa gestione ricondotte all'iniziativa dei privati.

In relazione alle preoccupazioni emerse nelle audizioni è opportuno che la struttura commissariale provveda, nelle more del concreto trasferimento delle relative competenze alle amministrazioni locali, ad attivare più efficaci sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, che consentano non solo di ridurre disfunzioni, speculazioni e sprechi di risorse finanziarie, ma soprattutto contribuiscano ad evitare che i predetti rifiuti possano continuare ad essere smaltiti in discariche non idonee o abusive, vanificando gli obiettivi del decreto legislativo 22/97, che tendono a:

assicurare la protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

smaltire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti di rumori e odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il Commissariato ha proceduto, con notevole impegno finanziario, a recuperare e smaltire, nell'anno 2001, rifiuti sanitari «spiaggiati» per evitare danni all'ambiente ed alle attività turistiche. Le indagini investigative, tempestivamente attivate, non hanno sortito alcun effetto per individuare i responsabili.

4. – Attuazione del piano dei rifiuti – problematiche

Alla struttura del Commissariato va riconosciuto il merito di aver dotato la Regione Calabria di un piano per la gestione dei rifiuti, che affronta, efficacemente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le complesse e delicate problematiche nell'ambito di un sistema integrato di smaltimento dei rifiuti. Un piano che potrà ulteriormente migliorare, in termini di funzionalità ed efficienza, con il contributo propositivo degli Enti locali nella fase di concreta attuazione.

Non si possono non tenere nella dovuta considerazione le obiettive difficoltà che impediscono la concreta e rapida attuazione del piano, nei suoi molteplici aspetti. Difficoltà riconducibili ai guasti provocati dai ritardi che si sono accumulati nei decorsi anni in un settore così complesso e delicato, quale è quello dei rifiuti, che richiede i tempi tecnici necessari per raccordare le varie fasi operative del ciclo integrato ed offrire risposte adeguate ed efficaci sul territorio.

Ritardi da attribuire all'inerzia delle amministrazioni locali che hanno consentito e tollerato un dissennato utilizzo del territorio che tuttora, purtroppo, si evidenzia con una miriade di piccole e grandi discariche, che formano commistione di inquinamento del suolo e delle acque oltre che, naturalmente, a concorrere relativamente al degrado del paesaggio, che

si riscontra nonostante l'impegno profuso dalla struttura commissariale, tesa a bonificare aree inquinate da discariche abusive.

Una attività dell'amministrazione straordinaria che non ha potuto trasformare con significativi miglioramenti un territorio che presenta un grave stato di inquinamento, che necessita invece di una strategia complessiva per la bonifica ed il recupero ambientale, che va attivata con progetti finalizzati con una proficua collaborazione degli Enti locali e con adeguate risorse finanziarie.

4.1 – *Recupero ambientale. Siti inquinanti. Bonifiche*

Il piano dei rifiuti approvato, già restituito dalla Comunità Europea, consente la disponibilità di circa 700 miliardi di fondi strutturali da utilizzare per le bonifiche ambientali, che costituiscono, allo stato, la più pressante emergenza per la Regione Calabria. Emergenza che impone, con ogni urgenza, una strategia d'intervento tesa al recupero ambientale di vaste aree del territorio.

Dai dati acquisiti dal Comando del Corpo Forestale – che ha operato in stretto collegamento con la struttura commissariale – e dalle autorità preposte alla vigilanza e tutela del territorio, emerge uno scenario rappresentato da numerose discariche prive di idonee recinzioni, facilmente accessibili, con il pericolo che detti siti vengano tuttora illegalmente utilizzati.

Per gran parte delle discariche abusive, infatti, non risultano effettuati i prelievi dei rifiuti sversati per procedere ad analisi atte ad accertare l'effettiva pericolosità e lo stato di inquinamento delle falde acquifere, ove interessate.

Nei 409 Comuni calabresi sono stati censiti ben 696 siti potenzialmente inquinati di rifiuti con volumi superiori ai 250 mc.. Le discariche dotate delle opere necessarie a prevenire l'inquinamento sono appena 39 (5,6%) e il 63% delle discariche è ubicato a meno di 150 metri dai corsi d'acqua.

Dati allarmanti soprattutto per il grave inquinamento del suolo e delle acque sotterranee e del concreto pericolo, sotto l'aspetto sanitario, per le comunità interessate.

Si riscontrano nella regione un elevato numero di siti utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti, spropositato rispetto alla popolazione residente – una discarica ogni 2974 abitanti – il che induce ad ipotizzare possibili coinvolgimenti, nel passato, di smaltimento di rifiuti pericolosi provenienti anche da altre regioni o dall'estero con l'inserimento della criminalità organizzata, sempre tempestiva nell'utilizzare tutte le opportunità per diversificare i propri illeciti interessi.

Le situazioni di degrado ambientale, riconducibili al disinteresse di molte delle amministrazioni locali, hanno favorito, certamente in passato, ma sussistono tuttora i rischi, le ecomafie e le attività di operatori senza scrupoli, che hanno inquinato terreni e canali con i residui delle proprie attività (settori agroalimentari, frantoi ed edilizia), come è stato ampia-

mente relazionato dal Corpo Regionale della Forestale e dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

Non sono da trascurare inoltre i comportamenti incivili di molti abitanti che hanno disseminato sul territorio materiale di ogni tipo, soprattutto inerti ed amianto, derivanti da demolizioni e dall'attività di ristrutturazione edilizia.

L'utilizzazione di aree non idonee alla localizzazione delle discariche, anche a ridosso di canali, torrenti o ai margini di alvei fluviali, in terreni senza recinzione ed impermeabilizzazione del sottofondo, privi di impianti di canalizzazione delle acque piovane e della raccolta del percolato, hanno provocato gravi ripercussioni sotto l'aspetto ambientale ed igienico-sanitario.

La Calabria, fortemente marcata dal suo assetto strutturale ed orografico, presenta discariche abusive soprattutto sul territorio pianeggiante, e cioè nella ristretta fascia delle pianure costiere e nelle vallate fluviali che separano le catene montuose principali.

Le discariche abusive, con tale particolare ubicazione, ogni qualvolta fenomeni alluvionali colpiscono le fiumare calabre, vengono ad essere coinvolte, con ripercussioni gravissime sui terreni a valle, fino al mare.

È stato evidenziato durante l'audizione del 27 e 28 giugno 2001 che, durante i mesi estivi, nei pressi dei centri turistici, ove si segnala la presenza di centinaia di migliaia di villeggianti – il Comune di Scalea d'estate arriva ad oltre 200 mila abitanti e tanti altri comuni costieri ne sono altrettanto interessati – il numero delle discariche abusive aumenta vertiginosamente e pericolosamente dando un'immagine squallida del territorio, che evidenzia un'incapacità delle amministrazioni locali di gestire adeguatamente i servizi di smaltimento dei rifiuti.

Se si escludono 19 Comuni, nei rimanenti 390 è stato individuato almeno un sito particolarmente inquinato.

Molti rifiuti vengono scaricati, infatti, dalle ditte incaricate allo smaltimento in fiumi e nei valloni, in posti ubicati fuori dai percorsi di transito, se non addirittura a mare, come si è verificato nel 2001, vanificando così gli sforzi della gestione commissariale, dell'amministrazione regionale e l'opera di depurazione delle acque, provocando, altresì, oltre un danno ambientale, un notevole danno economico per le difficoltà di recupero di rifiuti disseminati su un vasto territorio.

Dal Commissariato sono stati attivati molti interventi sia per lo smaltimento dei rifiuti che vengono lasciati sulle spiagge dalle «carrette del mare», abbandonate dopo lo sbarco dei profughi clandestini, sia per la rotamazione delle stesse. Operazioni costose che le amministrazioni locali non sono nelle possibilità di sostenere.

4.2. – *Sito industriale di «Pertusola» sud Crotone*

Se il degrado ambientale, ampiamente evidenziato, rappresenta uno scenario drammatico per una regione già interessata da rilevanti problemi economici, occupazionali e di criminalità organizzata, diventa inquietante

se prendiamo in considerazione gli effetti dell'inquinamento che provoca l'area industriale di «Pertusola» – sud Crotona – stabilimento per la produzione di zinco.

Trattasi di un'area industriale con un inquinamento da ferriti, altamente pericoloso per la salute degli abitanti, già incluso tra i siti inquinati di rilevanza nazionale.

La struttura del Commissariato ha dato il via ad un'azione di bonifica in danno nei confronti della proprietà ENI-SUD e dei responsabili degli impianti. Si tratta di un intervento che prevede un costo di bonifica valutato intorno ai 200/300 miliardi. Il progetto presentato dalla società ENI-SUD non è stato considerato idoneo dalla struttura del Commissariato sotto l'aspetto tecnico né è stato possibile concordare un nuovo progetto con la collaborazione dei tecnici del Commissariato.

La Commissione, anche in relazione alla documentazione già acquisita nelle precedenti audizioni, ha ritenuto necessario, in data 9 luglio 2003, effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento «Pertusola Sud» per una più approfondita conoscenza dell'area industriale e dell'intero contesto, ubicato in prossimità dell'area portuale della città di Crotona.

Lo stabilimento si trova infatti sulla strada statale jonica in un'area industriale, a circa 1.5 chilometri da Crotona. Già dal 1999 sono cessate le attività produttive del sito e si è in attesa di provvedimenti che consentano l'avvio delle attività di demolizione degli impianti e delle strutture civili ad essi connesse, nonché delle conseguenti attività di bonifica dei suoli e della falda, fortemente inquinata.

Il processo produttivo pregresso ha riguardato la produzione di zinco nell'ambito del settore minerario-metallurgico. Il sito rientra tra quelli di interesse nazionale, da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale (decreto ministeriale 468 del 18 settembre 2001), perimetrato con il decreto del 26 novembre 2002. Nel marzo 2000 è stato approvato da parte del commissariato per l'emergenza ambientale della regione Calabria il piano di caratterizzazione delle bonifiche del sito.

Il 1° ottobre 2001 il Ministero dell'interno, delegato per la protezione civile, ha assegnato al commissario delegato il compito di effettuare la bonifica del sito «Pertusola» in danno alla proprietà Syndial SpA, già ex Pertusola Sud.

Sono state fornite dal commissario delegato relazioni sull'attività svolta nell'area industriale di Crotona, in particolare sui vari piani di caratterizzazione stralcio e progetti di bonifica esaminati dal Ministero dell'ambiente e approvati in sede di conferenze di servizi.

Provvedimenti che evidenziano una forte determinazione della struttura commissariale nell'espletamento delle deleghe conferite.

Allo stato risulta appaltata dalla struttura commissariale la gara per la bonifica del sito di Pertusola in danno alla proprietà Syndial, aggiudicata in via provvisoria, che comporta un onere di 230 miliardi.

In data 14 aprile 2003 il commissario delegato ha citato in giudizio la società Syndial innanzi al tribunale di Milano per il risarcimento di danno ambientale per la somma complessiva di euro 379.114.225,77 e la società

si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed in via convenzionale la condanna del commissario al pagamento della somma di euro 75 milioni per le spese e tutti i costi anteriori e successivi sostenuti dalla società nel corso del procedimento di bonifica fino all'ordinanza ministeriale 3149/2001.

Risultano tra la società ed il commissario delegato attivati ricorsi al TAR e Consiglio di Stato sui vari provvedimenti amministrativi connessi alla bonifica del sito.

Sono in corso tra la società e la struttura commissariale anche incontri atti a pervenire ad un accordo transattivo che consenta alla società di eseguire interventi di bonifica individuati dal commissario mediante la procedura di gara.

Trattandosi di un sito da bonificare, riconosciuto di rilevanza nazionale, si auspica che il Ministero dell'ambiente possa verificare, quanto prima, se sussistano le concrete condizioni per pervenire ad un accordo transattivo delle vertenze, che eviti ulteriori rinvii nell'esecuzione delle opere di bonifica e demolizione e soprattutto dispendiose vertenze giudiziarie.

Le esperienze acquisite nei sopralluoghi effettuati su siti industriali dismessi, riconosciuti fortemente inquinanti e di rilevanza nazionale, pertanto da sottoporre a complessi e dispendiosi progetti di bonifica e di riqualificazione ambientale, impongono, per gli aspetti sociali, economici ed ambientali che ne derivano, momenti di riflessione, di approfondimento e di valutazione sulle più adeguate strategie di intervento, che non potranno non coinvolgere, nei modi che si riterranno più adeguati, lo Stato con l'apporto di tecnologie, di risorse umane e finanziarie.

4.3. - *Discariche - Disponibilità dati*

Dal rapporto del «3° censimento delle discariche abusive» predisposto dal Corpo Forestale dello Stato, si rileva che in Italia esistono 1420 discariche autorizzate, comprendendo anche le discariche per i rifiuti pericolosi.

Il Presidente dell'Osservatorio Nazionale dei rifiuti ha evidenziato che il ricorso alla discarica è ancora prevalente ed eccessivo rispetto ai principi sanciti dalla normativa vigente che, invece dello smaltimento, intende, necessariamente, privilegiare il riuso, il riciclo ed il recupero dei rifiuti stessi.

Tale affermazione è ulteriormente rafforzata ed i termini del problema vengono ancora amplificati, se si considera che al dato delle discariche autorizzate si deve aggiungere anche la quantità di rifiuti smaltiti illegalmente attraverso le 4.866 discariche abusive individuate con il precitato censimento, in particolare quelle che risultano tuttora attive.

Il territorio della Calabria ha gravi problemi di inquinamento, riconducibili anche ad una mancata politica di sensibilizzazione, di prevenzione e di repressione.

L'attività amministrativa, di studio, di ricerca, di programmazione e di organizzazione del sistema integrato dei rifiuti, riconducibile alla ge-

stione e responsabilità del Commissario, in attuazione delle deleghe conferite, risulta definita, programmata ed in parte realizzata.

Tuttavia, la concreta attuazione del piano dei rifiuti, in termini di funzionalità ed operatività sul territorio, per molteplici motivi non corrisponde alle potenzialità degli impianti, dei mezzi e delle risorse umane e finanziarie messi in campo. Necessita accelerare la realizzazione di tutti gli impianti programmati, in particolare i termovalorizzatori, per evitare l'utilizzo delle discariche in difformità agli obiettivi del decreto legislativo 22/97.

Si rende indispensabile promuovere un più incisivo coinvolgimento degli Enti locali nella concreta gestione dell'intero sistema, in particolare del servizio per la raccolta differenziata, e, nei limiti delle rispettive competenze, attivare le più idonee iniziative finalizzate a promuovere una sensibilizzazione delle comunità al rispetto e tutela dell'ambiente; a perseguire i principi e gli obiettivi del decreto legislativo 22/97 e soprattutto a diffondere la cultura della legalità.

4.4. - Piano Bonifiche delle discariche - Classificazione

Il Commissario delegato ha approvato un piano di bonifiche per le discariche, prevedendo una classificazione dei 696 siti censiti per tipologia dei rifiuti smaltiti e per pericolosità.

Delle 696 discariche del piano bonifiche, redatto dalla struttura commissariale, 58 risultano attive, 636 dismesse, 17 in costruzione.

Classificazione siti a rischio

Siti a rischio marginale	n. 37
Siti a rischio basso	n. 261
Siti a rischio medio	n. 261
Siti ad alto rischio	n. 40

I siti ad alto rischio sono aree con enormi volumi di rifiuti, costituiti da grosse discariche dismesse, per lo più a ridosso di corsi d'acqua ed a breve distanza dalle foci di fiumi e canali, con danno ambientale in atto ed elevato rischio per la salute delle popolazioni interessate.

N. 240 discariche sono utilizzate solo per R.S.U. (non viene esclusa però la presenza di rifiuti urbani pericolosi).

N. 4 discariche sono costituite da rifiuti speciali pericolosi.

N. 5 discariche sono costituite da rifiuti ingombranti.

N. 4 discariche di inerti e materiale da demolizione.

Il resto è rappresentato da discariche utilizzate per smaltire R.S.U., rifiuti ingombranti, materiale da demolizione. Due delle quattro discariche utilizzate per smaltire rifiuti speciali pericolosi sono abusive.

L'amianto è molto diffuso sul territorio ed in forme non molto concentrate; i tempi per un adeguato intervento di bonifica saranno pertanto inevitabilmente lunghi e costosi.

4.5. – Ricognizione, valutazione e bonifica dei siti inquinati

Il Commissario Straordinario, in accordo con l'Assessorato regionale alla Forestazione ha avviato interventi di bonifica su siti di modesta entità e sta provvedendo attraverso l'ARPA alla istruttoria per la caratterizzazione dei 40 siti a rischio, individuati dal «Piano Bonifiche».

Intanto la struttura commissariale ha eseguito:

messa in sicurezza delle discariche dismesse di Locri-Siderno, ubicate nell'alveo del Torrente Novita (R.C.);

messa in sicurezza dei siti di Cassano allo Ionio e di Cerchiara di Calabria ove sono ammassate centinaia di tonnellate di ferriti di zinco, provenienti dal sito industriale di «Pertusola» sud di Crotone, fortemente inquinato;

bonifica della discarica dismessa di Sambatello (R.C.);

bonifica della discarica di S. Luca (R.C.)

caratterizzazione del sito – impianto di trattamento rifiuti dismesso nel Comune di Rende (CS).

Obiettivi della struttura commissariale in tema di discariche

L'obiettivo auspicato dalla gestione commissariale, come emerge dal «Piano» e dalle relazioni dei responsabili della struttura, è quello di pervenire ad un sistema informativo che permetta un'accurata conoscenza delle condizioni di inquinamento delle componenti ambientali.

A tal fine, sono state già utilizzate risorse ed attivate azioni ed obiettivi finalizzati alla ricognizione e valutazione dei siti inquinati, alla pianificazione e sviluppo delle tecnologie moderne per la bonifica e per il risanamento delle suddette discariche, alla predisposizione di un censimento e di uno studio, con il contributo scientifico del mondo universitario, sulla diffusione dell'inquinamento da amianto e sul relativo smaltimento, e non sono mancate iniziative atte a sensibilizzare le comunità locali ed i giovani in particolare alla cultura della legalità e della tutela dell'ambiente.

4.6. – Funzionamento dell'ARPA Calabria – Attività

Nella Regione Calabria l'ARPA, che ha specifiche competenze nella gestione dei dati relativi al catasto rifiuti ed un ruolo incisivo nel promuovere azioni di verifiche sul territorio e di sensibilizzazione della popolazione, è stata messa nelle condizioni di funzionare solo nel 2002, pertanto, non dispone degli elementi necessari per redigere il rapporto annuale sullo stato dell'ambiente.

Strumento indispensabile, anche per gli Enti locali ed i competenti uffici regionali e statali, per definire con ulteriori elementi di valutazione le più adeguate strategie di intervento, non solo volte ad una mera protezione, ma anche valorizzazione e fruizione della risorsa ambiente.

Il rapporto annuale dell'ARPA ed il catasto aggiornato dei rifiuti consentiranno approfondimenti e confronti con le situazioni pregresse e valutazioni sull'evoluzione delle condizioni ambientali, nonché sull'efficacia

delle politiche adottate in materia dalle competenti amministrazioni all'interno di un unitario interesse sociale.

Dall'audizione del 9 luglio 2002 i dirigenti dell'ARPA, presenti in rappresentanza del commissario, hanno evidenziato che l'Agenzia è tuttora impegnata nella fase organizzativa, necessita di ulteriore personale specializzato e di adeguate risorse finanziarie per attivare ulteriori iniziative di competenza.

5. – Attività illegale – risultanze delle indagini investigative

5.1. – Informazioni e dati sull'attività investigativa

Procure della Repubblica

Risultano, annualmente, attivate dalle competenti Procure della Repubblica indagini investigative e procedimenti giudiziari afferenti la salvaguardia del patrimonio ambientale e la gestione dei rifiuti, che si concludono con esercizio dell'azione penale.

I reati più ricorrenti consistono nella mancata bonifica dei vecchi siti accoglienti le discariche comunali, gran parte infatti non risultano bonificati, né recintati e, non raramente, utilizzati in modo indiscriminato.

I predetti siti sono di difficile «gestione» perché continuano ad accogliere rifiuti, a volte anche pericolosi, e non è dato conoscere se sotto lo strato superficiale vi siano rifiuti tossici, se non con indagini che richiedono notevoli impegni finanziari e, pertanto, anche difficile da autorizzare se non adeguatamente motivate.

È stato denunciato che all'impianto tecnologico di ALLI di Catanzaro non tutte le categorie di rifiuti possono essere conferite e ne consegue che i rifiuti non accettati in discarica vengono smaltiti da parte dei produttori/detentori in modo indiscriminato e spesso lungo strade, corsi d'acqua, favorendo in tal modo la crescita di ulteriori discariche dalle dimensioni variabili e, a volte, incontrollabili.

Nella predetta discarica è stato accertato che alcuni macchinari non erano mai entrati in funzione e la discarica funzionava al 35%. Dalle relazioni dell'autorità giudiziaria emerge in sintesi che la criminalità organizzata non è interessata ai traffici illeciti di rifiuti tossici e radioattivi. Si riscontrano numerosissimi reati ambientali relativi ad attività agro-alimentari in alcune aree ben circoscritte e all'utilizzo di discariche da parte di una massa consistente di cittadini e di operatori del settore edilizio, riconducibili a comportamenti dovuti ad una scarsa cultura ambientale.

Significativa la relazione del Sostituto Procuratore generale della Repubblica delegato dal Procuratore Generale di Reggio Calabria. Ha evidenziato, fra l'altro:

«La battaglia all'ecomafia e allo smaltimento illecito dei rifiuti si può fare in due fasi: quella preventiva, cioè attuando delle normative che consentano alle autorità pubbliche (Aziende ospedaliere, A.S.L., Prefetture) il controllo della migrazione di rifiuti da un territorio o da una regione al-

l'altra; quella repressiva, cioè individuando i siti, cercando di scoprire i responsabili e mettendoli in galera.

Sia su un piano sia sull'altro la legislazione attuale è un completo fallimento, per il semplice motivo che i reati sono contravvenzionali e, come è noto, si prescrivono in quattro anni e mezzo, per cui, pur se identificato il responsabile, non si riesce nemmeno ad arrivare alla fase dell'udienza preliminare. Il danno è rimasto alla collettività perché quei soggetti non saranno perseguibili penalmente; civilmente non è dato sapere cosa l'Avvocatura dello Stato riuscirà a pignorare. Una cosa è certa: una zona sarà stata devastata e, a seconda del rifiuto che sarà stato trovato, occorrerà bonificare con danni erariali inimmaginabili e ambientali a volte difficili da risolvere».

In questa dichiarazione c'è in sintesi la difficoltà di indagare sul territorio, concetto ribadito da altri autorevoli procuratori e dagli organi investigativi.

Si rende necessaria l'approvazione di una legislazione che consenta le intercettazioni telefoniche ed ambientali e soprattutto la trasformazione del reato ambientale da contravvenzione a delitto.

Sono stati segnalati numerosi procedimenti in atto ed in particolare quelli connessi al sito industriale della «Pertusola» di Crotona, particolarmente inquinato e pericoloso.

Dall'audizione del 9 luglio 2003, effettuata presso la prefettura di Crotona, finalizzata, in particolare, ad acquisire dati aggiornati sull'evolversi dei provvedimenti predisposti dal commissario straordinario in attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3149 del 1° ottobre 2001, che affidava al predetto commissario – presidente della regione Calabria – il compito di definire ed attuare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, nonché le misure necessarie per la bonifica dell'area industriale «Pertusola Sud» di Crotona, in danno alla società proprietaria, sono stati forniti dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Crotona – dottor Francesco Tricoli . ed il sostituto procuratore – dottor Federico Somma – notizie inerenti reati contro l'ambiente, trattati dalla sezione di polizia giudiziaria «NISA», che risultano in totale 1046 e coprono un arco di tempo che va dal 1998 al 2002.

Le indagini svolte hanno interessato le problematiche di inquinamento ambientale nella provincia di Crotona, che contemplano sia lo smaltimento illecito di rifiuti, l'inquinamento delle acque, dell'aria, l'abusivismo edilizio ed il fenomeno del cosiddetto «elettrosmog».

Dalla documentazione acquisita si rilevano indagini attivate dall'autorità giudiziaria che riguardano gli impianti di Pertusola Sud, che meritano una doverosa attenzione.

Una prima indagine, tuttora in corso, si riferisce all'irregolare utilizzo di un materiale denominato «conglomerato idraulico catalizzato» prodotto dalla società Pertusola Sud di Crotona, che avrebbe consentito alle ditte «Craton Scavi Costruzioni Generali SpA» e «Ciampà Paolo srl», l'approv-

vigionamento del predetto materiale da utilizzare come sottofondo e/o rilevato per opere pubbliche.

I rifiuti pericolosi prodotti e illecitamente smaltiti «scorie cubilot» sono il frutto di una miscela denominata «cascoril» e «conglomerato idraulico catalizzato», utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali di opere pubbliche (scuole – strade – ponti e viadotti) e private, nonché dalla stessa Pertusola Sud utilizzati per la bonifica in discarica a mare sita in località Armeria di Crotona.

Per tale utilizzo la società Pertusola Sud è ricorsa all'applicazione del decreto ministeriale ambiente del 5 febbraio 1998 nella procedura semplificata per lo smaltimento di rifiuti.

Dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico incaricato dall'autorità giudiziaria, tale rifiuto pericoloso non era ammissibile alle procedure semplificate. Per detti reati sono indagati i vertici dello stabilimento ed i titolari delle ditte interessate allo smaltimento illecito.

Dai dati acquisiti risultano smaltiti in cantieri di proprietà «Craton Scavi» «scorie cubilot» per kg 127.890.147 ed in cantieri di proprietà «Ciampà Paolo srl» altri kg 83.387.125. Smaltimento che ha comportato rilevanti utili alle predette società e notevoli danni alle ditte concorrenti, costrette a comprare a costi più alti materiale di cava, mentre per le «scorie cubilot» le ditte venivano addirittura sovvenzionate per il relativo ritiro.

La dirigenza Syndial, ex Pertusola Sud, in merito all'indagine di cui trattasi ha dichiarato di poter documentare l'estraneità della società da comportamenti illegali. Trattasi di un'indagine investigativa, tuttora in corso, e pertanto si rinvia ogni considerazione alle determinazioni conclusive della competente autorità giudiziaria.

Altra indagine che investe lo stabilimento industriale Pertusola Sud trae origine da accertamenti effettuati dal settore ambiente della provincia di Crotona circa la gestione dei rifiuti pericolosi quali «ferriti di zinco». Tali rifiuti sono classificati ai sensi del decreto legislativo 22/97 come rifiuti pericolosi derivanti da processi idrometallurgici dello zinco, con classi di pericolosità identificati come «irritante», «nocivo», «tossico», «corrosivo», «sorgente di sostanze pericolose».

I sopraddetti rifiuti, mediante apposito impianto, subivano un trattamento cosiddetto di «essiccamento» onde permettere il loro trasporto su nave per essere inviati presso l'impianto della società denominata «Porto Vesme srl», sita in Portoscuso (CA), per il recupero di metalli presenti nei suddetti rifiuti.

L'autorità giudiziaria ha accertato reati in relazione all'attività di stoccaggio e trasporto, che hanno comportato il sequestro in data 11 febbraio 2002 di parte dello stabilimento e le ferriti di zinco stoccate. Provvedimento che ha comportato indagini anche nei confronti dei vertici dello stabilimento.

Sono tuttora in corso altre indagini inerenti il sequestro di sacchi contenenti rifiuti pericolosi per un totale di circa 350 tonnellate.

Altra indagine in corso, che ha determinato in data 24 marzo 2003 il sequestro di valvole, tubi e connessioni comunque denominate, che collegano il serbatoio e la vasca a setti con i canali n. 1 e 2 dello stabilimento EniChem, in località Punta Alice nel comune di Cirò Marina, è stata portata all'attenzione della Commissione.

La predetta indagine attivata nei confronti dell'ex direttore dello stabilimento EniChem di Cirò Marina e del responsabile della sicurezza EniChem, scaturisce, come si rileva dalla documentazione della procura della Repubblica di Crotona, da procedimenti industriali che deterioravano le acque marine demaniali, antistanti la località Punta Alice nel predetto comune e quelle circostanti alterandone l'equilibrio idro-biologico mediante lo smaltimento diretto, sotto forma di fanghi, di circa 15 tonnellate di solfato di calcio, circa 13 tonnellate di carbonio di calcio e circa 1,3 tonnellate di idrossido di magnesio ogni giorno, ed in tal modo effettuavano immissioni moleste non consentite dalla legge ed alteravano la bellezza naturale di quel mare, sottoposto alla speciale protezione delle autorità di Cirò Marina, con condotta perdurante, accertata il 13 giugno 2002.

Anche su quest'altra indagine si attendono le definitive determinazioni dell'autorità giudiziaria.

È doveroso evidenziare che la Commissione si astiene dall'esprimere valutazioni su problematiche oggetto di indagini dell'autorità giudiziaria, né intende esprimere giudizi relativi ad accuse generiche di connivenza con la criminalità organizzata espresse, e riportate dalla stampa, nei confronti di operatori economici interessati ai settori connessi allo smaltimento di rifiuti se non suffragate da documenti. Si ritiene indispensabile attendere sempre e comunque l'esito delle indagini ed esprimere valutazioni solo sulla base delle motivate determinazioni dell'autorità giudicante.

Dalle audizioni con i Prefetti e con i Questori e dalle relazioni delle autorità preposte all'attività giudiziaria ed investigativa emerge che i reati ambientali sono ancora molto diffusi sul territorio, pur se si esclude il coinvolgimento diretto della criminalità organizzata.

Comando Regionale dei Carabinieri della Calabria.

Dal Comando Generale dei Carabinieri emerge uno scenario che conferma quanto già evidenziato dalle Procure. Si richiamano i dati riportati sui prospetti riepilogativi delle attività di contrasto – periodo gennaio 2000 – giugno 2002 –, con le indagini più significative.

Dalle relazioni del Comando Generale e dei Comandi Provinciali si rileva, in sintonia con quanto evidenziato dai Procuratori Generali della Repubblica, la presenza di numerose discariche abusive nella regione, il preoccupante inquinamento ambientale da rifiuti tossico-nocivi, e la maggiore efficacia che potrebbe derivare, sul piano della prevenzione, dalla trasformazione dei reati ambientali da contravvenzioni a delitti, anche in considerazione delle più incisive attività investigative che ne potranno scaturire.

Il Comando Generale dei Carabinieri conferma un graduale ridimensionamento dei reati sul territorio, riconducibile anche alla pressante attività di controllo e contrasto.

Dai Comandi Provinciali dei Carabinieri che con l'intervento del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con l'ausilio dell'8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia e con il M.P.P. – Presidio Multinazionale di Protezione – Settore Chimico dell'A.S.L. n.11 di Reggio Calabria – hanno operato sul territorio, viene confermato che le forme diffuse di illegalità, tuttora presenti, sono quelle relative allo scarico abusivo in terreni o in cave abbandonate di materiale di demolizione, elettrodomestici, carcasse di automobili, residui di industrie agro-alimentari e frantoi con scarico abusivo di acque reflue industriali, senza la prescritta autorizzazione, che dimostra l'incapacità di gestione del territorio da parte delle amministrazioni locali e la precarietà del servizio della raccolta differenziata.

Il Comando Carabinieri di Reggio Calabria ha denunciato una vicenda eclatante. Ha riferito che la società appaltatrice dei lavori per il prolungamento della pista aeroportuale ha utilizzato, per la costruzione del sottofondo dell'area di sicurezza della pista, materiali di risulta provenienti da demolizioni di opere pubbliche cittadine e, pertanto, non idonei a sopportare le sollecitazioni fisiche degli aerei, nelle operazioni di atterraggio e decollo.

È stato, altresì, evidenziato che a Reggio l'ex inceneritore «Castalda S.p.a.», ora «FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.» veniva utilizzato quale luogo di smaltimento definitivo di rifiuti ospedalieri trattati, provenienti dalla Sicilia ed in particolare da Palermo. È stato tratto in arresto un imprenditore palermitano – rappresentante della Ditta D.E.A., aggiudicataria dell'appalto di raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri provenienti dall'Ospedale Civile «Cervello» di Palermo.

Dal Comando dei Carabinieri si ha un allarmante riscontro per quanto concerne l'inaffidabilità della gestione della raccolta dei rifiuti speciali, già oggetto di approfondimento e di critiche in sede di audizione.

La scarsa presenza sul territorio regionale di idonee discariche contribuisce a mantenere alti i costi di smaltimento, costringendo i piccoli imprenditori e commercianti ad abbandonare in località isolate i rifiuti prodotti con le inevitabili conseguenze per l'ambiente.

Il Comando Carabinieri di Catanzaro ha evidenziato che il 22 marzo 2000, in «Gizzeria Lido» a seguito di controlli effettuati sull'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione della terza corsia dell'autostrada SA-RC (corsia nord), tronco Lametia Terme – Falerna, venivano segnalate all'A.G. n.6 persone per concorso in deposito incontrollato di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali. Una notizia di reato che impone un'attenzione particolare sui lavori in corso.

Il Comando Carabinieri di Cosenza, oltre a segnalare, come altri comandi provinciali, numerose attività illecite connesse alla gestione dei rifiuti con provvedimento di sequestro di siti adibiti a discariche di rifiuti

speciali pericolosi, ha evidenziato che, nel mese di agosto 2001, veniva avviata, ed è tuttora in corso, l'indagine ECONOX, che, ha consentito di:

- a) effettuare l'arresto di due persone, rispettivamente, amministratore unico e segretaria della società T.S., corrente in quel centro;
- b) segnalare all'autorità giudiziaria n.16 correi;
- c) sequestrare l'impianto di depurazione della società T.S., nonché 35 veicoli di trasporto rifiuti nella disponibilità di altre ditte.

Si tratta del primo caso in Italia di applicazione del reato associativo ai sensi dell'art. 53-*bis* del decreto legislativo 22/97.

Comando Regionale Guardia di Finanza della Calabria

Triennio 2000-2002 – 430 interventi che hanno consentito il sequestro di varie discariche.

160 interventi nel 2000 con 37 discariche sequestrate. Sono state sequestrate aree demaniali ed immobili e sono stati denunciati a vario titolo, prevalentemente a piede libero, vari soggetti responsabili, tra cui amministratori di Enti locali per mancanza di controlli e vigilanza o per altre responsabilità.

184 interventi nel 2001 con 10 sequestri

Il Comando della Guardia di Finanza non esclude che nelle discariche abusive siano presenti rifiuti non trattati e nelle cave rifiuti industriali, né può escludere che imprese autorizzate al trasporto in discarica abbiano invece proceduto in modo illegale depositando i rifiuti in discariche abusive o nei luoghi più diversi.

Non risulta che le discariche abusive siano riconducibili ad organizzazioni criminali. Nel 2000 sono stati accertati, attraverso l'analisi patrimoniale dei soggetti inquisiti, cospicui redditi non dichiarati, sottratti a tassazione. Mancano però i collegamenti con il traffico di rifiuti per l'utilizzazione di discariche abusive.

Corpo Forestale dello Stato

Sono stati attivati controlli sulle discariche chiuse con ordinanze del Commissario per l'emergenza rifiuti e nelle discariche ancora in uso.

Controlli dell'1/1/2001

Provincia di Cosenza	n. 251	processi verbali	n. 11
Provincia di Vibo Valentia	n. 52	processi verbali	n. 42
Provincia di Crotona	n. 99	processi verbali	n. –
Provincia di Reggio Calabria	n. 41	processi verbali	n. 20

La situazione generale è certamente migliorata. Si riscontra un maggior ordine, i siti abusivi sono stati chiusi pur se rappresentano tuttora una minaccia ecologica. Non sono stati infatti bonificati e pertanto sussiste una minaccia di inquinamento delle falde.

I siti abusivi chiusi sono privi di garanzie tecniche. Risultano ubicati in aree a rischio idrogeologico, (burroni, scarpate – in prossimità di fiumi

e torrenti). Basterebbe uno smottamento e si potrebbero provocare danni ambientali e di natura economica per i riflessi negativi sul turismo.

Il Corpo Regionale della Forestale sollecita interventi di bonifica ed una legislazione più adeguata per quanto concerne il sistema sanzionatorio, in gran parte, attualmente, depenalizzato.

Capitaneria di Porto – Reggio Calabria e Gioia Tauro

Il controllo delle Capitanerie di Porto si svolge soprattutto sul mare. Un controllo puntuale anche a seguito di nuovi sistemi di monitoraggio o di obbligo di pilotaggio sullo stretto di Messina e di divieto di transito per le grandi petroliere.

È stato attivato, allo stato, solo a Messina, il sistema V.T.S. (Vessel Traffic System) che consente un controllo effettivo del traffico marino. Il sistema dovrà essere attivato anche a Reggio.

Si procede poi al controllo cartaceo dei traffici marini nei porti e ad ispezioni più insistenti, soprattutto sul traffico sullo stretto di Messina e sulle navi provenienti dai porti della Sicilia, anche a seguito di sollecitazioni di questa Commissione. Tutto ciò per evitare il traffico di materiale diretto a discariche o per impedire scarichi a mare.

La predetta Capitaneria con il Comando Generale di Roma prospettano di installare nei porti dei sistemi di «radiografia» dei carichi, soprattutto quelli dei camion e dei container.

Generalmente i porti non hanno problemi di inquinamento da rifiuti in considerazione che, soprattutto, quello di Gioia Tauro è un porto di transito per altri porti.

Esiste un grave problema per la giurisdizione territoriale del compartimento marittimo di Gioia Tauro. Tutti i materiali provenienti dalla demolizione di fabbricati o da scavi che non possono essere utilizzati vengono abbandonati, in assenza di discariche, con utilizzo improprio di terreni ubicati in valloni, fiumi, torrenti e molto spesso questo materiale viene trasportato a mare con danni rilevanti per la flora e la fauna marina.

Il Comando di Gioia Tauro ha effettuato nell'anno 2001 e nei primi mesi del 2002 una ricognizione di corsi d'acqua (fiumi- Petrace – Budello – e Messina) che dall'entroterra sfociano a mare. Si evidenziano situazioni di grave degrado ambientale e di danneggiamento paesaggistico. Degrado proveniente da insediamenti urbani e dai 325 stabilimenti agro-alimentari, frantoi, industrie agrumarie, censiti nella Piana di Gioia Tauro.

Dal gennaio 2001 al febbraio 2002 sono stati effettuati:

150 controlli presso stabilimenti industriali;

20 controlli presso scarichi o sbocchi di liquami di natura fognaria a cielo aperto.

Sono scaturiti: 19 comunicazioni di notizie di reato e 17 sequestri di iniziative di attività agroalimentari.

Sono stati riscontrati danni all'ambiente marino anche per inquinamento chimico-batterologico per lo sversamento nelle fogne dei Comuni, sprovvisti di depuratori. È stato segnalato che molte amministrazioni non

si attivano per realizzare gli allacci fognari a depuratori esistenti o funzionanti. Nella Piana di Gioia Tauro è in funzione il depuratore dell'ASI, peraltro raddoppiato, ma non vi sono gli allacci di parte dei comuni – circa 40 – che potrebbero utilizzarlo. Necessita una più incisiva attività di sensibilizzazione e un costante monitoraggio.

5.2. – Considerazioni

Dalle relazioni acquisite dalla Commissione si registra, per quanto concerne la presenza in Calabria della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, un decremento dei reati rispetto agli anni precedenti. Si segnalano infatti meno reati specifici connessi al traffico di rifiuti tossici e pericolosi provenienti da altre regioni e dall'estero, sversati in discariche abusive, ed altrettanto si riscontra per i reati contro l'amministrazione, per l'aggiudicazione di appalti con metodi illegali, non escluso il ricorso a minacce e l'uso delle armi nei confronti di imprese concorrenti.

I poteri delegati al Commissario straordinario hanno consentito infatti di poter interdire l'ingresso nella regione di carichi di rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero e di ridurre i centri decisionali per l'impegno e l'erogazione di risorse finanziarie pubbliche, che hanno sempre rappresentato occasione di forti interessi, di contrasti e di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione di pubblici dipendenti.

Hanno influito sulla riduzione dei reati le modalità con cui la gestione commissariale ha proceduto nella definizione e realizzazione dei programmi di competenza, relativi agli impianti tecnologici e di servizio ed alla raccolta differenziata.

Sono stati adottati criteri e modalità operative per la gestione integrata dei rifiuti che offrono maggiori garanzie di legalità. La collaborazione delle Prefetture, nella gestione della fase finale del procedimento di gara per l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori, ha consentito di acquisire preventivamente le informazioni necessarie sulle ditte interessate alle gare, contribuendo così ad evitare rischi di infiltrazioni di componenti della criminalità organizzata.

Tutti gli impianti tecnologici sono stati programmati con il sistema del project financing. I raggruppamenti che si sono aggiudicati gli appalti ricevono il ristoro dalle tariffe della gestione per la durata prevista di quindici anni.

Le procedure adottate per l'espletamento delle gare hanno contribuito ad allentare la pressione e gli interessi della criminalità organizzata, pronta ad infiltrarsi in ogni piccola smagliatura della complessa macchina burocratica, per accaparrarsi gli appalti sul territorio ove si ritiene di poter, con ogni mezzo, anche con la violenza, «comandare» e «orientare» i flussi di danaro pubblico.

La determinazione dell'autorità giudiziaria e l'azione pressante degli organi investigativi, finalizzata ad arginare fenomeni di corruzione e l'infiltrazione della criminalità nelle varie fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ha consentito e tuttora consente ulteriori approfondimenti ed indagini in-

vestigative per accertare possibili connessioni tra la criminalità organizzata e gli appalti, i traffici illeciti di rifiuti tossici e l'utilizzo di discariche abusive.

Sono tuttora in corso indagini tese a far luce sull'andamento di alcune gare d'appalto per lo smaltimento dei rifiuti. Le attività investigative hanno consentito di accertare l'esistenza di un gruppo di società in collegamento che riuscivano a «gestire» l'aggiudicazione delle gare, «scoraggiando» la partecipazione di terzi.

A tal fine si richiamano le relazioni acquisite agli atti della Commissione e la puntuale risoluzione approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 maggio 2002.

Dal predetto documento, come anche dalle relazioni della Commissione di inchiesta sul fenomeno della «mafia», emergono inquietanti le strategie della criminalità organizzata per riciclare i proventi illeciti, rivenienti dalle molteplici attività criminali.

Attraverso il riciclaggio dei proventi illeciti infatti la criminalità organizzata controlla ricchezze ingenti che reimpiega nei circuiti legali, grazie ad una fitta trama di collusioni con professionisti ed intermediari, affaristi compiacenti ed esponenti della pubblica amministrazione, avvalendosi anche del collaudato sistema intimidatorio per entrare nell'attività imprenditoriale. I vari sistemi di riciclaggio del danaro sporco hanno effetti devastanti per l'economia sana e contribuiscono al degrado del contesto socio-politico culturale.

Questo pericolo che investe in modo particolare il Mezzogiorno d'Italia evidentemente è riconducibile anche alle ristrettezze della base produttiva, che fornisce l'impalcatura socio-economica ideale per incrementare e consolidare la presenza della malavita, nelle sue forme più complesse ed articolate, nel mondo imprenditoriale e su vaste aree del territorio regionale.

In questi scenari si rendono indispensabili rigorose ed incessanti attività ispettive e di controllo sulla gestione complessiva dell'attività e sugli operatori del settore, al fine di neutralizzare preventivamente obiettivi diversi da quelli riconducibili alla gestione del sistema integrato dei rifiuti ed alla tutela dell'ambiente.

Sono state avviate da anni e sono tuttora in corso, come relazionato dai Questori e dagli altri organi investigativi, indagini per verificare fenomeni di connessione con la criminalità organizzata. Dal complesso dei dati e degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine emerge una situazione di forte pervasività della criminalità organizzata nelle diverse fasi del ciclo integrato dei rifiuti, con la presenza di condizionamenti illeciti non certo marginali sul complessivo circuito della gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Va peraltro segnalato che l'ipoteca del condizionamento del crimine organizzato, che incombe pesantemente sull'intera filiera del ciclo dei rifiuti nella regione, assume specifici connotati rispetto alle forme di criminalità organizzata presenti nelle altre regioni del meridione, rendendo complessa e particolarmente gravosa in Calabria l'azione

di prevenzione e di repressione del fenomeno associativo malavitoso da parte delle forze dell'ordine.

Per l'intera regione è stata elaborata una mappatura di tutte le discariche, che costituisce un rilevante strumento per le azioni di recupero ambientale e di tutela.

Si continuano a controllare le discariche per evitare ulteriore depositi mentre si ribadisce la necessità di procedere alle bonifiche. Solo dal recupero ambientale è possibile arginare ulteriori inquinamenti, per la vastità delle aree interessate. Non si può escludere che, in dette aree, si occultino rifiuti tossici e pericolosi con l'inevitabile inquinamento da «percolato» delle falde acquifere ed il rischio di danni ambientali di vaste aree a seguito di smottamenti di terreno.

È auspicabile poi imporre, nell'ambito di una strategia tesa alla efficienza della Pubblica Amministrazione, progetti diretti ad una maggiore qualificazione professionale dell'apparato amministrativo e tecnico, così come proposto dal Consiglio superiore della magistratura per l'apparato giudiziario.

Il potenziamento professionale dei pubblici dipendenti deve garantire capacità di valutazione e tempestività nelle decisioni, promuovere comportamenti improntati alla imparzialità, economicità, autonomia, efficienza e semplificazione della gestione complessiva della pubblica amministrazione.

L'obiettivo primario è quello di creare un'amministrazione capace di rispondere sempre più con adeguatezza e fermezza agli interessi da perseguire, nel rispetto dei principi guida che caratterizzano la politica comunitaria e statale in materia ambientale, con un riferimento costante ai principi di sensibilità, prevenzione e precauzione, correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente «chi inquina paga», della partecipazione e dello sviluppo sostenibile.

Aspetti questi di particolare rilevanza perché lo Stato, le Regioni e gli Enti locali sono, attualmente, responsabili ed artefici di nuovi percorsi legislativi, regolamentari ed amministrativi per armonizzare competenze e responsabilità connesse ai radicali cambiamenti dei rapporti tra i vari enti della pubblica amministrazione e tra questi e le relative comunità. La tutela dell'ambiente, coinvolgendo i più intimi diritti sociali, richiede un'azione dei pubblici poteri forte, responsabile e capace di tutelare con carattere di priorità gli interessi generali.

La complessità dei procedimenti per contrastare i reati ambientali, che richiedono accurate indagini investigative ed analisi anche di esperti esterni all'amministrazione giudiziaria, con costi e tempi tecnici notevoli, non sempre compatibili con i termini di prescrizione dei reati contestati, induce ad immaginare nuovi strumenti legislativi.

Strumenti che siano in grado di assicurare in tempi rapidi, come auspicato sia dall'autorità giudiziaria sia da quella investigativa, una più efficace tutela giuridica a difesa dei reati dell'ambiente per consentire adeguate azioni investigative, idonee a bloccare tempestivamente traffici illegali di rifiuti tossici, evitando, con appropriate azioni di prevenzione, la

realizzazione di impegnativi progetti di bonifica, che richiedono peraltro cospicue risorse finanziarie.

In armonia con quanto proposto dall'ENEA, utilizzando le più sofisticate tecnologie moderne, si auspica che, quanto prima, si promuovano campagne di telerilevamento, utilizzando immagini aeree o satellitari da analizzare ed elaborare per ottenere utili informazioni e dati per l'identificazione dei siti inquinati e delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

La possibilità di procedere con un'attività investigativa appropriata, che utilizzi sistemi tecnologici moderni ed efficaci, con una normativa severa ed adeguata ai danni provocati, senza il pericolo di incorrere nelle prescrizioni che vanificano indagini di anni, come attualmente si verifica, certamente consentirà alle competenti autorità di potenziare le azioni di contrasto e di perseguire, concretamente ed in modo efficace, i responsabili di gravi e continue violazioni che riguardano l'ambiente, un patrimonio di inestimabile valore, che appartiene all'intera comunità e va preservato per le future generazioni.

L'accresciuta sensibilità e la consapevolezza che l'ambiente condiziona la qualità della vita si riscontra nel diffuso interesse dei cittadini ad acquisire sempre maggiori informazioni sullo stato di inquinamento, sugli strumenti e sulle azioni efficaci a garantire elevati livelli di tutela ambientale ed igienico-sanitario.

Esigenze che impongono alle competenti amministrazioni statali, regionali e locali approfondimenti, riflessioni ed obiettive valutazioni su queste delicate problematiche per attivare le più urgenti ed efficaci strategie d'intervento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento – Audizioni di rappresentanti dei seguenti enti: AIAU (Associazione in aiuti umanitari), Ai.Bi. (Amici dei bambini), Arcobaleno, ARIETE, ASA (Associazione siciliana adozioni), CIFA, Crescere Insieme, I Fiori Semplici e La Cicogna

(Svolgimento e conclusione)

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Svolgono ampie relazioni Marco GRIFFINI, *presidente dell'Ai.Bi.*, Luminita POPP, *presidente dell'Associazione in Aiuti Umanitari*, Gianfranco ARNOLETTI, *presidente di CIFA*, Anna Benedetta TORRE, *rappresentante dell'ente Ariete*, Bruna RIZZATO, *presidente di Arcobaleno*, Maria VIRGILLITO, *presidente dell'Associazione Siciliana Adozioni*, Anna DE LUCA, *rappresentante dell'Associazione La Cicogna*, Cinzia BERNICCHI, *responsabile dell'Associazione Crescere Insieme*, Giambattista GRAZIANI, *rappresentante dell'Associazione I Fiori Semplici*, Orietta MAINI, *rappresentante dell'Associazione AIRONE e ANPAS* ed Anna FRISO, *rappresentante dell'Associazione «Azione per un Mondo Unito»*.

Alle domande di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, e dei deputati Carla MAZZUCA (MARGH-U) e Marida BOLOGNESI (DS-U) rispondono Marco GRIFFINI, *presidente dell’Ai.Bi.*, Giambattista GRAZIANI, *rappresentante dell’Associazione I Fiori Semplici*, Maria VIRGILITO, *presidente dell’Associazione Siciliana Adozioni*, Bruna RIZZATO, *presidente di Arcobaleno*, Anna Benedetta TORRE, *rappresentante dell’ente Ariete* e Luminita POPP, *presidente dell’Associazione in Aiuti Umanitari*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia gli ospiti intervenuti, i colleghi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 22,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,10

COMMISSIONE PLENARIA

Esame di una proposta di rogatoria in Svizzera

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame di una proposta di rogatoria in Svizzera, volta a richiedere alle autorità elvetiche copia della cartella clinica del signor Igor Marini, il quale, in base a talune notizie di stampa, risulterebbe versare in gravi condizioni di salute.

Il testo della proposta di rogatoria in esame, da lui elaborato, è in distribuzione.

Prima di porre in votazione la proposta di rogatoria in titolo, chiede se vi siano richieste di intervento.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) manifesta riserve e perplessità per il fatto che la Commissione si attivi autonomamente, sulla base di una notizia riportata da un solo organo di stampa, non ribadita da alcuna indagine giornalistica, per appurare le condizioni di salute del signor Marini (per di più in un momento molto delicato in cui lo stesso è contemporaneamente indagato per reati comuni dall'autorità svizzera e, sempre per reati comuni, dall'autorità giudiziaria italiana), e non si percorrano i normali canali del Ministero degli esteri che, investito con gli strumenti del sindacato ispettivo, attraverso le proprie sedi diplomatiche può reperire le notizie in oggetto. Conclude dichiarando di non poter condividere la proposta di rogatoria in esame.

Enzo TRANTINO, *presidente*, poichè oggi pomeriggio avrà luogo il contatto con i legali di Igor Marini, secondo il mandato in tal senso conferitogli dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

nella riunione del 9 luglio 2003, per appurare le condizioni di salute dello stesso, ritiene opportuno sospendere l'esame della proposta di rogatoria per riprenderlo eventualmente nella riunione di domani dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sempre che, ovviamente, non giungano notizie positive, nel qual caso non vi sarebbe necessità di procedere nell'esame della proposta di rogatoria. Ritiene, pertanto, che il seguito dell'esame della proposta di rogatoria debba essere sospeso in attesa di eventuali notizie da parte dei legali di Igor Marini.

La Commissione concorda.

Esame testimoniale del dottor Aldo De Sario

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte il dottor De Sario dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, riguardanti la materia oggetto dell'eventuale confronto con il dottor Massimo Masini, risponde il dottor Aldo DE SARIO.

Enzo TRANTINO, *presidente*, constatato che non vi è contraddizione tra quanto dichiarato dal dottor Masini e dal dottor De Sario, ritiene che sia venuta meno l'esigenza di un confronto tra i due e che quindi si possa procedere con le ulteriori domande per il dottor De Sario.

La Commissione concorda.

Alle domande del deputato Alfredo VITO (FI), e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN) e Accursio MONTALBANO (DS-U) risponde il dottor Aldo DE SARIO.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che la copia del passaporto del dottor Aldo De Sario è acquisita agli atti della Commissione come atto riservato. Ringrazia, infine, il dottor De Sario, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Sui lavori della Commissione

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che è pervenuta una lettera da parte del dottor Tomaso Tommasi di Vignano il quale chiede un differimento della sua audizione, già fissata per il 23 luglio 2003, sulla base della necessità di veder preliminarmente definita la propria posizione processuale per le conseguenze che da essa possono derivare. Ritiene, pertanto, che nella suddetta seduta la Commissione possa concludere le audizioni, già previste per la seduta di domani, che non fosse possibile completare.

La Commissione concorda.

Seguito dell'audizione del dottor Mario Agliata

(Seguito dello svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver ricordato che l'audizione del dottor Agliata è iniziata nella seduta del 9 luglio 2003, fa presente che sono ancora iscritti a parlare il senatore Consolo, l'onorevole Zanotti, l'onorevole Vito, il senatore Montalbano, l'onorevole Taormina ed il senatore Lauria e propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, e del deputato Katia ZANOTTI (DS-U) risponde Mario AGLIATA.

Enzo TRANTINO, *presidente*, su richiesta del senatore Consolo, tenuto conto dell'imminenza di votazioni nelle Assemblee parlamentari, rinvia il seguito dell'audizione del dottor Agliata, il quale si dichiara disponibile, alla seduta di mercoledì 23 luglio 2003.

Avverte, altresì, che domani la Commissione è convocata per le ore 14.10 e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

36ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Avverte che, in attesa della conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di proroga, i lavori della Commissione saranno sospesi a partire dal 17 luglio 2003.

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del Sismi

La Commissione procede al seguito dell'audizione del generale Siracusa, iniziata nella seduta dell'8 luglio e proseguita nella seduta del 9 luglio 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande il deputato FRAGALÀ e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il generale SIRACUSA.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati CICCHITTO, FRAGALÀ e PAPINI e dei senatori GARRAFFA e MACONI, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione a mercoledì 16 luglio 2003, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

138^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FALCIER, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in occasione dell'esame sui presupposti costituzionali del decreto-legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni, eventualmente prevedendo che siano destinatarie di informazione in merito alle misure operative effettuate ai sensi dell'articolo 1 e dei progetti di cui all'articolo 2.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.2 e 1.6, con i quali si prevede – in linea con l'osservazione testé formulata sul testo – un coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti disciplinati dal provvedimento

d'urgenza invitando, tuttavia, le Commissioni riunite a valutare se essi, nel richiedere il perfezionamento di un'intesa, non configurino in misura eccessiva tale coinvolgimento;

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.2, invitando tuttavia ad una riformulazione nel senso di chiarire che, mentre è data anche alle regioni ed agli enti locali interessati la possibilità di richiedere la sospensione dell'innalzamento dei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, la competenza a procedere a tale sospensione spetta allo Stato quando sia accertata una effettiva alterazione dell'ambiente;

– parere non ostativo sull'emendamento 2.3, invitando tuttavia le Commissioni di merito a chiarire l'operatività della disposizione che prevede la revoca dell'autorizzazione ad aumentare le temperature, tenuto conto che il termine per adempiere all'obbligo di presentazione dei progetti di cui all'articolo 2 è ulteriore rispetto al periodo di vigenza delle disposizioni che consentono l'aumento delle temperature stesse, di cui all'articolo 1;

– parere contrario sull'emendamento 2.5, in quanto demanda alle Regioni una facoltà di indicare limiti di temperatura diversi da quelli di cui al decreto-legge in titolo, intervenendo così in un ambito di disciplina prevalentemente riconducibile a materie quali la «tutela ambientale» e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore VILLONE interviene annunciando il proprio voto contrario sul parere proposto dal relatore, in quanto proprio le considerazioni da questi svolte dovrebbero comportare la formulazione di un parere contrario o quanto meno condizionato.

Il sottosegretario GAGLIARDI dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal relatore.

La Sottocommissione, a maggioranza, concorda con i pareri formulati dal relatore.

(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo e dopo aver segnalato che la disciplina così dettata può essere ricondotta alle materie «sicurezza», «dogane ... e profilassi internazionale», che l'articolo 117, comma secondo, lettere *h*) e *q*) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla determinazione

di principi fondamentali nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo sul testo in esame.

Illustrati gli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 159 del 2003, propone alla Sottocommissione di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'emendamento 1.5, che demanda alle Regioni l'individuazione delle specie animali di cui vietare la detenzione, con proprio provvedimento: tale individuazione infatti è, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge, oggetto di disciplina legislativa statale, in quanto riconducibile alle materie sopra indicate e per ciò stesso non appare coerente che sia demandata alle Regioni; propone pertanto di invitare ad una riformulazione che affidi tale individuazione, in maggiore coerenza con la legislazione vigente, ad un decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Propone, infine, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1184) MEDURI ed altri. – *Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MALAN illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; si sofferma, in particolare, sull'emendamento 3.1, sul quale segnala l'opportunità di invitare la Commissione di merito a valutare che viene proposta l'abrogazione di un principio direttivo di una delega che ha già trovato attuazione. Propone, quindi, alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto

(Parere su ulteriori emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore MALAN illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo e si sofferma, in particolare, sull'emendamento 4.1 (nuovo testo), il cui comma 1-ter detta disposizioni in materia di formazione continua di alcune figure di personale sanitario. Propone alla Sottocommissione di esprimere su tale emendamento un parere non ostativo, segnalando tuttavia l'opportunità di valutare se non sia più coerente alla legislazione attualmente vigente demandare i compiti in materia di formazione continua previsti da detto emendamento alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Propone, inoltre, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore VILLONE interviene per esprimere le proprie perplessità sul testo del disegno di legge cui si riferiscono gli emendamenti all'esame, sottolineando in particolare la difficoltà di imporre concretamente ai centri indicati dal disegno di legge lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e dubitando inoltre della possibilità concreta di realizzare le iniziative di formazione continua cui si è fatto riferimento.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(847-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2060) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende assicurare un'assistenza consolare adeguata agli ita-

liani che risiedono in Libia per motivi di lavoro o che vi si rechino per motivi turistici; propone alla Sottocommissione di esprimere per quanto di competenza parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1989) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, con il quale la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

74^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1989) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998: parere di nulla osta;

(2374) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2375) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 12^a Commissione:

(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo: parere di nulla osta sul testo e contrario sugli emendamenti.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

220^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO illustra, per i profili di competenza, gli emendamenti al provvedimento in titolo, segnalando l'emendamento 7.1, in quanto suscettibile di comportare riflessi negativi per il bilancio dello Stato posto che, da un lato, sopprime l'articolo 7 del provvedimento eliminando, quindi, la clausola di copertura finanziaria, dall'altro, non sopprime le norme di carattere oneroso. Occorre inoltre valutare se possono comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato le proposte 1.bis.3 (limitatamente ai commi 7 e 8), 1.bis.105, 1.bis.16, 1.bis.15, 1.bis.17, 1.bis.107, 1.bis.23, 1.bis.22 e 1.bis.21, che abbassano il numero di candidati esaminabile da ciascuna sottocommissione (attualmente fissato a 300), in quanto ciò determinerebbe l'esigenza, a parità di candidati, di costituire ulteriori sottocommissioni d'esame nell'ambito della stessa Corte d'appello rispetto a quelle attualmente necessarie. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 7.1, 1.bis.3 (limitatamente ai commi 7 e 8), 1.bis.105, 1.bis.16, 1.bis.15, 1.bis.17, 1.bis.107, 1.bis.23, 1.bis.22 e 1.bis.21.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.bis.3, sulla quale il parere è non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano soppressi i commi 7 e 8, nonché delle proposte 7.1, 1.bis.105, 1.bis.16, 1.bis.15, 1.bis.17, 1.bis.107, 1.bis.23, 1.bis.22 e 1.bis.21, sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2003, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza, nonché dei relativi emendamenti. Il provvedimento prevede l'innalzamento dei limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche in acque marine, fluviali e lacustri per consentire la generazione di maggiore potenza elettrica. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, segnala che la proposta 2.7 prevede un fondo di rotazione pluriennale a favore delle Regioni per il finanziamento di progetti per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, da istituire con legge di bilancio; ciò contrasta espressamente con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione. Segnala altresì che la proposta 2.0.6 sembra introdurre nuovi o maggiori oneri in rapporto alle misure di risarcimento a favore delle imprese di pesca, acquicoltura, allevamento ittico e mitilicoltura eventualmente danneggiate dall'aumento della temperatura delle acque di scarico delle centrali termoelettriche, senza specificare l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze sul quale viene disposta la relativa copertura, che risulta così indeterminata. In relazione agli emendamenti 1.23, 1.0.1 e 2.0.2, occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato dalle attività, ivi previste, di monitoraggio ambientale delle acque di scarico. Non si hanno osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.7 e 2.0.6, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti segnalati dal relatore.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo, nonché parere non ostativo sugli emendamenti ad eccezione delle proposte 2.7 e 2.0.6, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1198) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO, illustrando per i profili di competenza il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnala che occorre valutare se possano derivare effetti negativi per il bilancio dello Stato dalle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 8 (ove richiamano l'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997), posto che l'esclusione delle imprese firmatarie degli accordi di programma dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti potrebbe determinare minori entrate destinate al finanziamento degli oneri di funzionamento del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali. Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi 5.1, 6.7 e 6.8, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Intervengono, quindi, i senatori MORANDO e GRILLOTTI per chiedere ulteriori chiarimenti sui profili finanziari connessi all'iscrizione all'Albo nazionale suddetto.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sul testo del provvedimento in titolo in quanto il comma 7 dell'articolo 8 è riferito alle imprese agricole mentre la norma concernente l'iscrizione all'Albo nazionale è riferita alle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Pertanto, contrariamente a quanto segnalato dal relatore, l'esclusione, prevista dal comma 7 dell'articolo 8, dal suddetto obbligo, indicato nel suddetto comma, non sembra quindi determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti trasmessi 5.1, 6.7 e 6.8.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2003

29^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e GAE RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(GAE - Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Seduta congiunta con le

Commissioni riunite III e XIV della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione di rappresentanti della Confindustria.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza (2383).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinali (2402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
 - EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
 - CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
 - GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
 - MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
 - RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
 - e della petizione n. 301 ad essi attinente.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 8,30, 14,30 e 21,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
 - MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n.693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (980).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n.212 (1430).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274).
 - NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2275).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n.468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).

- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti ai disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.pA (2343).
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 250)
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240).
- Schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 253).
- Schema di decreto ministeriale concernente la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999 (n. 254).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n.166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche» (n. 248).

- Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Messina (n. 71).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 9 e 14,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell’articolo 6 del disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2002 (2355).
- Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2003 (2356).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinali (2402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sugli esiti del negoziato di revisione di medio termine della PAC.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara*).
 - BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1335).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1361).
 - BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (2384).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003*).

IV. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica circa la situazione del cittadino siriano ingegner Muhammad Said al Sakhri.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche» (n. 248).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (2315).

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza (2383).
 - Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore di RaiNews 24.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 14

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 13,30

- Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria.
-

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del contrammiraglio Ferdinando Lolli, Capo reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:

ORE 14

– Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

ORE 14,45

– Audizione di rappresentanti del CNEL.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 14,30

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

ORE 14

- Audizione di rappresentanti dei seguenti Enti: Agenzia Regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, Associazione S.O.S. Bambino International Adoption Onlus, Gruppo di Volontariato «Solidarietà», N.A.A.A. Onlus (Nucleo Assistenza Adozione e Affidamento).

ORE 15

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del sottosegretario di Stato alla giustizia, Jole Santelli, in materia di giustizia minorile.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 14,15

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore
pro tempore del SISMI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 16 luglio 2003, ore 13,50

ORE 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

– Audizione del colonnello Alberto Manenti.

ORE 14,45

– Esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima.

ORE 15,30

– Esame testimoniale del maresciallo Francesco Rocco.
